

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	50
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	66
DIFESA (IV)	»	84
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	91
FINANZE (VI)	»	98
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	125
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	130
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	136
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	152

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	157
AFFARI SOCIALI (XII)	»	164
AGRICOLTURA (XIII)	»	174
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	193
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI AL- L'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	198
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	200

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Variazioni nella composizione della Giunta	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RG NR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) (Seguito dell'esame e rinvio)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazioni nella composizione della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dà il benvenuto alla collega Tiziana Ciprini ed al collega Vittorio Ferraresi, nominati componenti della Giunta in luogo, rispettivamente, delle deputate Giulia Grillo e Francesca Businarolo, dimissionarie.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RG NR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 3 febbraio 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nel corso della seduta odierna avrà luogo l'audizione di Francesco Barbato. Prima di introdurre l'audizione, dà la parola alla deputata Carinelli, che ha sostituito l'onorevole Businarolo nello svolgimento delle funzioni di relatrice.

Paola CARINELLI (M5S), *relatrice*, dichiara di condividere la relazione svolta dalla collega Businarolo nella seduta del 27 gennaio 2015, alla quale si riporta integralmente. Illustra, quindi, brevemente il contenuto della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità.

(Viene introdotto Francesco Barbato)

Francesco BARBATO ringrazia il presidente e i componenti della Giunta per l'opportunità di rendere chiarimenti sulla vicenda che lo riguarda, precisando come questa sia la prima volta che decide di invocare l'insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dichiara di essere consapevole della profonda differenza che sussiste tra l'accertamento giurisdizionale e le valutazioni che questa Giunta è chiamata a svolgere. In questa sede non si potrebbe mai svol-

gere una sorta di processo parallelo ed è per questo motivo che si limiterà a chiedere alla Giunta una valutazione sull'esercizio della funzione da lui svolta come parlamentare e sul nesso tra tale funzione e le sue dichiarazioni rese *extra moenia*. Ogni riferimento ai fatti e alle contestazioni oggetto del procedimento penale sarà strettamente connesso alla verifica della sussistenza del nesso funzionale e, dunque, circoscritto agli ambiti di competenza della Giunta.

Riassume brevemente la sua storia politica, sottolineando come da sempre le tematiche politiche che egli ha sostenuto e che lo hanno caratterizzato politicamente siano la lotta alla camorra, il contrasto della mafia, il contrasto della « casta » e dei privilegi politici. Si tratta di quelli che egli definisce « cavalli di battaglia », cioè di tematiche specifiche che hanno determinato la sua stessa « identità politica » e che lo hanno indotto, tra l'altro, ad aderire allora al partito di Italia dei valori, proprio perché si presentava quale partito identificato dallo slogan « basta casta ».

A riprova del fatto che la sua attività parlamentare si è focalizzata sin dal primo momento sui predetti temi specifici cita, a titolo esemplificativo, due proposte di legge, delle quali è cofirmatario, presentate proprio all'inizio della XVI legislatura: la n. 1067, recante « *Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali* » (presentata il 16 maggio 2008) e la n. 1105, recante « *Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato* » (presentata il 21 maggio 2008).

Sottolinea, peraltro, come nel corso di tutta la precedente legislatura l'esercizio della sua funzione parlamentare si sia incentrata sulla lotta alla criminalità organizzata ed ai privilegi della politica, come riscontrabile in numerosi atti parlamentari tipici. Ritiene, in particolare, di essere uno dei deputati che più si sono battuti su questi temi.

È consapevole di come la giurisprudenza costituzionale, sostanzialmente in linea con i precedenti di questa Giunta, richieda, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, una sostanziale corrispondenza tra il contenuto di un atto parlamentare tipico e le dichiarazioni rese *extra moenia*, escludendo la sussistenza del nesso qualora tali dichiarazioni siano invece riconducibili a tematiche generiche di interesse parlamentare. Ritiene, tuttavia, che una simile interpretazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, se applicata con eccessivo rigore, possa limitare sensibilmente l'ordinaria attività del parlamentare. Infatti, tra i due estremi, ovvero la sostanziale corrispondenza delle dichiarazioni *extra moenia* con l'atto parlamentare tipico (caso nel quale il nesso funzionale sussisterebbe sempre) e la mera riconducibilità delle stesse ad un tema generico di interesse parlamentare (caso nel quale il nesso funzionale non sussisterebbe mai), esiste una zona intermedia nella quale nella maggior parte delle volte si colloca l'attività ordinaria dei membri del Parlamento. Si tratta, segnatamente, dell'attività svolta con riferimento a quelle tematiche specifiche che determinano la stessa « identità politica » di ciascun parlamentare. Dunque, la sussistenza del nesso funzionale dovrebbe essere riconosciuta anche quando le dichiarazioni *extra moenia*, come nel suo caso, siano riconducibili a tali tematiche specifiche, riscontrabili da atti parlamentari tipici.

Fa presente, quindi, come con le dichiarazioni in questione intendesse segnalare come all'interno di Italia dei Valori vi fossero dei soggetti che operavano secondo principi opposti a quelli di un partito che si poneva in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Dichiarazioni che si sono rivelate efficaci, tanto è vero che dopo la loro pubblicazione Cosimo Silvestro si è dimesso da Italia dei Valori.

Ritiene opportuno chiarire ulteriormente il contenuto delle dichiarazioni oggetto dell'intervista mediante una ricostruzione dei fatti. Per quanto a lui risulti: *Ciro Campana fu fermato dai carabinieri di Castello di Cisterna mentre era alla*

guida di un'auto blu della Regione Campania; a seguito delle indagini svolte successivamente dai carabinieri, è emerso che egli non era un dipendente della Regione Campania né tantomeno svolgeva il ruolo di collaboratore del gruppo « Italia dei valori »; insieme al signor Campana nell'auto erano presenti altre due persone che, secondo quanto emerge da un rapporto dei carabinieri di Castello di Cisterna, erano affiliati al clan camorristico dei Foria, attivo a Pomigliano D'Arco. Ricorda anche che alcuni mesi fa, i carabinieri hanno confiscato alcuni beni del clan dei Foria.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, chiede precisazioni in merito all'identità delle due persone menzionate. Rileva, inoltre, come nel capo di imputazione riportato nel decreto che dispone il rinvio a giudizio di Francesco Barbato, il querelante sia erroneamente indicato come *Ciro Campagna*, mentre il suo nome risulta essere *Ciro Campana*.

Francesco BARBATO, pur non conoscendo i nomi, chiarisce che un rapporto dei carabinieri di Castello di Cisterna definisce queste due persone come vicine al clan dei Foria.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, osserva che, ai fini delle valutazioni della Giunta, potrebbe essere utile anche acquisire tutti gli atti del procedimento penale, compreso il citato rapporto dei carabinieri di Castello di Cisterna. Quest'ultimo, segnatamente, potrebbe risultare utile al fine di operare un riscontro circa la veridicità delle dichiarazioni appena rese dall'auditore. Fa presente, infatti, che le stesse contrastano con quanto affermato nella querela presentata dal signor Campana, che nega di aver subito controlli da parte delle forze dell'ordine accompagnandosi a persone intranee a clan camorristici.

Francesco BARBATO chiarisce che sono notizie anche apparse sui giornali, che egli ha acquisito anche dagli organi di stampa.

Nel ribadire che la sua attività di deputato è stata caratterizzata da un impegno costante per contrastare, da un lato, la criminalità organizzata e, dall'altro, gli sprechi della « casta », ritiene che una testimonianza di tale impegno sia contenuta negli atti parlamentari da lui presentati e negli interventi da lui svolti sia in Aula che nelle commissioni, e che desidererebbe porre a disposizione della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi obiezioni, fissa nella giornata di martedì 23 febbraio 2016 il termine per la trasmissione degli atti parlamentari e di ogni ulteriore documentazione che l'interessato ritenga utile sottoporre alla Giunta.

Danilo LEVA (PD), chiede se l'auditore abbia mai presentato atti parlamentari o svolto interventi che abbiano avuto specificamente ad oggetto la vicenda concernente la querela.

Francesco BARBATO chiarisce di non aver presentato atti parlamentari o svolto interventi concernenti in modo specifico i fatti in questione, sottolineando tuttavia come la sua attività parlamentare si sia sempre specificamente contraddistinta proprio per il tentativo di contrastare vicende come quella da lui denunciata nell'intervista e di evidenziare i rapporti tra politica e criminalità organizzata, tra istituzioni e malaffare.

Franco VAZIO (PD) richiama l'esigenza, ai fini della verifica della sussistenza del nesso funzionale tra le attività parlamentari e le dichiarazioni rese *extra moenia*, che nella documentazione che verrà trasmessa vi sia un richiamo preciso alle vicende in questione.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che l'auditore certamente conosca la giurisprudenza di questa Giunta.

Francesco BARBATO ribadisce come le sue affermazioni, che sono state poi oggetto di querela e che riguardano fatti

specifici, siano state comunque accompagnate da un'attività parlamentare quotidiana mirata al contrasto della criminalità organizzata e agli sprechi della politica. Ritiene che all'interno di una siffatta attività parlamentare rientri anche la denuncia di un fatto specifico, che ne rappresenta un tassello.

(Francesco Barbato si allontana dall'aula)

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preso atto di quanto emerso nel corso dell'audizione, al fine di consentire alla Giunta un più approfondito esame della questione, propone di chiedere all'Autorità giudiziaria la trasmissione della documentazione completa relativa al procedimento penale, con particolare riferimento agli

atti di indagine e ai rapporti dei carabinieri di Castello di Cisterna.

Paola CARINELLI (M5S), *relatrice*, condivide la proposta del presidente.

La Giunta approva la proposta di integrazione documentale.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo (*Esame e rinvio*)

7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e

l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad

Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Bruno CENSORE (PD), relatore per la III Commissione, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica di alcuni rilevanti accordi in materia ambientale, sottoscritti dall'Italia dal 2001 al 2015. Prima di passare la parola alla collega Stella Bianchi, per i profili di competenza della VIII Commissione, richiama anzitutto la cornice internazionale all'interno della quale si collocano queste convenzioni multilaterali. Si tratta di accordi autonomi atti a creare un regime giuridico che regoli questioni ambientali di comune interesse per la comunità internazionale. Sin dal 1970 è stato adottato un numero crescente di accordi di questo genere, con un incremento registrato negli anni Novanta in risposta alla forte pressione politica verso l'applicazione di un approccio sostenibile all'uso delle risorse naturali limitate del nostro pianeta. Al fine di ottimizzare il sistema frammentato di trattati che col tempo sono sorti, il Programma per l'Ambiente dell'ONU (UNEP) è stato incaricato di facilitare il coordinamento e la partecipazione dei sistemi giuridici interni agli Stati. Sin dagli anni Novanta del secolo scorso, gli accordi multilaterali in materia ambientale sono stati redatti seguendo una forma *standard* tra loro comune: vi sono spesso sezioni chiamate « obiettivi » e « principi », le quali riflettono e riassumono le difficoltà incontrate in fase di negoziazione, mantenendo spesso una portata generica e vaga. Gli obblighi legali di carattere sostanziale sono in genere sanciti e specificati in strumenti sussidiari e separati, quali ad esempio i protocolli o gli allegati. Gli

accordi multilaterali in materia ambientale generalmente creano una cornice di cooperazione e prevedono l'adozione di ulteriori e successivi strumenti normativi. La Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione dell'ONU sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), per esempio, può adottare protocolli e allegati. Il risultato di queste operazioni è che gli accordi istituzionali e i processi decisionali sono formalmente portati avanti in sistemi separati (ad esempio la convenzione e i vari protocolli) e processi normativi autonomi contribuendo in un certo modo alla frammentazione del diritto internazionale dell'ambiente. In pratica, tuttavia, vi è anche forte tendenza ad armonizzare e consolidare i processi decisionali, come *meetings* o conferenze delle parti che fungono da punti di incontro tra le parti. I *meetings* o conferenze delle parti legate ad un determinato accordo, dopo che quest'ultimo è entrato in vigore, sono i principali meccanismi attraverso i quali il regime giuridico evolve. Essi consentono agli Stati di incontrarsi regolarmente al fine di discutere di questioni future, rivedere alcune previsioni normative e adottare le apposite decisioni. Allo stesso tempo, però, essi generano innumerevoli decisioni, la cui portata normativa resta dubbia e la cui implementazione dipende dalle azioni interne dei singoli Stati. Si potrebbe sostenere che gli accordi multilaterali in materia ambientale hanno contribuito più a fornire una guida che delle regole vincolanti in senso stretto.

Il primo degli accordi in esame è l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto approvato dalla 18^a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012. L'emendamento istituisce un secondo periodo d'impegni (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo, aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo ed agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Ad oggi l'emendamento è stato ratificato da ses-

santa Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti.

Ricorda che il «secondo periodo di impegni» previsto dall'Emendamento riguarda circa il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni. I Paesi che non hanno assunto impegni ai sensi del Protocollo di Kyoto ne hanno preso altri di natura volontaria fino al 2020 ai fini dell'azione per il clima.

Per quanto attiene al periodo posteriore al 2020, segnala che un nuovo ambizioso accordo sul clima applicabile a tutti i Paesi è stato adottato nel corso della COP21 di Parigi, tenutasi nel dicembre 2015. Per l'Unione e i suoi Stati membri la ratifica dell'emendamento di Doha non comporta alcun nuovo impegno rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima e sull'energia, ossia una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra rispetto ai livelli del 1990.

La normativa dell'Unione relativa all'attuazione tecnica dell'Emendamento di Doha è stata adottata nel maggio del 2014, con il Regolamento (UE) n. 662/2014, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas-serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'UE. Successivamente l'Unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l'adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'UE, dell'Emendamento di Doha del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.

Il disegno di legge provvede, altresì, ad autorizzare la ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per

quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, infatti, dopo l'adozione dell'Emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di riduzione.

Il terzo accordo in esame è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002 ed in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del sesto strumento di ratifica, sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. L'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi Protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175. Il nuovo Protocollo attribuisce particolare

attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi e alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente marino attraverso attività di sorveglianza (articolo 5), cooperazione nelle operazioni di recupero (articolo 6), divulgazione e scambio delle informazioni (articolo 7), nonché comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento (articolo 8). L'articolo 11 disciplina le misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti *offshore* e nei porti, mentre gli articoli 12 e 13 riguardano rispettivamente l'assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento e il rimborso dei relativi costi. Nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame viene sottolineato che 125 milioni di tonnellate di idrocarburi (circa il 10 per cento degli idrocarburi mondiali) vengono movimentati ogni anno nei porti italiani.

Il disegno di legge reca inoltre la ratifica e l'esecuzione dei due emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991. La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – con la legge n. 640 del 1994. Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine « pubblico », precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito

della valutazione e aggiorna l'elenco di attività. Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea – gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale.

Sottolinea che le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente).

Per quanto attiene all'ultimo degli accordi in esame, il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (cosiddetto Protocollo VAS), firmato a Kiev nel 2003, esso persegue una serie di obiettivi:

- a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;
- b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;
- c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;
- d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;
- e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Auspica, infine, una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in esame, a riprova dell'interesse e della consapevolezza maturati in questo Parlamento di fronte alle grandi sfide ambientali divenute sempre più globalizzate.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, nel passare, quindi, all'illustrazione più dettagliata delle disposizioni di competenza dell'VIII Commissione, segnala che il Capo II, che comprende gli articoli da 4 a 6, fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, tali articoli dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. Ricorda che con la decisione n. 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas-serra nella Comunità europea e per attuare il Protocollo di Kyoto, è stato istituito un quadro per monitorare le emissioni citate, valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («convenzione UNFCCC») e dal Protocollo di Kyoto nell'Unione. Al fine di tenere in considerazione gli sviluppi internazionali relativi alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e al fine di dare applicazione ai nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal diritto dell'UE, tale decisione è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 525/2013.

L'articolo 4 del disegno di legge consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Tale articolo, senza entrare nei contenuti della Strategia, già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, si limita a prevedere l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale

adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati. Nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale nuova strategia includerà quanto previsto dal Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, approvato con delibera CIPE n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, poi aggiornato con la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 17. Successivamente, nell'Allegato III al DEF 2015 (cosiddetto allegato Kyoto) sono state indicate le azioni considerate dal Governo come necessarie e prioritarie per garantire una riduzione delle emissioni compatibile con gli obiettivi della cosiddetta decisione *effort sharing*, che hanno ripreso e aggiornato quelle definite nella delibera CIPE n. 17/2013.

L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame, non entrando nei contenuti del Sistema, già disciplinati dal Regolamento, si limita a prevederne l'istituzione (comma 1), affidando all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati (comma 2).

L'articolo 6, comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

Infine, il comma 2 del citato articolo demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati, la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in

collaborazione con i Ministeri interessati, per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.

Il Capo III (artt. 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica dall'articolo 1: detti oneri riguardano, in base al comma 1, solo due degli accordi, e in particolare l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto – complessivamente 545.491 euro annui a decorrere dal 2015 – e il Protocollo di Kiev del 2003 sulla valutazione ambientale strategica – 3.560 euro per il 2015 e 1.780 euro a decorrere dal 2016, tutti per spese di missione. A tali oneri si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In base al comma 2, all'attuazione dei restanti accordi oggetto del disegno di legge in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando i medesimi accordi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'ambiente provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel Programma « Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali » in riferimento all'emendamento di Doha e all'Accordo UE-Islanda, e nel Programma « Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e

dell'ecosistema marino » per ciò che concerne il Protocollo di Kiev del 2003, comunque nell'ambito della Missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per l'anno in cui si verifica, lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 4).

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Dopo aver evidenziato come solo l'Italia e la Polonia non abbiano ancora provveduto alla ratifica dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, sottolinea l'importanza degli accordi in materia ambientale in esame, evidenziando, in particolare, l'impegno del nostro Paese al fine di predisporre le necessarie innovazioni per raggiungere gli obiettivi previsti nel cosiddetto « pacchetto clima energia ». Nel sottolineare, altresì, la necessità di dotare l'ISPRA di risorse adeguate alla sua funzione di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, auspica, inoltre, una riflessione sulla definizione di elementi più incisivi del processo di trasformazione del sistema economico, al fine di elaborare una efficace strategia per basse emissioni di carbonio, anche a seguito della recente Conferenza sul clima tenutasi a Parigi nel dicembre 2015.

Mirko BUSTO (M5S), nel lamentare il ritardo nella ratifica di accordi internazionali, auspica che, in tempi rapidissimi, fa notare come debba considerarsi ormai superata anche una strategia per basse emissioni di carbonio, considerato che il

processo da avviare dovrebbe essere un processo di decarbonizzazione, anche mediante la predisposizione di modelli alternativi, superando, in tal modo, le evidenti criticità dell'attuale sistema economico.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare le importanti misure contenute nel provvedimento cosiddetto « Collegato ambientale » in particolare sulla responsabilità dei carichi trasportati dalle navi, invita i relatori a valutare l'opportunità di inserire all'interno della Relazione sul ri-

spetto degli impegni di Kyoto, contenuta nell'allegato al Documento di economia e finanza per il 2015, le informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e le altre informazioni in materia di cambiamenti climatici previste dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Fabio Bassan, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00851 Taranto, relativa alle iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi

14

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Audizione del professor Fabio Bassan, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00851 Taranto, relativa alle iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 15

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. (COM(2015)192 final);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico. (COM(2015)633 final);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale. (COM(2015)634 final);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni. (COM(2015)635 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni Trasporti e Attività produttive dello scorso 10 febbraio si è convenuto di procedere al-

l'esame congiunto della Comunicazione della Commissione sul mercato unico digitale, iniziato il 2 dicembre 2015, con la Comunicazione sui contratti nel settore digitale e le proposte di direttiva in materia di fornitura di contenuto digitale e dei contratti di vendita online, assegnate alle Commissioni. Comunica che il Ministero della giustizia ha trasmesso due relazioni in merito rispettivamente alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM (2015) 634) e alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM (2015) 635).

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea che le Commissioni avviano oggi l'esame congiunto di un pacchetto di misure concernenti il commercio elettronico, presentato dalla Commissione europea lo scorso 9 dicembre. Si tratta delle prime iniziative emanate in attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, di cui le Commissioni hanno avviato l'esame lo scorso 2 dicembre, e sono volte a sfruttare pienamente il potenziale del commercio elettronico *cross-border*.

Le proposte in esame si propongono di incentivare lo sviluppo del commercio elettronico delle imprese europee, in particolare attraverso una riduzione dei costi a carico delle stesse, oltre che rinforzando la tutela dei consumatori. Secondo le stime della Commissione europea, infatti, la diversità delle norme nazionali di diritto contrattuale genererebbe costi *una tantum* di circa 4 miliardi di euro per i commercianti che vendono ai privati, a carico principalmente delle micro e piccole imprese. Nel dettaglio, i costi *una tantum* connessi al diritto contrattuale sostenuti dalle imprese per entrare nel mercato di uno Stato membro sono stimati in circa 9000 euro. L'impatto dei costi, tuttavia, può variare molto a seconda delle dimensioni dell'impresa e incide particolarmente

sulle micro e piccole imprese con un fatturato più basso. Per esempio, la decisione di una microimpresa di esportare in quattro Stati membri comporterebbe costi pari a circa 36.000 euro, che superano il 10 per cento del suo fatturato annuo.

Negli ultimi anni il mercato del commercio elettronico europeo si è sviluppato molto rapidamente e potrebbe rappresentare uno dei principali motori della crescita dell'UE. L'economia di Internet può essere in grado di creare posti di lavoro, ampliare la scelta dei consumatori, anche nelle zone rurali e più isolate, e realizzare risparmi grazie ai prezzi inferiori praticati *online*.

Riguardo all'impatto sull'occupazione, si evidenzia che, nella valutazione d'impatto che accompagna le proposte, la Commissione europea non ritiene possibile allocare gli effetti occupazionali stimati tra i diversi settori dell'economia. Tuttavia, essa suppone che un'ulteriore crescita delle vendite *online* potrebbe in qualche misura avere un effetto negativo sui « negozi fisici ». Si tratta, peraltro, di una tendenza già avviata da tempo e, per certi versi, inevitabile.

Negli ultimi anni vi è stato un aumento considerevole degli acquisti di beni e servizi attraverso Internet da venditori al di fuori del proprio Paese di residenza, spinti da prezzi competitivi e da un'offerta maggiore. In Italia, pur registrandosi un tendenziale aumento a partire dal 2012, la quota degli acquisti transfrontalieri *online* rimane ancora abbondantemente al di sotto della media dell'Unione europea.

Le imprese italiane sono ancora largamente non digitali e potrebbero trarre benefici dall'utilizzo dell'*e-commerce*. Infatti, solo il 5 per cento circa delle piccole e medie imprese vende *online* e il fatturato dell'*e-commerce* per le imprese italiane è pari a circa il 5 per cento del fatturato totale. Sotto il profilo della fiducia nei confronti dell'*e-commerce*, si evidenzia che solo il 35 per cento degli utenti di Internet acquista *online*.

I Paesi europei *leader* nel settore dell'*e-commerce* sono il Regno Unito, la Germania e la Francia, le cui imprese rappre-

sentano insieme il 60 per cento circa del commercio elettronico europeo, mentre l'Italia si attesta soltanto al 3,1 per cento. Dalle stime di studi citati dalla Commissione europea risulta peraltro che Paesi come l'Italia, che sono ancora indietro rispetto ai Paesi *leader*, nel prossimo futuro miglioreranno la loro quota di mercato.

L'Italia, inoltre, ha una delle percentuali più basse di utenti Internet regolari nell'UE, pari al 59 per cento, mentre il 31 per cento della popolazione italiana non ha mai usato Internet. Dai dati Eurostat per il 2014 risulta che la percentuale dei consumatori che hanno effettuato un acquisto *online* negli ultimi in Italia è stata pari solo al 22 per cento, a fronte del 79 per cento del Regno Unito, del 69 per cento della Germania e del 62 per cento della Francia.

Le proposte di direttiva in esame hanno lo scopo di armonizzare determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di beni materiali, superando le disomogeneità tra le norme nazionali di diritto contrattuale o la mancanza delle stesse in alcuni Stati membri, che sono tra i principali ostacoli allo sviluppo dell'offerta. Esse possono dare un contributo importante allo sviluppo del settore del commercio *online* transfrontaliero sia di contenuti digitali che di beni materiali.

Allo stato attuale, mancano soprattutto norme armonizzate a livello UE sulla conformità del prodotto, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità con le previsioni contrattuali e sulle modalità per l'esercizio di tali rimedi.

Passiamo ora alla descrizione in dettaglio delle norme più rilevanti delle due proposte al nostro esame.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva concernente i contratti di fornitura di contenuti digitali (COM(2015) 634 final), l'articolo 1 ne delimita il contenuto, mentre l'articolo 2 contiene alcune importanti definizioni, come quella di contenuto digitale, per cui si intendono dati e prodotti forniti in formato digitale e servizi

che consentono la creazione, il trattamento o la memorizzazione di dati in forma digitale.

L'articolo 3 stabilisce che la proposta di direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali su aspetti non disciplinati dalla stessa (ad esempio: norme sulla formazione e la validità dei contratti) e si applica a tutti i contenuti digitali, indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione. La direttiva, invece, non si applica ai servizi di comunicazione elettronica, sanitari, di gioco d'azzardo e finanziari. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali.

In merito, appare opportuno chiarire se si possa configurare la legittimazione della pratica del cosiddetto *profiling* commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di « etichettare » il cliente, mediante operazioni di classificazione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. Condotta che è in contrasto con la norma di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003 in materia di *privacy*, che prevede che il consenso sia validamente prestato solo se è espresso con riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. Tuttavia, si rileva anche che nell'ultima versione della proposta di regolamento sulla protezione dei dati personali è previsto che il *profiling* possa essere oggetto di esplicito consenso dell'interessato.

L'articolo 4, nell'ottica di una piena armonizzazione, impedisce che gli Stati membri impongano ulteriori prescrizioni formali o sostanziali inerenti agli aspetti disciplinati, incluse quelle volte a garantire al consumatore un livello di tutela diverso, più o meno favorevole. Al riguardo, si tratta di chiarire se l'armonizzazione integrale possa comportare un progresso ovvero un arretramento rispetto agli standard attualmente assicurati.

L'articolo 6 dispone che il contenuto digitale deve corrispondere alle caratteristiche previste dal contratto, in termini di

funzionalità, interoperabilità, accessibilità, continuità e sicurezza, ed essere idoneo e aggiornato.

L'articolo 10 prevede la responsabilità del fornitore nei confronti del consumatore per la mancata fornitura del contenuto digitale e per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della fornitura e per tutto il periodo prestabilito, mentre l'articolo 11 prevede che, in caso di omissione del fornitore nel conferire il contenuto digitale conforme, il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto.

L'articolo 12 prevede che, nell'ipotesi di difetto di conformità del contenuto digitale, il consumatore ha diritto al ripristino della stessa, senza spese e entro un periodo di tempo ragionevole, salvo che sia impossibile, sproporzionato o illegale. Al contempo, il consumatore ha diritto a una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale o di recedere dal contratto se il ripristino è impossibile, sproporzionato o illegale. Il consumatore può recedere dal contratto solo se il difetto di conformità compromette la funzionalità, l'interoperabilità, l'accessibilità, la continuità e la sicurezza del contenuto digitale; l'onere della prova contraria è a carico del fornitore. Nell'eventualità che il consumatore receda dal contratto, il fornitore deve rimborsare al consumatore il prezzo pagato entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso ed astenersi dall'uso della controprestazione non pecuniaria eseguita dal consumatore.

L'articolo 14 fa salvo il diritto del consumatore al risarcimento di qualsiasi danno economico al proprio ambiente digitale causato da un difetto di conformità o dall'omessa fornitura del contenuto digitale.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di direttiva concernente i beni materiali (COM(2015) 635 final), all'articolo 1, viene delimitato il proprio campo di applicazione ai contratti di vendita di beni a distanza tra venditori e consumatori, con l'esclusione dei contratti di fornitura di servizi.

L'articolo 4 procede all'armonizzazione delle norme sulla conformità al contratto, mentre l'articolo 8 provvede ad indicare il momento rilevante ai fini della valutazione della conformità del bene al contratto, che coincide, in linea di massima, con il momento in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene. Un elemento di novità rispetto alla direttiva 1999/44/CE è rappresentato dal fatto che non è più previsto l'obbligo per il consumatore di denunciare il difetto del bene entro due mesi e che l'onere a carico del venditore di provare l'assenza di difetti di conformità si estende ad un periodo di due anni, in luogo dei sei mesi attuali.

Per quanto concerne i rimedi del consumatore per difetto di conformità al contratto, l'articolo 9 della proposta prevede una gerarchia di opzioni che, nell'ordine, comprendono la riparazione o sostituzione del bene e, ove ciò non sia possibile, la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto.

In proposito occorrerebbe valutare se la modifica prospettata, che sposta interamente sul venditore l'onere della prova, sia suscettibile di ingenerare una condizione di incertezza quanto agli obblighi a carico del venditore stesso, tale da disincentivare le vendite a distanza, compromettendo in tal modo l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del commercio transfrontaliero e alimentando, nel contempo, la crescita del contenzioso giudiziario.

L'articolo 13 prevede che il consumatore comunichi al venditore l'intenzione di recedere dal contratto mediante qualsiasi mezzo, quindi anche in forma non scritta, e il rimborso delle spese da parte del venditore avverrà entro 14 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Il consumatore dovrà restituire il bene entro 14 giorni dall'invio della stessa. L'articolo 14, infine, prevede che il termine per il diritto ai rimedi previsti è di due anni dal momento rilevante per la determinazione della conformità.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, fa presente preliminarmente che gli atti di cui le

Commissioni avviano oggi l'esame congiunto approfondiscono l'aspetto specifico del commercio elettronico nell'ambito della strategia volta a definire un mercato unico digitale in Europa. Osserva al riguardo che l'Italia è il Paese europeo con minori scambi nell'ambito del commercio elettronico, attestandosi dal 2012 al 2014 su una percentuale pari al 22 per cento. Sottolinea quindi la necessità di prevedere misure che incentivino e promuovano il commercio elettronico e lo sviluppo di strumenti digitali.

Segnala in primo luogo che un primo fattore imprescindibile per lo sviluppo del commercio elettronico, sia interno che transfrontaliero, è rappresentato dalla disponibilità di una infrastruttura informatica efficiente e, in particolare, di reti veloci e ultraveloci accessibili. Rileva che, per quanto riguarda la connettività, l'Italia risulta avere la seconda peggiore copertura dell'Unione, con solo il 36 per cento delle famiglie con una connessione veloce ad Internet. Con riferimento, in particolare, alla diffusione sul territorio della banda larga, rappresenta che l'Italia registra un consistente ritardo rispetto ai principali Paesi europei sia a livello quantitativo che qualitativo. Infatti solo il 3,6 per cento delle linee ha una velocità pari o superiore a 30 Mbps, a fronte di una media pari al 20 per cento di Germania, Francia e Regno Unito. Rileva quindi l'esigenza di procedere in tempi rapidi al rafforzamento e all'ammodernamento della rete infrastrutturale, presupposto indispensabile per uno sviluppo adeguato del commercio elettronico nel nostro Paese. A tal fine, ritiene necessario che si velocizzi l'attuazione della Strategia per lo sviluppo della banda ultralarga per recuperare il ritardo che caratterizza il nostro Paese.

Evidenzia, in particolare, che in Italia l'*e-commerce* sta prendendo forma soprattutto grazie all'enorme penetrazione della telefonia mobile, soprattutto di *smartphone*. Oltre un quinto della popolazione italiana, infatti, acquista tramite *smartphone* o tablet. Con un tasso di penetrazione della telefonia mobile pari al 159 per cento, uno dei più alti in Europa, e con un

tasso di penetrazione degli *smartphone* del 64 per cento, l'Italia è seconda soltanto al Regno Unito per il commercio online mobile nell'Unione europea. Osserva che la penetrazione della telefonia mobile in Italia rappresenta una risposta al ritardo che il nostro Paese registra sulla fibra ottica. Si tratta, quindi, di un potenziale da sfruttare anche se l'utilizzo degli *smartphone* non può far ritenere superata la necessità della realizzazione di reti cablate, che rimane la priorità.

Giudica importante, da questo punto di vista, anche la recente adozione da parte della Commissione europea di una proposta di decisione volta a rendere disponibile entro il 2020 la banda dei 700 MHz, allo scopo di migliorare l'accesso a Internet e contribuire proprio allo sviluppo di applicazioni transfrontaliere.

Con riferimento ai provvedimenti all'esame delle Commissioni, fa presente che si tratta di una comunicazione concernente i contratti nel settore digitale e di due proposte di direttiva, riguardanti, rispettivamente, la fornitura di contenuti digitali e le vendite a distanza di beni materiali.

Sottolinea che le misure proposte dalla Commissione europea intendono, da una parte, assicurare un elevato grado di protezione dei consumatori e, dall'altra, stimolare lo sviluppo del commercio informatico attraverso una completa armonizzazione delle norme. Così facendo, si prevede di accrescere la fiducia dei consumatori nei confronti delle vendite *online*, garantendo, al contempo, alle imprese certezza giuridica e un risparmio di costi per la gestione del commercio transfrontaliero.

Fa presente che negli ultimi anni il mercato del commercio elettronico europeo si è sviluppato molto rapidamente e potrebbe rappresentare uno dei principali motori della crescita dell'Unione europea. Tuttavia rileva che le potenzialità del settore non sono ancora sfruttate pienamente proprio a causa dell'eccessiva frammentazione ancora esistente. In particolare, si è registrato un aumento considerevole degli acquisti di beni e servizi attraverso Inter-

net da venditori al di fuori del proprio Paese di residenza, sul quale invita i colleghi a fare una riflessione. Le motivazioni principali del ricorso al commercio transfrontaliero sono state, infatti, i prezzi competitivi e un'offerta maggiore. Tuttavia, gli acquisti *cross-border* sono stati più elevati in Stati membri più piccoli con una limitata offerta interna *online*, mentre per quanto riguarda l'Italia, pur registrandosi un tendenziale aumento a partire dal 2012, la quota degli acquisti transfrontalieri *online* rimane ancora abbondantemente al di sotto della media dell'Unione europea. Osserva che uno degli ostacoli maggiori allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero è rappresentato dai prezzi e dalle condizioni praticate dagli operatori per la consegna dei pacchi. Le spese per la spedizione transfrontaliera di un pacco possono essere anche cinque volte più alte del loro equivalente nazionale. Spesso, peraltro, non vi è alcun legame tra il costo reale e i prezzi della consegna, perché uno stesso pacco può presentare spese di consegna diverse in base alla direzione del suo tragitto sulla medesima tratta. A titolo di esempio, riporta i dati elaborati in uno studio pubblicato dalla Commissione, dai quali risulta che per un pacco del peso di 2 kg dall'Austria all'Italia le spese per la consegna sono di 14 euro, mentre dall'Italia all'Austria le spese ammontano a 25 euro.

Giudica necessario, per altro verso, che si operi sul versante del miglioramento della sicurezza delle reti. Secondo un'indagine condotta da Eurostat, pubblicata lo scorso 8 febbraio, in occasione del *Safer Internet Day*, infatti, nel 2015 il 25 per cento degli utenti di Internet nell'Unione europea ha sperimentato problemi legati alla sicurezza, quali virus, abuso di dati personali, perdite finanziarie. Anche se il tasso è sceso rispetto al 2010, ciò ancora scoraggia alcuni consumatori dall'effettuare acquisti *online*. I dati di Eurostat mostrano anche che nel 2015 le preoccupazioni circa la sicurezza, nell'Unione europea, hanno scoraggiato il 19 per cento degli utenti di Internet dal procedere ad un acquisto *online*, il 18 per cento dal-

l'utilizzo di servizi bancari *online* e il 13 per cento dall'accesso tramite una connessione Wi-Fi al di fuori della propria abitazione. Appare del tutto evidente, quindi, la necessità di agire nell'ottica di rendere la navigazione in Internet meno vulnerabile e al riparo da attacchi ed abusi. In proposito, ricorda che è ancora in fase di esame presso i colegislatori europei la proposta di direttiva relativa alla sicurezza delle reti e dell'informazione, che secondo il programma della Commissione dovrebbe essere approvata entro la fine dell'anno.

Ciò premesso, ritiene che le proposte di direttiva all'esame delle Commissioni possano dare uno slancio importante al settore del commercio *online* transfrontaliero sia di contenuti digitali che di beni materiali. In particolare, per quanto riguarda la proposta di direttiva in materia di contratti di fornitura di contenuto digitale, rileva che allo stato attuale non ci sono rimedi specifici a livello di Unione europea per difetti del prodotto con contenuto digitale. In particolare, non è tutelato il diritto dell'utente nei confronti del professionista quando i prodotti, ad esempio, non possono essere scaricati, sono incompatibili con altri *hardware/software*, non funzionano correttamente o addirittura danneggiano il *computer*. Inoltre, l'utente non può incidere sul contenuto dei contratti relativi a detti prodotti, perché di norma sono contratti per adesione. Il contratto potrebbe limitare il diritto dell'utente in caso di malfunzionamento del prodotto oppure escludere il diritto al risarcimento dell'utente qualora il prodotto abbia causato danni al computer.

Evidenzia che, in base alla proposta della Commissione europea, la disciplina sarà applicabile ai contratti in cui la controprestazione a carico del consumatore consiste nel pagamento di una somma di denaro o in un corrispettivo non monetario, sotto forma di conferimento di dati personali o di altri dati. La proposta, inoltre, stabilisce la responsabilità del fornitore per qualunque difetto di conformità che si manifesti durante l'esecuzione del contratto e pone, in linea di principio, a carico del fornitore l'onere di provare che

il contenuto digitale fornito non presenta difetti di conformità. I rimedi previsti vanno, nell'ordine, dal ripristino della conformità entro un termine ragionevole, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto accompagnata dal rimborso del prezzo. Il fornitore risponde, comunque, di ogni danno patrimoniale all'ambiente digitale del consumatore causato dalla mancata fornitura del contenuto digitale o dal difetto di conformità. La proposta prevede inoltre che, nel caso in cui il fornitore intenda modificare le principali caratteristiche di operatività del contenuto digitale, il consumatore abbia diritto ad essere preventivamente informato e a recedere dal contratto senza oneri. Viene, infine, stabilito che nei contratti di fornitura di durata indeterminata o superiore a dodici mesi il consumatore ha diritto di recedere in qualunque momento dopo i primi dodici mesi.

Per i contratti di vendita *online* o comunque a distanza di beni materiali, fa presente che la proposta della Commissione europea rafforza il regime già definito a livello europeo, secondo un approccio di armonizzazione minima, dalla direttiva 1999/44/CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di con-

sumo. In particolare, viene fissato in due anni il periodo entro cui il consumatore può far valere nei confronti del venditore il difetto di conformità del bene acquistato, avvalendosi della presunzione che il difetto manifestatosi in tale periodo esistesse già al momento della consegna. Per quanto concerne i rimedi del consumatore per difetto di conformità al contratto, la proposta di direttiva prevede una gerarchia di opzioni che, nell'ordine, comprendono la riparazione o sostituzione del bene e, ove ciò non sia possibile, la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto. In conclusione, rileva che si tratta di una serie di azioni condivisibili che vanno nella direzione di una maggiore garanzia per il consumatore nel procedere verso acquisti *online*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il prossimo 3 marzo inizierà il ciclo di audizioni sugli atti in esame che si concluderà entro la prima decade di aprile.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 22

ALLEGATO 1 (*Subemendamenti all'emendamento 14.12 del Relatore*) 36

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) 42

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Testo unificato C. 3317 Coscia e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 35

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 45

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 35

ALLEGATO 4 (*Documento finale approvato*) 46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Emendamenti C. 3119-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 35

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 14.12 del relatore (*vedi allegato 1*). Avverte che la Commissione passerà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 1.8.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), preliminarmente stigmatizza il fatto che il relatore avesse già anticipato il parere contrario sul suo emendamento. Ritiene che tale emendamento costituisca un elemento essenziale all'interno del testo, perché inserisce il principio che non debba sussistere conflitto di interessi nel caso di coincidenza tra interessi pubblici e privati. In questo modo, si scongiura il rischio che il soggetto che si trovi in quelle situazioni non possa assumere decisioni.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che non inserire la coincidenza tra interessi pubblici e privati come norma di principio costituisca il minimo possibile. Fa al proposito l'esempio della coincidenza degli interessi privati e pubblici, con la prevalenza dei primi, che hanno condizionato l'azione di un ex Presidente del Consiglio.

Massimo PARISI (Misto-ALA-MAIE) fa osservare al collega Toninelli che quanto proposto dall'emendamento della collega Centemero non altera l'impianto della legge e che si tratta di una norma che si applica a tutti. Osserva che il provvedimento nel suo complesso costituisce ulteriore esempio della deriva di delegittimazione della politica e della limitazione della sua autonomia. Questo avrà come risultato una presenza parlamentare nelle prossime legislature non certo più elevata di quella attuale.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) fa rilevare al collega Toninelli che nel caso da lui citato, era noto a tutti il conflitto di interessi del soggetto in questione. Il vero problema sussiste quando il conflitto di interessi non è così evidente.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 1.8.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Rubinato 2.2 e Nuti 2.15, nonché dell'analogo emendamento Costantino 2.1, che affrontano il tema dell'estensione della regolamentazione del conflitto di interessi anche alle autorità indipendenti. Ritiene il tema rilevante. Infatti, accogliendo un invito che viene anche dalla sua parte politica, sta predisponendo un emendamento che presenterà per l'esame in Assemblea. Con questo emendamento, si uniformeranno le singole norme contenute all'interno delle diverse leggi istitutive delle autorità indipendenti, salvaguardando le norme più rigide e ponendo un tema come il controllo societario non presente all'interno delle leggi medesime.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea CECCONI (M5S), in qualità di cofirmatario, non accetta l'invito al ritiro dell'emendamento Nuti 2.15. Non mette infatti in dubbio la volontà del relatore, ma non è in condizione di giudicare un emendamento che ancora non ha visto. Sottolinea che la previsione dell'emendamento Nuti 2.15 era molto semplice e tesa a inserire nell'articolo 2 l'estensione del conflitto di interessi alle autorità indipendenti.

Giuseppe LAURICELLA (PD) desidera, in relazione a quanto anticipato dal relatore, avanzare un'ipotesi di lavoro. Si potrebbe infatti inserire nel testo una delega al Governo a redigere un testo unico sulla materia, anche con l'inseri-

mento delle norme su incandidabilità e ineleggibilità.

Danilo TONINELLI (M5S), in aggiunta a quanto affermato dal collega Cecconi, sottolinea che la normativa vigente prevede norme *ex post*, mentre con l'emendamento Nuti 2.15 si proponeva una forma di controllo preventivo del conflitto di interessi. Le due norme, quindi, non confliggono tra di loro. Ritene, infine, indispensabile il controllo preventivo proprio per evitare i casi di conflitto di interessi, eliminando la necessità di affrontarli quando già si sono verificati.

Massimo PARISI (Misto-ALA-MAIE), intervenendo sugli identici emendamenti Rubinato 2.2 e Nuti 2.15, si dichiara d'accordo sia sulla necessità di estendere l'applicabilità della legge anche ai componenti delle autorità amministrative indipendenti sia sulla necessità di approfondire la questione in Commissione, mentre, a suo giudizio, non ritiene opportuno votare una delega al Governo per la redazione di un testo unico, essendo questo un compito del Parlamento.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, rispondendo agli onorevoli intervenuti, osserva che l'ordinamento già prevede norme speciali che disciplinano la materia delle incompatibilità dei componenti le autorità indipendenti e il pericolo è che dalla sovrapposizione di disposizioni diverse possano insorgere difficoltà. Quanto alla delega per la redazione di un testo unico, auspica che sia la Commissione a proporre una norma da sottoporre all'Aula, che preveda l'estensione dei principi generali alle autorità per le quali non siano previste norme speciali.

Riccardo NUTI (M5S) osserva che la maggioranza intende disciplinare la materia del conflitto di interessi con riferimento solo a un numero minimo di casi rispetto a quelli che si verificano in Italia. Per tale motivo e per il fatto che è già passato un anno e mezzo da quando il problema è stato posto, per il Movimento

5 Stelle è inaccettabile la proposta di ritiro dell'emendamento avanzata dal relatore e dal Governo. Esorta pertanto i colleghi della Commissione ad approvarlo, eventualmente pensando a introdurre ulteriori modifiche in sede di esame in Assemblea.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) preannuncia il voto del gruppo di Forza Italia a favore degli identici emendamenti Rubinato 2.2 e Nuti 2.15, essendo preferibile che sia la Commissione ad approfondire il tema, vista la sua complessità.

Massimo PARISI (Misto-ALA-MAIE), ribadendo quanto già detto, afferma che si sarebbe aspettato una presa di posizione della Commissione sulla necessità di approfondire in questa sede il tema in esame.

Giuseppe LAURICELLA (PD) chiarisce di avere proposto la redazione di un testo unico di carattere meramente compilativo, escludendo, attraverso l'indicazione di principi e criteri direttivi stringenti, qualsiasi possibilità per il Governo di inserire norme innovative.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che i lavori della Commissione dovranno concludersi entro le 16. Fa presente che, in relazione all'andamento dei lavori medesimi, si riserva di convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le necessarie modalità di organizzazione del seguito dell'esame. Ciò anche alla luce del fatto che sarà necessario approfondire la tematica posta dal successivo articolo 14, che riguarda l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Danilo TONINELLI (M5S), in considerazione dell'importanza dei temi toccati dall'articolo 2 in discussione e dal successivo articolo 14, reputa inopportuno porre limiti al dibattito.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritiene opportuno proseguire la discussione sugli emendamenti accantonati riferiti all'arti-

colo 2 in Commissione e che il relatore presenti in questa sede il suo emendamento sulle autorità indipendenti.

Danilo TONINELLI (M5S) si dichiara d'accordo sia con la collega Centemero sulla opportunità della presentazione in Commissione del preannunciato emendamento del relatore ma non condivide l'affermazione del sottosegretario sulla difficoltà di coordinamento tra normativa generale e normative speciali che disciplinano il settore delle autorità.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Rubinato 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 2.15 e Costantino 2.1.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Nuti 3.3, in quanto il suo contenuto risulta assorbito dalla riformulazione dell'emendamento Nuti 5.38 che sarà esaminato successivamente.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea CECCONI (M5S) insiste nel chiedere che l'emendamento Nuti 3.3 sia messo ai voti, avendo un contenuto più specifico rispetto a quanto previsto nel testo del provvedimento in tema di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e Autorità nell'espletamento delle verifiche.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 3.3.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catalano 4.9; s'intende vi abbia rinunciato.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere

contrario, i presentatori dell'emendamento Costantino 4.4.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) chiede al relatore di chiarire la motivazione del suo parere contrario sul suo emendamento 4.4.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, precisa che, a suo avviso, il testo del comma 1 dell'articolo 4 non necessita di ulteriore specificazione, anzi la definizione dell'interesse economico privato, diretto e indiretto, potrebbe rendere più difficile la definizione del tipo di interesse che il provvedimento vuole colpire.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) dichiara di non condividere le motivazioni svolte dal relatore, in quanto il contenuto dell'emendamento a sua prima firma non è di carattere meramente formale. Prende atto del parere espresso, ma insiste perché venga messo in votazione.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene, come affermato dalla collega Costantino, che quello in discussione non sia un emendamento meramente formale; al riguardo ricorda la lunga discussione svoltasi in Commissione sul concetto di «interesse economico privato». Introdurre una specificazione ulteriore può rappresentare, a suo avviso, un elemento utile per l'Autorità chiamata all'applicazione della norma. Dichiara pertanto di non condividere l'invito al ritiro ovvero il parere contrario espresso dal relatore.

Riccardo NUTI (M5S) esprime perplessità sulle argomentazioni svolte dal relatore, evidenziando come la finalità dell'emendamento della collega Costantino è quella di rendere più chiara l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 4 e quindi rendere più agevole l'applicazione da parte dell'Autorità. Al riguardo ritiene che il relatore avrebbe potuto anche pro-

porre una diversa formulazione dell'emendamento al fine di migliorare il testo dell'articolo 4.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 4.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ceconi 4.13 resta accantonato, in quanto sarà esaminato unitamente agli emendamenti accantonati all'articolo 11 ed in particolare all'emendamento del relatore vertente sulla medesima materia.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Costantino 5.3.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) esprime apprezzamento per il parere favorevole formulato dal relatore sull'emendamento a sua prima firma 5.3.

La Commissione approva l'emendamento Costantino 5.3 (*vedi allegato 2*).

Francesco SANNA (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Nuti 5.38, del seguente tenore:

«Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base e nei limiti di convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.

6-*ter*. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.

6-*quater*. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali. ».

Andrea CECCONI (M5S), nell'esprimere apprezzamento per la riformulazione proposta dal relatore ed in particolare per la previsione di linee guida elaborate dal Garante per la *privacy*, chiede alcuni chiarimenti circa la necessità di prevedere un'apposita convenzione anche per l'accesso ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, rileva come l'Agenzia delle entrate gestisca dati sensibili non solo di carattere fiscale ma anche riguardanti dati relativi alla situazione bancaria e patrimoniale dei contribuenti. Ricorda come in occasione della scrittura della norma in materia di *spending review* sia stata prevista la stipulazione di un'analoga convenzione; non ritiene che la previsione di tale strumento possa essere giudicato come la volontà di limitare l'attività dell'Autorità, ma al contrario deve essere visto come un'opportunità per risolvere eventuali controversie.

Danilo TONINELLI (M5S), nel condividere la sostanza delle considerazioni svolte dal relatore, propone di eliminare dal comma 6-*bis* la previsione delle parole: « nei limiti » riferite alla convenzione da stipulare con l'Agenzia delle entrate.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, non riesce a comprendere del tutto l'obiezione sollevata dal collega Toninelli, ma ritiene che si possa trovare una formulazione diversa per superare i timori espressi dal gruppo di M5S.

Andrea CECCONI (M5S) propone di inserire al medesimo comma 6-*bis*, in luogo dell'espressione « dei limiti » le parole: « sulla base della disciplina ».

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO sottolinea come lo scopo della convenzione è proprio quella di definire condizioni e limiti, ma si dichiara disponibile a trovare la formulazione più chiara per soddisfare le esigenze avanzate dai colleghi dell'opposizione.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, nel ricordare come l'espressione prevista nella proposta di riformulazione dell'emendamento Nuti 5.38 sia stata suggerita dal Garante della *privacy*, propone un'ulteriore riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Riccardo NUTI (M5S) accetta l'ulteriore riformulazione del proprio emendamento 5.38, proposta da relatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'ulteriore riformulazione proposta dal relatore, ribadendo che la convenzione prevederà limiti e condizioni per l'accesso ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate.

La Commissione approva l'emendamento Nuti 5.38, così come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Nuti 5.38, come ulteriormente riformulato deve ritenersi assorbito l'emendamento Ferrari 5.16.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, propone una nuova formulazione degli emendamenti Fraccaro 5.34 e Giorgis 5.20.

Andrea GIORGIS (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore e chiede alla Commissione, prima della conclusione dell'esame del provvedimento, di approfondire una questione che giudica assai rilevante e cioè l'opportunità di estendere l'obbligo di pubblicazione dei dati anche ai congiunti entro il secondo grado di coloro che assumono incarichi di governo. Ciò per garantire un maggior grado di trasparenza. Sul punto chiede al

relatore e ai colleghi un supplemento di riflessione.

Danilo TONINELLI (M5S) giudica grave la mancata estensione dell'obbligo di trasparenza ai parenti dei titolari delle cariche di governo, ritenendo non accettabile il secondo periodo della riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Fraccaro 5.34, di cui è cofirmatario.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene non sia accettabile il secondo periodo della riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Fraccaro 5.34, di cui è cofirmatario, giudicando necessario che vi sia la massima trasparenza in relazione alla posizione dei titolari di cariche di governo e dei loro familiari. Fa presente, inoltre, che, a suo avviso, è stato un errore non prevedere, a monte, gli obblighi dichiarativi anche a carico dei familiari.

Riccardo NUTI (M5S) dichiara di non accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Fraccaro 5.34, di cui è cofirmatario, non condividendone il secondo periodo. Insiste, pertanto, per la votazione dell'emendamento Fraccaro 5.34.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, osserva che il testo unificato originariamente prevedeva la possibilità di rendere trasparenti le situazioni patrimoniali dei familiari dei titolari della carica di governo, precisando che tale opportunità tuttavia è stata espunta dal testo. Ritiene che ora si sia raggiunta una mediazione adeguata, dal momento che, qualora i familiari non acconsentano, l'autorità può svolgere d'ufficio le relative indagini anche nei loro confronti dei familiari, e la trasparenza sarà comunque assicurata nel caso di adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità.

Danilo TONINELLI (M5S) giudica grave escludere i familiari del titolare della carica di governo dall'ambito di applicazione del conflitto di interessi patrimoniale.

Giuseppe LAURICELLA (PD), condividendo la posizione del relatore, fa notare che la formulazione da lui proposta salvaguarda il titolare della carica di governo da azioni che potrebbero pregiudicarne la posizione.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 5.34. Approva l'emendamento Giorgis 5.20, così come riformulato (vedi allegato 2).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, precedentemente accantonate.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori dell'emendamento Centemero 6.38. Al riguardo, precisa che si riserva di presentare in Assemblea una proposta di modifica tesa ad affrontare la questione relativa alla possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale avverso le decisioni, anche endoprocedimentali, dell'Autorità, nell'ambito di un procedimento di cognizione sommaria accelerato. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori degli emendamenti Centemero 6.41, 6.39 e 6.40 e D'Ambrosio 6.19.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), illustrando il suo emendamento 6.38, ne raccomanda l'approvazione. Ritiene che la proposta di modifica preannunciata dal relatore sia troppo complessa, pur valutando positivamente che in essa si richiami l'esigenza di prevedere termini ridotti al fine di scongiurare intenti dilatori del ricorrente. In generale, ritiene che il provvedimento abbia un'impostazione volta a contemplare il conflitto di interessi in termini astratti, non garantendo uguaglianza nell'accesso alla vita politica.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 6.38.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) non accetta l'invito al ritiro dei suoi emendamenti 6.41, 6.39 e 6.40, che intervengono sul comma 11 dell'articolo 6. In particolare il 6.41 sopprime l'obbligo della comunicazione da parte dell'Autorità al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle Camere della mancata opzione. Non comprende, infatti, il motivo di tale comunicazione nel caso in cui i soggetti interessati non siano parlamentari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 6.41, 6.39 e 6.40.

Andrea CECCONI (M5S) in qualità di cofirmatario, non accetta l'invito al ritiro dell'emendamento D'Ambrosio 6.19. Si tratta infatti di una norma che, nel prevedere la nullità degli atti compiuta dal soggetto che non ha esercitato l'opzione, tutela la democrazia. Non comprende quindi la motivazione del parere contrario espresso dal relatore.

Emanuele FIANO (PD), nel replicare al collega Cecconi, osserva che nel testo la nullità degli atti è prevista dopo la comunicazione della mancata opzione alle alte cariche dello Stato e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Quindi, non solo si prevede la nullità, ma anche la sanzione pubblica della pubblicazione della mancata opzione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Ambrosio 6.19.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte di aver ritirato il proprio emendamento 8.9.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive gli emendamenti Famiglietti 9.10 e 9.11.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.10. Esprime parere

favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.11, qualora ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). In particolare accogliendo una richiesta dell'onorevole Famiglietti, ritiene opportuno che l'emendamento sia più correttamente posizionato all'interno del comma, 2 dell'articolo 9. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori dell'emendamento Centemero 9.21.

Emanuele FIANO (PD), in qualità di cofirmatario, riformula l'emendamento Famiglietti 9.11, così come proposto dal relatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.11, così come riformulato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara il voto contrario del suo gruppo all'emendamento Famiglietti 9.10.

La Commissione approva l'emendamento Famiglietti 9.10 (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Famiglietti 9.11, così come riformulato, osserva che si tratta di una delega in bianco all'Autorità a stabilire i criteri, non solo riguardo ai requisiti richiesti, ma anche alla determinazione del compenso del gestore. A suo avviso, si potevano richiamare i requisiti richiesti per altri gestori, come quelli dei beni confiscati. Riguardo alla retribuzione, ritiene che questa debba essere adeguata ma non sproporzionata.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, fa osservare alla collega Centemero che sono molti i provvedimenti che stabiliscono tariffe e compensi affidati, in virtù del loro carattere tecnico, al Governo o alle Autorità competenti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara di essere maggiormente preoccupata per la

delega in bianco che viene data all'Autorità per stabilire i requisiti.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa presente all'onorevole Centemero le peculiarità del ruolo dei gestori previsto dal testo in esame. Non si tratta di gestire l'ordinaria amministrazione, infatti, ma di affidare la gestione di entità complesse e variegata tra loro. Da qui la necessità di definire di volta in volta le capacità non solo gestionali ma anche tecniche del gestore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Famiglietti 9.11, come riformulato, osserva che, con riferimento a situazioni diverse, è sempre possibile individuare criteri comuni.

La Commissione approva l'emendamento Famiglietti 9.11 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo sul proprio emendamento 9.21, richiama quanto già detto in tema di Autorità.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 9.21.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori dell'emendamento Schullian 11.3, in quanto, a suo avviso, l'esigenza di conformare le previsioni del provvedimento agli statuti delle regioni ad autonomia speciale e, in particolare, delle Province autonome di Trento e Bolzano risulta già soddisfatta dalla nuova formulazione del testo del provvedimento. Inoltre, alla luce del contenuto del proprio emendamento 11.6 come riformulato, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori dell'emendamento Cecconi 4.13, precedentemente accantonato.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 11.3.

Danilo TONINELLI (M5S) afferma la volontà del Movimento 5 Stelle di insistere sulla votazione dell'emendamento Cecconi 4.13, in quanto, anche nel caso di conflitto di interessi, a loro avviso le Regioni a statuto speciale godono di un potere eccessivo e di privilegi non più giustificati.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 4.13.

La Commissione approva l'emendamento 11.6 del relatore (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine al coordinamento tra la nuova formulazione dell'emendamento Giorgis 5.20, approvato in precedenza, e gli emendamenti Centemero 5.44, Gasparini 5.15 e Fraccaro 5.26, anch'essi approvati, soppressivi del secondo periodo del comma 5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, replicando al collega Cecconi, fa presente che le disposizioni di cui alle proposte emendative da lui richiamate sono coordinate, poiché l'articolo 5, comma 5, primo periodo, contiene il riferimento alle dichiarazioni rese dai parenti entro il secondo grado.

Andrea CECCONI (M5S) invita la Commissione ad approfondire l'eventualità di inserire nel testo una norma di copertura finanziaria, al fine di evitare, in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, che si ripeta la decisione dell'Assemblea di rinviare in Commissione il provvedimento, come già accaduto un anno e mezzo fa. Chiede, inoltre, una breve sospensione per poter approfondire il contenuto del fascicolo dei subemendamenti presentati all'emendamento 14.12 del relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) si associa alla richiesta del collega Cecconi.

Danilo TONINELLI (M5S), dopo aver osservato la necessità di prevedere una norma di copertura finanziaria a fronte

dell'aumento del numero dei componenti dell'Autorità, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una relazione di minoranza.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) e Celeste COSTANTINO (SI-SEL) preannunciano la presentazione da parte dei propri gruppi di relazioni di minoranza.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 13.30.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti Centemero 0.14.12.11 e 0.14.12.18, nonché gli emendamenti Mazziotti Di Celso 14.9 e 14.10. Avverte, altresì che il relatore ha presentato il subemendamento 0.14.12.22.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14.12, di cui illustra il contenuto. Fa notare che tale proposta di modifica, in tema di elezione dei membri dell'Autorità, prevede una procedura volta al conferimento dell'elettorato passivo che richiede un *quorum* elevato, pari a due terzi. Nel riservarsi di valutare con più attenzione le proposte emendative presentate ai fini dell'espressione del parere, chiedendo a tal fine una breve sospensione dei lavori, osserva, fin da ora, che si dichiara disposto ad accogliere taluni dei suggerimenti indicati nelle proposte emendative, al fine di prevedere un *quorum* di elezione più equilibrato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta del relatore e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 14.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è stato ritirato il subemendamento Lauricella 0.14.12.21. Avverte che il relatore ha presentato il subemendamento 0.14.12.23.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime i pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 14. In relazione ai subemendamenti presentati all'emendamento 14.12 del relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Lauricella 0.14.12.1 e parere contrario sui restanti subemendamenti. Raccomanda l'approvazione dei propri subemendamenti 0.14.12.22 e 0.14.12.23, nonché l'approvazione del proprio emendamento 14.12. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Parisi 14.1 e Costantino 14.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nuti 14.7, qualora riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Toninelli 14.4, 14.5, 14.3 e 14.6.

La Commissione approva il subemendamento Lauricella 0.14.12.1 (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Artini 0.14.12.2; si intende che vi abbiano rinunciato.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il subemendamento Nuti 0.14.12.3, di cui è cofirmatario. Rileva che con l'emendamento presentato dal relatore si svisciva tutta la legge sul conflitto di interessi. Se infatti all'Autorità viene messo in mano tutto il controllo sul conflitto di interessi, è ovvio che i suoi membri dovrebbero essere totalmente imparziali e assolutamente non legati ai partiti. Con la norma del relatore che riscrive le modalità di elezione, questo non succederà. Si tratta, infatti, di un meccanismo di difficile comprensione giuridica che sembra volto unicamente a far sì che la maggioranza elegga tutti i candidati che desidera. L'unico modo per evitare ciò sarebbe prevedere un *quorum* alto, unica garanzia, come dimostrato dalla recente elezione di giudici della Corte costituzionale, per ottenere l'elezione di componenti del tutto imparziali. Serve a poco, a suo avviso, prevedere la maggioranza dei due terzi in Commis-

sione per la lista di candidati da presentare in Assemblea, perché ciò non garantisce assolutamente che in Aula la maggioranza non elegga quanti e quali candidati voglia. In conclusione, se la legge, pur da lui non condivisa, poteva servire da sufficiente deterrente per il conflitto di interessi, questo effetto è ora vanificato dalle modalità di elezione dell'Autorità di controllo disciplinate dall'emendamento 14.12 del Relatore.

Emanuele FIANO (PD), nel sottolineare che la logica che muove il gruppo del Movimento 5 Stelle è sempre quella di una divisione tra loro e gli altri, rileva che la finalità che si vuole perseguire con il meccanismo di votazione proposto dal relatore è in primo luogo quella di far sì che la lista dei candidati esca dalla Commissione solo con un accordo tra maggioranza e minoranze, proprio attraverso la previsione del *quorum* dei due terzi. Un altro obiettivo è quello di garantire la certezza che le minoranze eleggano membri indicati da loro, grazie al *quorum* per la votazione in Aula proposto, da ultimo, dal subemendamento del relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottolinea che i subemendamenti presentati da Forza Italia concordano in parte con le finalità del subemendamento Nuti 0.14.12.3. Ricorda, per prima cosa, che i compiti di controllo sul conflitto di interessi sono stati assegnati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla cosiddetta legge Frattini. La criticità maggiore dell'emendamento del relatore consiste, e in questo concorda con il collega Toninelli, nelle modalità di elezione che permetteranno alla maggioranza di eleggere solo i propri candidati. La norma, infatti, va letta in parallelo alla nuova legge elettorale e alla riforma costituzionale, che assegneranno una larghissima maggioranza alla Camera al vincitore delle elezioni e al Senato a chi ha la maggioranza nelle regioni. L'organo che si andrà ad eleggere ha un compito di grande importanza, dimostrato, come da lei già evidenziato, dalla delega in bianco che viene data

per la determinazione dei criteri di scelta del gestore e del suo compenso. In sostanza, coloro che dovranno controllare il Governo saranno eletti dalla maggioranza che sostiene lo stesso Governo e, quindi, dal controllato. Ritiene basso anche il *quorum* previsto dal subemendamento del relatore.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che la procedura prevista dall'emendamento 14.12 del relatore per la formazione in Commissione dell'elenco dei candidati a membri dell'Autorità, nonché quella prevista per la loro elezione in Assemblea non garantiscono l'indipendenza di tale organismo, favorendo piuttosto una mera spartizione politica.

Enzo LATTUCA (PD) dopo aver fatto notare che il mantenimento della durata di sette anni dell'incarico dei membri dell'Autorità fornisce già garanzie circa l'indipendenza di tale organismo, osserva che sia la procedura prevista in Commissione che quella di Assemblea assicurano un coinvolgimento ampio delle minoranze nella scelta dei componenti dell'Autorità. Fa notare che il *quorum* di un quinto previsto per l'elezione in Assemblea consente alla minoranza di scegliere quantomeno un membro dell'Autorità, mentre l'elevazione di tale *quorum* potrebbe nuocere alla stessa opposizione. Osserva che una soluzione ulteriore da prendere in considerazione potrebbe essere rappresentata dall'affidare al Presidente della Repubblica la scelta di tali membri.

Riccardo NUTI (M5S) fa presente che il suo gruppo non ne fa una questione di determinazione di *quorum*, bensì una questione di principio connessa all'esigenza di assicurare che i componenti dell'Autorità abbiano i requisiti di indipendenza necessari all'esercizio delle loro funzioni. Rileva che l'emendamento del relatore 14.12 non fa altro che garantire alla maggioranza di Governo di scegliere 3 componenti su 5, considerati entrambi i rami del Parlamento.

Andrea GIORGIS (PD) fa notare che l'emendamento 14.12 del relatore viene incontro alle esigenze della minoranza, dal momento che assicura un'ampia condivisione della scelta dei membri dell'Autorità in Commissione nel processo di formazione dell'elenco, garantendo poi in Assemblea, attraverso il *quorum* di un quinto, la possibilità per la minoranza di nominare almeno un componente. Ritiene che una ulteriore soluzione, volta a venire ancora più incontro alla minoranza, potrebbe essere rappresentata dalla riduzione del numero dei soggetti dell'elenco, che potrebbe essere ridotto da 12 a 10.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) giudica assurdo affidare a logiche di spartizione politica la scelta dei componenti di un'Autorità che dovrebbe essere terza ed indipendente. Giudica altresì grave che il soggetto che dovrebbe essere controllato nomini i componenti dell'Autorità che dovrebbe esercitare il controllo.

Andrea CECCONI (M5S) sottolinea che il tema in questione non è la tutela delle minoranze e neanche quello dello stallo del Parlamento per il mancato accordo tra maggioranza e opposizione. Ricorda che il suo gruppo ha contribuito a eleggere candidati della maggioranza solo quando è stato convinto di tali candidature, perché le riteneva imparziali. In questo modo, si è evitato il compromesso al ribasso che volevano altre forze politiche.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il problema del blocco del Parlamento è di natura politica. In Costituzione, quando si è previsto un *quorum* elevato, lo si è fatto in funzione dell'elezione dei candidati i più meritevoli. Se la politica è malata, non si possano per questo azzerrare regole come il *quorum* che sono fondamentalmente giuste. Sottolinea come sia difficile parlare di condivisione su una lista di dodici nomi.

La Commissione respinge il subemendamento Nuti 0.14.12.3.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.14.12.4. Sottolinea che nessun deputato della maggioranza nel corso del dibattito ha confutato le argomentazioni del gruppo del Movimento 5 Stelle. Ribadisce che in un elenco possono essere inseriti nomi buoni e nomi meno buoni, ma la vera scelta viene fatta in Assemblea dove la maggioranza può eleggere i candidati meno buoni.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) fa osservare al collega Fiano che sono in ballo due punti di vista totalmente differenti. Ribadisce che quando c'è coincidenza tra controllore e controllato, non può esistere una vera indipendenza dell'Autorità. Fa rilevare ai colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle che se non si vuole prevedere l'elenco proposto dall'emendamento del relatore, si dovrà valutare volta per volta la scelta del candidato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, desidera fare una breve riflessione, dato che ha presentato un emendamento con un meccanismo analogo a quello proposto dal relatore. Ritiene singolare la visione che si sta manifestando del rapporto tra maggioranza e opposizione. Il meccanismo proposto va proprio alla ricerca di una maggiore garanzia per una condivisione che non risponda a una logica spartitoria. Infatti, i candidati della lista possono essere sottoposti tutti singolarmente al veto dell'opposizione. Se si tratta di nomi inaccettabili, la lista non passa. La logica spartitoria dipenderà dunque dall'approccio dell'opposizione. Ricorda, inoltre, che l'esame in Commissione prevede il dibattito pubblico e che, in questo modo, i candidati saranno sottoposti a uno scrutinio maggiore di quello che avviene anche per alte cariche dello

Stato. Desidera far osservare alla collega Centemero che la legge Frattini ha previsto il controllo sul conflitto di interessi da parte dell'Antitrust in un momento in cui i Presidenti delle Camere, che dovevano nominare i membri di quell'Autorità, erano espressione dell'allora maggioranza.

Emanuele FIANO (PD) concorda con quanto affermato dal presidente. Osserva infatti che se i *curricula* presentati dai candidati non sono ritenuti idonei dai due terzi della Commissione la lista non sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea. Fa osservare ai colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle che il fatto che la maggioranza finirà con l'eleggere solo due membri, dovrebbe andare bene anche alle minoranze.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che la spartizione è sempre spartizione. Con questo meccanismo viene garantita alla maggioranza la certezza dell'elezione di due membri su tre e, paradossalmente, sarà l'opposizione costretta a trovare un accordo per ottenere l'elezione di un membro da lei ritenuto idoneo. Ribadisce, quindi, che in questo meccanismo la tutela delle minoranze non trova alcuno spazio.

Danilo TONINELLI (M5S) fa notare che il provvedimento non garantisce né tempi certi né trasparenza.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, si riserva di valutare la questione in sede di esame in Assemblea, ricordando in ogni caso che il Parlamento in tale materia vanta poteri di autorganizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Toninelli 0.14.12.4, 0.14.12.5 e 0.14.12.6.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.14.12.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Toninelli 0.14.12.7, 0.14.12.8 e 0.14.12.9.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.14.12.10.

La Commissione respinge il subemendamento Toninelli 0.14.12.10.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra il suo subemendamento 0.14.12.12.

La Commissione respinge i subemendamenti Centemero 0.14.12.12, 0.14.12.13 e il subemendamento Nuti 0.14.12.14.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Artini 0.14.12.15; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Toninelli 0.14.12.16.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Artini 0.14.12.17; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Centemero 0.14.12.19 e Cecconi 0.14.12.20 e approva subemendamento 0.14.12.23 del relatore (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S) intervenendo sul subemendamento 0.14.12.22 del relatore, esprime dubbi sulla copertura finanziaria individuata.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritiene che la copertura finanziaria indicata sia totalmente inadeguata.

Riccardo NUTI (M5S) ritiene che il subemendamento in esame sia una vera e propria presa in giro.

La Commissione approva il subemendamento 0.14.12.22 del relatore (*vedi allegato 2*) e approva l'emendamento 14.12 (*vedi allegato 2*), così come risultante dall'approvazione dei subemendamenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che s'intendono preclusi gli emendamenti Parisi 14.1 e Costantino 14.2.

Andrea CECCONI (M5S) accetta di riformulare l'emendamento 14.7, nei termini proposti dal relatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Nuti 14.7, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S) intervenendo sull'emendamento Toninelli 14.4, ne auspica l'approvazione. Fa notare che sarebbe stato opportuno espungere dal testo il riferimento anche agli avvocati.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, non condivide le osservazioni del deputato Cecconi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che la professionalità nel settore è comunque assicurata dai requisiti di indipendenza, competenza e professionalità previsti, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Nuti 14.7, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 14.4 e 14.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che s'intendono preclusi gli emendamenti Toninelli 14.3 e 14.6. Fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Testo unificato C. 3317 Coscia e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, dopo aver illustrato brevemente i contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione.

COM(2015) 240 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore Sisto, presenta una proposta di documento finale.

Il viceministro dell'interno Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sul documento finale.

La Commissione approva il documento finale *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamenti C. 3119-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che gli emendamenti 8-*quater*.300, 9.300, 15.300, 25-*sexies*.300 della Commissione e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.12 DEL RELATORE

ART. 14.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole: che le giustifica.

0. 14. 12. 1. Lauricella.

All'emendamento 14.12 del relatore, al comma 2-ter dopo le parole: di uno dei due rami del Parlamento aggiungere le seguenti: almeno cinque giorni prima della data in cui le Camere sono convocate per l'elezione.

0. 14. 12. 2. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al capoverso 2-quarter apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti periodi: Le Camere fissano una data per l'elezione dei membri dell'Autorità, non meno di trenta giorni prima della data stessa; i membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire

le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

0. 14. 12. 3. Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del medesimo comma.

Conseguentemente, al capoverso 2-quarter, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente periodo: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le

parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

0. 14. 12. 4. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del medesimo comma.

Conseguentemente, al capoverso 2-quarter, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il periodo seguente: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti; dopo la terza votazione sono sufficienti i tre quinti dei voti.;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti; dopo la terza votazione sono sufficienti i tre quinti dei voti.;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

0. 14. 12. 5. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del medesimo comma.

Conseguentemente, al capoverso 2-quarter, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il periodo seguente: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i tre quinti dei voti;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i tre quinti dei voti;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

0. 14. 12. 6. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter, sostituire le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma con le seguenti: entro quindici giorni prima della data fissata per la votazione di cui al comma seguente.

Conseguentemente, al capoverso 2-quarter apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i periodi seguenti: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter; le Camere fissano una data per l'elezione dei membri dell'Autorità, non meno di trenta giorni prima della data stessa.;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti; dopo la terza votazione sono sufficienti i tre quinti dei voti.;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto

indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti; dopo la terza votazione sono sufficienti i tre quinti dei voti.;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

0. 14. 12. 7. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter, sostituire le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma con le seguenti: entro quindici giorni prima della data fissata per la votazione di cui al comma seguente.

Conseguentemente, al capoverso 2-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti periodi: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter; le Camere fissano una data per l'elezione dei membri dell'Autorità, non meno di trenta giorni prima della data stessa.;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i tre quinti dei voti;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i tre quinti dei voti;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

0. 14. 12. 8. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sostituire le parole da: che fino alla fine del comma con le seguenti: che, dopo averli auditi in seduta pubblica,

li eleggono con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni della Camera e del Senato procedono, rispettivamente, alla nomina di tre e due membri dell'Autorità.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-quater.

0. 14. 12. 9. Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Cecconi.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter, sostituire le parole da: che, fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti: . Le Commissioni possono audire, in seduta pubblica, i candidati, in particolare in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dalla legge per la carica. I membri sono eletti dalle Commissioni con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Tre sono eletti dalla Commissione competente della Camera, due dalla rispettiva Commissione del Senato.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-quater.

0. 14. 12. 10. Cecconi, Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.

Conseguentemente, al capoverso comma 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun deputato esprime il voto indicando al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati;

2) sostituire il quarto periodo con il seguente: Ciascun senatore esprime il voto indicando al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica.

0. 14. 12. 11. Centemero.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.

Conseguentemente, al capoverso comma 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun deputato esprime il voto indicando al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati;*

2) *sostituire il quarto periodo con il seguente: Ciascun senatore esprime il voto indicando al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica.*

0. 14. 12. 12. Centemero.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.

0. 14. 12. 13. Centemero.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sostituire le parole da: formano fino alla fine del capoverso con le seguenti: eleggono i membri dell'Autorità. Tre componenti sono eletti dalla competente Commissione della Camera dei deputati, due dalla rispettiva Commissione del Senato.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-quater.

0. 14. 12. 14. Nuti, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

All'emendamento 14.12 del relatore, al comma 2-ter sostituire le parole: di dodici

e di otto soggetti con le seguenti: di dieci e di sei soggetti.

0. 14. 12. 15. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

All'emendamento 14.12 del relatore, sostituire il capoverso 2-quater con il seguente:

« 2-quater. Con la medesima maggioranza, le Commissioni procedono, dopo aver audito i candidati in seduta pubblica, ad eleggere i membri dell'Autorità. Le Commissioni della Camera e del Senato procedono, rispettivamente, alla nomina di tre e due membri dell'Autorità. ».

0. 14. 12. 16. Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Cecconi.

All'emendamento 14.12 del relatore, al comma 2-quater, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: Il Senato della Repubblica elegge sostituire la parola: due con la seguente: tre.

0. 14. 12. 17. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun deputato esprime il voto indicando al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

Conseguentemente, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ciascun senatore esprime il voto indicando al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica.

0. 14. 12. 18. Centemero.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun deputato esprime il voto indicando al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati.

Conseguentemente, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ciascun senatore esprime il voto indicando al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica.

0. 14. 12. 19. Centemero.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sopprimere le parole: Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo;

b) al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti *con le seguenti:* ottengono i due terzi dei voti;

c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; *e sostituire le parole:* hanno ottenuto il maggior numero di voti *con le seguenti:* ottengono i due terzi dei voti.

0. 14. 12. 20. Cecconi, Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-quater, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Le votazioni della Camera dei deputati e del Senato non sono valide se non partecipa ad entrambe almeno la maggioranza assoluta dei relativi componenti.

0. 14. 12. 21. Lauricella.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-quater, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché non inferiore ad un quinto dei componenti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-quater, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché non inferiore ad un terzo dei componenti.

0. 14. 12. 23. Il Relatore.

All'emendamento 14.12 del relatore, aggiungere le seguenti parti consequenziali:

« Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte nell'ambito del bilancio dell'Autorità, che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

4. L'articolo 23, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso ».

0. 14. 12. 22. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: due membri *con le seguenti:* quattro membri.

Conseguentemente, sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:

2-ter. Le candidature a membro della Autorità, corredate del curriculum professionale che le giustifica, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e di otto soggetti.

2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma *2-ter*. Ciascun

deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, di

dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.

14. 12. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275
Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339
Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche se cessate nei precedenti dodici mesi.

5. 3. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.

6-ter. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.

6-quater. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al con-

flitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

5. 38. *(Ulteriore nuova formulazione)* Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ovvero dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, sono pubblicate a condizione che vi abbiano acconsentito.

5. 20. *(Nuova formulazione)* Giorgis.

ART. 9.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:

L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso. A tal fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti.

9. 11. *(Ulteriore nuova formulazione)* Famiglietti, Fiano.

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: può conferire con la seguente: conferisce.

Conseguentemente, al medesimo comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si applica l'articolo 6, comma 13.

9. 10. Famiglietti, Fiano.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: ai principi del con le seguenti: ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le norme del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

11. 6. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 14.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole: che le giustifica.

0. 14. 12. 1. Lauricella.

All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-quater, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché non inferiore ad un quinto dei componenti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-quater, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché non inferiore ad un terzo dei componenti.

0. 14. 12. 23. Il Relatore.

All'emendamento 14.12 del relatore, aggiungere le seguenti parti consequenziali:

« Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte nell'ambito del bilancio dell'Autorità, che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

4. L'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso ».

0. 14. 12. 22. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

Conseguentemente, sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:

2-ter. Le candidature a membro della Autorità, corredate del curriculum professionale che le giustifica, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e di otto soggetti.

2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso

l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.

14. 12. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: notoria indipendenza inserire le

seguenti: e di specifica competenza e professionalità.

14. 7. *(Nuova formulazione)* Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

ALLEGATO 3

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3317 recante « Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria »;

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono riconducibili alle materie « ordinamento della

comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni nonché alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240 final).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM (2015) 240 final);

preso atto del parere approvato il 28 luglio 2015 dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

premesso che:

L'Unione europea si trova ad affrontare una crisi migratoria senza precedenti: secondo i dati forniti dal Commissario per la migrazione, la cittadinanza e gli affari interni Avramopoulos, nel corso dell'audizione svolta, l'11 dicembre 2015, dinanzi alle Commissioni affari costituzionali riunite del Senato e della Camera dei deputati, il numero degli attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell'Unione europea – dal gennaio 2015 – è di circa 850.000 migranti;

le pressioni migratorie hanno assunto proporzioni straordinarie soprattutto per quei Paesi che, come l'Italia, costituiscono il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di impegno nelle operazioni di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di protezione internazionale, sia nelle rispettive capacità di accoglienza;

il Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 e il Parlamento europeo, con la risoluzione del 29 aprile 2015 « sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'Unione europea in materia di migrazione e asilo », erano già pervenuti a un consenso politico in merito alla necessità di agire rapidamente per salvare vite umane e rafforzare l'azione dell'Unione in questo ambito, invitando la Commissione europea a presentare un'agenda ambiziosa in materia di migrazione, che tenesse conto di tutti gli aspetti del fenomeno;

il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato l'« Agenda europea sulla migrazione » (COM(2015) 240), con l'intento di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi in atto nel Mediterraneo e di indicare quelle iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di gestire il fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti,

valutate le azioni immediate proposte nell'Agenda e intese a:

salvare vite umane in mare, attraverso il potenziamento delle capacità e dei mezzi delle operazioni congiunte di Frontex, Triton e Poseidon;

combattere le reti criminali di trafficanti, attraverso operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e un migliore utilizzo e scambio di informazioni fra gli Stati;

attivare il sistema di risposta di emergenza, previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la ricollocazione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale, quale misura temporanea che dovrebbe tuttavia pervenire a un sistema permanente di ricollocazione;

trovare un approccio comune per aiutare gli sfollati con evidente bisogno di protezione internazionale, in particolare attraverso un programma di reinsediamento dell'Unione europea, la creazione di un centro pilota multifunzionale in Niger e l'assegnazione di 30 milioni di euro ai programmi di sviluppo e protezione regionale;

aiutare gli Stati membri in prima linea, attraverso l'istituzione di un nuovo metodo basato sui « punti di crisi » e la mobilitazione di 60 milioni di euro in finanziamenti di emergenza;

considerato che:

l'Agenda appare apprezzabile perché ispirata ad un approccio « olistico », che intende affrontare contestualmente e in termini coerenti tutti i diversi profili del fenomeno, individuando le misure utili, sia a breve termine sia negli anni a venire, per gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto;

in questo quadro, va salutato con favore il potenziamento delle operazioni coordinate da Frontex (il cui mandato è stato anche ampliato), Triton e Poseidon, le cui risorse sono state triplicate e la cui durata è stata prolungata a tutto il 2016;

le stesse considerazioni valgono, più in generale, con riferimento alle iniziative assunte per rafforzare il controllo delle frontiere esterne e contrastare le reti criminali dei trafficanti, con particolare riguardo all'operazione EUNAVFORMED, fermo restando che il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne deve essere in ogni caso condotto senza pregiudicare la tutela dei diritti fondamentali delle persone e senza rinunciare all'*acquis* di

Schengen, elemento imprescindibile per la realizzazione di uno spazio comune europeo;

sono stati opportunamente incrementati i Fondi AMIF (asilo, migrazione, e integrazione) e il Fondo ISF (sicurezza interna) a valere sul bilancio dell'Unione europea, con particolare riferimento al sostegno ai Paesi membri più esposti ai flussi migratori;

la gestione efficace del problema non può che prevedere la piena collaborazione tra l'Unione europea e alcuni Paesi situati ai suoi confini, più direttamente investiti dai flussi migratori; in questa logica si colloca la decisione di sostenere finanziariamente la Turchia e altri Paesi confinanti con la Siria, da cui attualmente proviene il flusso più ingente di profughi;

analogamente, meritano una valutazione positiva le iniziative volte a realizzare la ricollocazione e il reinsediamento di una parte dei profughi allo scopo di distribuire i relativi oneri in termini più equi tra i diversi Stati membri, in coerenza con i principi di solidarietà e di corresponsabilizzazione che, in base alle disposizioni dei Trattati, devono ispirare la politica europea in materia di asilo e migrazione;

la crisi migratoria ha evidenziato molti dei limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui essa attualmente dispone e che l'Agenda ha, pertanto, opportunamente ribadito la necessità di un nuovo approccio strategico a medio e lungo termine, basato su quattro principali linee di azione: la lotta alla migrazione irregolare, la sicurezza delle frontiere esterne, una politica comune europea di asilo forte, una nuova politica di migrazione legale;

l'attuale contesto appare critico sotto molteplici aspetti, in considerazione, ad esempio, delle decisioni assunte da alcuni Stati membri, orientate a limitare il transito dei migranti attraverso le proprie frontiere e quindi in parziale contraddi-

zione rispetto alle determinazioni assunte con l'Agenda europea e con gli atti successivi volti ad attuarla, nonché alle difficoltà relative alla ricollocazione e al collocamento dei richiedenti protezione internazionale;

risulta drammaticamente indebolita – fino al punto di essere messa in discussione – la stessa tenuta del sistema di libera circolazione all'interno del cosiddetto « spazio Schengen », che rappresenta uno degli *acquis* fondamentali del processo di integrazione comunitaria;

preso atto delle misure che, in attuazione dell'Agenda, sono state finora adottate dalla Commissione europea e largamente dibattute nelle sedi istituzionali europee, nonché all'interno dei singoli Stati membri, in particolare:

valutate in particolare le seguenti proposte legislative, attualmente al vaglio delle istituzioni europee;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione in caso di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450);

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicuri, ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452);

visti gli articoli 77, 78, 79 e 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, evidenziata l'esigenza di offrire pieno sostegno alle iniziative e alle pro-

poste adottate dalla Commissione europea nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, in particolare:

giudicata con favore, la proposta della Commissione europea per un meccanismo permanente di ricollocazione, condividendo l'obiettivo generale di fornire all'Unione un solido strumento per gestire in modo strutturale ed efficace le situazioni critiche nel settore dell'asilo e, in particolare, l'intento di garantire, da un lato, in situazioni di crisi, un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri per numeri elevati di richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, la corretta applicazione del sistema Dublino, compresa la piena protezione dei diritti dei richiedenti protezione internazionale;

preso atto dell'adozione della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601, che, che hanno consentito l'avvio del meccanismo di ricollocazione, di fronte ai flussi migratori senza precedenti che continuano ad aumentare in Italia e in Grecia;

preso atto dell'esigenza di intraprendere ogni iniziativa utile per valorizzare il ruolo e le funzioni delle Agenzie europee competenti in materia di asilo e migrazione, quali EASO (Ufficio europeo per l'asilo), Frontex (Agenzia per il coordinamento della sorveglianza alle frontiere) e FRA (Agenzia per i diritti fondamentali),

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) siano sostenute le proposte tese ad una revisione del regolamento Dublino, prevedendo un sistema vincolante di ripartizione delle quote quale criterio base per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale, al fine di assicurare una gestione più ordinata degli ingressi regolarizzati, ispirata alla mas-

sima collaborazione e alla integrazione delle conoscenze dei diversi soggetti e delle strutture e commisurata alle esigenze e ai margini effettivi di assorbimento di ciascun Stato membro;

b) al fine di assicurare una effettiva attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1061 si valuti l'opportunità di sollecitare, con maggiore urgenza e nelle opportune sedi, la notifica da parte di tutti gli Stati membri delle capacità di accoglienza rese disponibili per ospitare le persone ricollocate, anche attraverso la designazione, se del caso, di funzionari di collegamento per la ricollocazione da inviare in Italia e in Grecia, favorendo altresì una rivalutazione dei criteri prescelti per individuare i richiedenti bisognosi di protezione internazionale da ri-

collocare al fine di renderli più rispondenti alle esigenze di tali Paesi;

c) si prenda in considerazione l'esigenza di ampliare le competenze dell'EASO (Ufficio europeo per l'asilo), incrementandone le risorse, affinché esso diventi il perno della politica di asilo europea, in vista di una piena coerenza nelle procedure e nei criteri adottati per il riconoscimento dello *status* di rifugiati;

d) ai fini del rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e del contrasto al traffico di esseri umani, appare opportuno che si proceda alla realizzazione di un sistema europeo di guardie di frontiera, che tragga origine dal potenziamento e dall'evoluzione dell'Agenzia Frontex, nei termini indicati dalla Commissione europea con la proposta del 15 dicembre 2015.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	58

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016. (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017). (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	62

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, sugli Stati generali dell'esecuzione penale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	56
ALLEGATO 3 (<i>Nota della Presidente della Commissione, onorevole Donatella Ferranti</i>)	64

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 febbraio 2016. — *Presi-
denza del presidente Donatella FERRANTI.*
— *Interviene il sottosegretario di Stato alla
Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

La seduta comincia alle 14.05.

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia
di difesa legittima.**

C. 2892 Molteni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato 1*). Invita, pertanto, il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, rileva che alcuni degli emendamenti presentati alla proposta di legge a sua firma offrono importanti spunti di riflessione, sui quali

ritiene opportuno effettuare un approfondimento. Anche tenuto conto del fatto che è stato richiesto al Primo Presidente della Corte di Cassazione di far conoscere alla Commissione le sue valutazioni in merito all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in relazione all'istituto della legittima difesa, con particolare riferimento agli articoli 52, secondo comma, 55 e 59 del codice penale, nonché alla luce dei rilievi emersi nel corso delle audizioni, rappresenta, pertanto, la necessità che la Commissione disponga di un congruo lasso di tempo per valutare le predette proposte emendative, richiedendo il differimento dell'avvio dell'esame in Assemblea.

Daniele FARINA (SI-SEL), nel ricordare che il suo gruppo parlamentare ha presentato numerose proposte emendative al provvedimento in titolo, molte delle quali soppressive, concorda con la richiesta del relatore, rilevando l'opportunità che l'esame in Assemblea sia differito di sei od otto mesi.

Walter VERINI (PD), nel concordare con la richiesta del relatore, ritiene che l'esame del provvedimento in Assemblea debba essere differito di dieci o quindici giorni, per consentire alla Commissione di effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

Piero LONGO (FI-PdL), nel sottolineare la particolare delicatezza del tema in discussione, relativamente al quale è necessario individuare un punto di equilibrio tra beni giuridici contrapposti non omogenei, si associa alle considerazioni dei colleghi ritenendo opportuna una ulteriore riflessione.

Antonio MAROTTA (AP), nell'auspicare che si possa addivenire all'approvazione di un testo il più possibile condiviso, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, dichiara di condividere la richiesta del relatore.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) si associa alle osservazioni dei colleghi circa l'oppor-

tunità di chiedere un breve differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), a nome del suo gruppo parlamentare, ritiene condivisibile la richiesta di differimento formulata dal relatore.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel ringraziare la Commissione per il proficuo lavoro svolto nel corso delle audizioni, che hanno consentito di individuare i più rilevanti profili di criticità dell'attuale formulazione dell'articolo 52 del codice penale, concorda con il relatore in merito all'opportunità di effettuare sulla materia i necessari approfondimenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto della richiesta del relatore Molteni, condivisa all'unanimità dai gruppi parlamentari, comunica che sarà inviata alla Presidenza della Camera dei deputati una richiesta di differimento dell'inizio dell'esame del provvedimento in titolo in Assemblea di almeno due settimane, al fine di poter meglio approfondire le tematiche poste dagli emendamenti presentati, nonché di valutare le osservazioni che saranno trasmesse dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in merito all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di legittima difesa.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016.
(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017).
(15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2016.

Michela MARZANO (PD) propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che in caso di approvazione della proposta della relatrice, la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle non sarà posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di Delegazione europea 2015)».

Al riguardo, fa presente che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Quest'ultima ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, procedendo allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale, precedentemente prevista, in due distinti provvedimenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Ricorda che il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540). Il disegno di legge consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. In particolare, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 di-

rettive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, sono previsti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con legge di delegazione europea 2014 (legge. N.114 del 2015, articolo 1 e allegato B) – per il recepimento di una direttiva. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive.

Segnala che la direttiva 2011/91/UE non risulta inserita negli allegati A e B, in quanto la disposizione di delega legislativa è contenuta all'articolo 4 del disegno di legge.

Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, fa presente che l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, per i quali non sono già previste sanzioni. La necessità della disposizione, analoga a quella contenuta nelle precedenti leggi di delegazione europea, discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell'Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), la disciplina sanzionatoria deve essere prevista da una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi. La necessità della disposizione, analoga a quella contenuta nelle precedenti leggi di delegazione europea, discende dal fatto che, sia nel caso del-

l'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell'Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), la disciplina sanzionatoria deve essere prevista da una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi. Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù della delega conferita dal richiamato articolo 2 è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 33 della legge n. 234 del 2012.

Rammenta che l'articolo 3 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, con le procedure previste all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. Nella relazione illustrativa si fa presente che per l'attuazione delle disposizioni del regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste consistenti nel rilascio di autorizzazioni, nei controlli doganali, nell'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, nella stesura di piani di azione sui vettori nonché nella definizione di disposizioni procedurali. Inoltre, il regolamento n. 1143/2014 prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

Fa presente che l'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio. La disposizione di delega è volta all'adeguamento della normativa nazionale ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il comma 2 dell'articolo 4 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega. In particolare, la lettera *a*) dispone la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti. Quanto alla lettera *b*), vi si prevede la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che uniformerà a livello statale l'irrogazione delle sanzioni, evitando le difformità interregionali attualmente lamentate.

Segnala che l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che – nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990 – provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Per quanto concerne i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati dal Governo in sede di attuazione della delega, il comma

2 (lettere *a*)-*g*) indica una serie di ulteriori principi direttivi specifici. In particolare, le lettere *a*) e *b*) del comma 2 fanno riferimento alla necessità di adeguare la normativa nazionale a taluni regolamenti CE/UE concernenti i prodotti e le tecnologie a duplice uso, le sanzioni in materia di embarghi commerciali, l'esportazione di materiali proliferanti. Nello specifico la lettera *a*) prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, per i quali si intendono i prodotti (inclusi il *software* e le tecnologie) che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. La medesima lettera *a*) richiama poi la necessità di adeguamento della normativa nazionale agli ulteriori regolamenti (UE) n. 599/2014 e n. 1382/2014 – che modificano entrambi il regolamento (CE) n. 428/2009. La successiva lettera *b*) dispone che la delega sia esercitata al fine di adeguare l'ordinamento nazionale anche al regolamento (CE) n.1236/2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e al successivo regolamento di esecuzione (UE) n.1352/2011. Per quanto concerne, poi, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, del commercio di determinati merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, il criterio direttivo di cui alla lettera *f*), oltre a precisare che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, stabilisce, altresì, il rispetto dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96. Reca, infine, disposizioni di carattere sanzionatorio anche l'ultimo dei criteri direttivi previsto dalla

lettera g) del comma 2 dell'articolo 6. Tale lettera prevede, infatti, l'adozione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive (embarghi commerciali), adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Rammenta che l'articolo 8 prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Tra i principi e i criteri direttivi specifici di delega previsti dalla disposizione in esame segnala, in particolare, la previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento. Nell'operare la scelta tra il tipo di sanzione, e nel determinarne l'entità, il Governo dovrà tener conto dei principi generali in tema di sanzioni per violazione della disciplina dell'Unione europea, dettati dall'articolo 32, comma 1, lettera d) e dall'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012.

Segnala che l'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di delegazione europea 2015, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali. Agli Stati membri è richiesto di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macroprudenziale come obiettivo, di cui la raccomandazione fissa finalità e caratteri fondamentali, nonché di istituire un'autorità nazionale responsabile per tale attività. Con la disposizione in esame, in particolare, si dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.

Il comma 2, lettere a) - m), contiene i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che riflettono – come indicato nella relazione illustrativa – i principi concordati nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con le autorità di vigilanza nazionali (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP). In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo deve prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalle autorità rappresentate nel Comitato, ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore. Negli altri casi, si chiarisce che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi informativi una sanzione amministrativa pecuniaria, tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a euro cinquemila e un massimo non superiore a cinque milioni di euro.

Ricorda che l'articolo 10 del disegno di legge individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Al comma 2, lettere a) - g), si prescrive che il Governo emani a tal fine un decreto legislativo, secondo principi e criteri direttivi specifici, tra cui:

- individuare la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quali autorità competenti a svolgere i compiti e le funzioni (anche di indagine e vigilanza regolamentare) individuati dal regolamento n. 751 del 2015;

- razionalizzare l'impianto sanzionatorio in tema di servizi di pagamento al dettaglio, anche omogeneizzandolo con quanto previsto dal testo unico bancario, alla luce della riforma del sistema sanzionatorio apportata dal decreto legislativo

n. 72 del 2015 e in particolare differenziando il trattamento di persone giuridiche e persone fisiche.

In particolare, la lettera *f*) del comma 2 chiarisce che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: la sanzione applicabile alle società o agli enti deve essere compresa tra un minimo di 30 mila euro e un massimo del 10 per cento del fatturato; la sanzione applicabile alle persone fisiche deve essere compresa tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.

La lettera *g*) prescrive l'introduzione di procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti.

Fa presente, infine, che l'articolo 14 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della « quarta direttiva antiriciclaggio » – direttiva UE 2015/849 – e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017. Il comma 1 prevede che il Governo eserciti la delega, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, emanando uno o più decreti legislativi per attuare organicamente la direttiva (UE) 2015/849 e per adeguare il quadro normativo italiano al regolamento UE 2015/847. Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega, tra i quali segnalo, in particolare, quello contenuto alla lettera *h*). La predetta lettera contiene, nel rispetto del principio del *ne bis in idem* e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva, una serie di principi e criteri direttivi diretti a introdurre modifiche al decreto legislativo n. 231 del

2007 (di attuazione della precedente direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e a ogni altra disposizione in materia. La lettera *i*) prevede, inoltre, che, per non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo, – sentito il Garante dei dati personali, possano essere stabilite limitazioni al diritto di accesso ai dati personali garantito dall'articolo 7 del Codice della *privacy*, il decreto legislativo n. 196 del 2003.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Ministro della giustizia Andrea Orlando ed i sottosegretari di Stato alla giustizia Gennaro Migliore e Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, sugli Stati generali dell'esecuzione penale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Andrea ORLANDO svolge una relazione sugli Stati generali dell'esecuzione penale.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S), Walter VERINI (PD), Nicola MOLTENI (LNA), Gaetano PIEPOLI (DeS-CD), Antonio MAROTTA (AP), Stefano DAMBRUOSO (SCpI) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti il Ministro Andrea ORLANDO.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringraziando il Ministro gli consegna una nota relativa ai progetti di legge esaminati dalla Commissione Giustizia ed approvati dalla Camera, che si trovano all'esame del Senato (*vedi allegato 3*), e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa
legittima. C. 2892 Molteni.****EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sopprimerlo.

1. 8. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 52. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa ».

1. 9. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituirlo con il seguente:

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 52-bis. – (*Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati*). – Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:

a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;

b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni

invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

1. 26. Gregorio Fontana, Gelmini, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 52, comma 1, del codice penale, sono aggiunte infine le seguenti parole « , tenuto conto delle circostanze di cui all'articolo 61, n. 5 ».

1. 1. Amoddio.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 52, comma 2, del codice penale, dopo le parole « mezzo idoneo » sono inserite le seguenti: « , anche per respingere l'ingresso mediante violenza o la minaccia dell'uso di armi da parte di una o più persone, ».

1. 2. Morani.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 52 del codice penale, la lettera *b)* del comma 2 è soppressa ».

1. 20. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo ».

2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto ».

1. 29. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 59 del codice penale è aggiunto il seguente comma: « Nei casi previsti dall'articolo 52, secondo comma, la punibilità è sempre esclusa quando l'errore sulla situazione di pericolo o sui limiti imposti dalla necessità è conseguenza del grave turbamento psichico determinato dal comportamento della persona contro cui è diretto il fatto, salvo che l'offesa cagionata risulti manifestamente sproporzionata ».

1. 24. Ermini.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 59 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il se-

guente: « Nei casi dell'articolo 52, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore, riferito alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, è stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.

1. 3. Dambruoso, Verini, Marotta, Ermini, Amoddio, Morani.

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 52 del codice penale, al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o che il fatto sia stato commesso per concitazione o paura ».

1. 27. Gelmini, Gregorio Fontana, Sarro.

Al comma 1 premettere il comma:

« 01. Dopo il primo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa, rivolta all'integrità ed incolumità fisica della persona e sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa o sia rivolta con violenza o minaccia ad offendere, ovvero con l'uso di armi ovvero da parte di persona travisata, o da un gruppo di persone ».

1. 25. Turco.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 52 del codice penale, al secondo comma, lettera *b)*, le parole: « , non vi è desistenza e » sono soppresse.

1. 28. Gelmini, Gregorio Fontana, Sarro.

Al comma 1, capoverso articolo 52, dopo le parole: che compie inserire le seguenti: in misura proporzionata.

1. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo le parole: compie un atto, *inserire le seguenti:* che non sia sproporzionato all'offesa.

1. 22. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo le parole: compie un atto, *inserire le seguenti:* idoneo a contrastare l'offesa, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa,.

1. 23. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso articolo 52, sostituire la parola: l'ingresso con la seguente: l'intrusione.

1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 52, sostituire le parole: contro la volontà del proprietario *con le seguenti:* contro la volontà di chi ne ha la legittima disponibilità.

1. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: violenza o minaccia di.

1. 16. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, sostituire le parole: violenza o minaccia di uso di armi *con le seguenti:* uso di violenza alle persone e di armi.

1. 18. Sannicandro, Daniele Farina.

Sopprimere le parole da: o in ogni altro luogo *fino alla fine del periodo.*

1. 17. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso articolo 52, sostituire le parole: un'attività commer-

ciale, professionale o imprenditoriale *con le seguenti:* un'attività commerciale, professionale, imprenditoriale o di qualunque altra natura purché legittima.

Conseguentemente, all'articolo 52 del codice penale, al terzo comma, sostituire le parole: un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale *con le seguenti:* un'attività commerciale, professionale, imprenditoriale o di qualunque altra natura purché legittima.

1. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: se, legittimamente presente in tali luoghi e in caso usi un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, che non sia sproporzionato alla stessa.

1. 10. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: , a condizione che non esistano altre possibilità di reazione non violenta per evitare la minaccia.

1. 11. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nei casi in cui non esistano altre possibilità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

1. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso sussista il concreto pericolo per l'incolumità personale propria o altrui.

1. 13. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando non vi sia desistenza.

1. 14. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

1. 15. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora sussista il rap-

porto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo.

1. 21. Sannicandro, Daniele Farina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
L'uso dell'arma da parte della persona ingiustamente offesa non può mai ritenersi difesa legittima quando intervenga successivamente al tentativo di allontanamento o di fuga da parte dell'aggressore dai luoghi indicati.

1. 19. Daniele Farina, Sannicandro.

ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2016
(COM(2015)610 final).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) (15258/15).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,
premessi che:

la relazione in oggetto è redatta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012. La norma prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione che comprenda: gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire in tema di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, con particolare e specifico rilievo alle prospettive e iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi o a documenti di consultazione dell'Unione europea; infine le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea;

l'esame congiunto della Relazione programmatica in esame, e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro della Commissione europea, costituiscono uno degli strumenti principali dell'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia;

l'obiettivo finale della relazione dovrebbe essere quello di concorrere a de-

finire una cornice strategica coerente per la politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee di intervento, la cui realizzazione può andare anche oltre l'anno di riferimento dei documenti al nostro esame. Idealmente il Parlamento dovrebbe essere coinvolto al fine di identificare un piano comune e condiviso dell'azione italiana nel contesto UE;

la competenza della commissione è relativa al diciannovesimo capitolo che ha ad oggetto:

la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa identificando quattro ambiti prioritari in particolare per dare attuazione alle linee strategiche adottate dal consiglio europeo nel giugno 2015 evidenziando il legame funzionale con gli obiettivi di crescita economica e stabilità a proseguire il dialogo politico con i paesi terzi, nell'ottica di rafforzare la cooperazione e nel contrasto di reati gravi e di promuovere contestualmente il pieno rispetto dei diritti fondamentali;

l'approvazione del pacchetto sulla protezione dei dati da parte del legislatore europeo;

la prosecuzione dei negoziati in materia di cooperazione giudiziaria civile, con particolare riguardo alla adozione del

regolamento sulla abolizione della legalizzazione dei documenti pubblici ai fini della loro circolazione in ambito europeo e all'*iter* legislativo europeo del mercato unico digitale del nuovo regolamento « Bruxelles II bis »;

la prosecuzione dei negoziati in materia di cooperazione giudiziaria penale con particolare riguardo all'avanzamento dei negoziati sulla procura europea e dal raggiungimento di un accordo soddisfacente sulla proposta di Direttiva in materia di garanzie procedurali per i minori;

la approvazione del pacchetto relativo alla protezione dei dati;

rilevato che:

gli orientamenti e gli obiettivi del Governo sono indicati nel complesso in modo generico, il che non ne consente, di fatto, un esame approfondito;

per quanto concerne nello specifico gli impegni del governo in materia di giustizia:

in relazione alla protezione dei dati e allo scambio e al trattamento dei dati personali all'interno di procedimenti promossi davanti alle autorità giudiziarie e di polizia, con l'intento di bilanciare il massimo grado di protezione con la necessità di assicurare un processo decisionale efficiente, si segnala che manca, ancora una volta, il benché minimo riferimento alla modalità con cui si intende raggiungere l'obiettivo prefissato. Inoltre, l'impegno è nuovamente disatteso posto che rientrava nelle proposte da attuare già del 2015. Inoltre poi si fa riferimento ad un atteggiamento « flessibile » che l'Italia assumerà il che consiste una dichiarazione d'intenti eccessivamente vaga e priva di contenuto;

in relazione al diritto penale per la proposta avanzata da tempo di istituire una cosiddetta Procura Europea che avrebbe poteri investigativi, di raccolta

delle prove, di garanzie difensive per i soggetti sottoposti alle sue indagini ed ancora di controlli giurisdizionali sui suoi atti nonché il compito, unitamente alle autorità degli Stati membri, di investigare, perseguire e assicurare alla giustizia gli autori di reati che ledono il bilancio dell'Unione europea, e che sarà essenziale per intensificare l'efficacia della lotta contro tali crimini, è da segnalare che, allo stato dei fatti, l'Italia continua a non essersi attivata concretamente per la modifica e l'accesso dello strumento fondamentale nella raccolta dati di persone condannate o sottoposte ad indagini quale quello del casellario;

in relazione al diritto civile e, quindi, all'impegno per giungere alla conclusione, tra l'altro, del negoziato sulla semplificazione dell'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'UE e sull'eliminazione delle relative formalità di autenticazione, che dovrebbe consentire di agevolare la libertà di circolazione e di stabilimento per cittadini ed imprese, riducendo i costi ed i tempi attualmente necessari per l'autenticazione dei documenti pubblici da presentare presso uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati, allo stato continua a non essere portato a compimento quanto oggetto della programmazione del 2015;

L'Italia è carente nel recepimento (due, nel corso degli anni, le procedure di infrazione aperte contro il nostro Paese a riguardo) della direttiva del 2004/80, laddove questa impone che ciascun Stato membro realizzi « un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti ». Sistema che, ad oggi, è previsto nel nostro ordinamento solo per le vittime di mafia, terrorismo e usura e nella relazione non vi è alcun punto volto alla creazione di una dotazione finanziaria iniziale per un fondo a ciò finalizzato,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, sugli Stati generali dell'esecuzione penale.**NOTA DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE,
ONOREVOLE DONATELLA FERRANTI**PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
GIUSTIZIA ALL'ESAME DEL SENATO

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano – (S. 1052).

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

Approvato dalla Camera il 19 settembre 2013.

C. 559 Bolognesi.

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

Approvato dalla Camera il 24 settembre 2014.

C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2044 Carfagna, C. 2123 Governo e C. 2407 Gebhard, C. 2517 Fabbri.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.

Approvato dalla Camera il 24 settembre 2014.

C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, e C. 2767 Pagano.
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Approvato dalla Camera il 24 marzo 2015.

C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Approvato dalla Camera il 9 aprile 2015.

C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.

Disposizioni in materia di azione di classe.

Approvato dalla Camera il 3 giugno 2015.

COMMISSIONI II e III.

C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

Approvato dalla Camera il 3 giugno 2015.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Approvato dalla Camera il 18 giugno 2015.

C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

Approvato dalla Camera il 24 giugno 2015.

C. 1129 Molteni.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Approvato dalla Camera il 29 luglio 2015.

C. 2798 Governo, C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Approvato dalla Camera il 23 settembre 2015.

C. 2874, approvata dal Senato.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

Approvato dalla Camera il 13 ottobre 2015.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Approvato dalla Camera l'11 novembre 2015.

COMMISSIONI II e IX

C. 3169-B.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Approvato dalla Camera il 21 gennaio 2016.

COMMISSIONI II e XI (Giustizia e Lavoro pubblico e privato)

C. 3365 Businarolo, C. 1751 Businarolo e C. 3433 Ferranti.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.

Approvato dalla Camera il 21 gennaio 2016.

COMMISSIONI II e III

C. 3303-A Governo.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 Governo.

Approvato dalla Camera il 28 gennaio 2016.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	67
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb. C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE:

Comunicazioni del presidente	73
------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio – Relazione favorevole</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	80

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica. (15258/15) (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	75
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	76

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	79

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 5 febbraio scorso è entrata a far parte della Commissione l'onorevole Paola PINNA (PD), a cui formula auguri di buon lavoro. Comunica, inoltre, che a far data dal 13 febbraio scorso l'onorevole Vincenzo AMENDOLA (PD) ha cessato di far parte della Commissione e che a partire dalla medesima data è entrata a far parte della Commissione l'onorevole Marietta TIDEI (PD). Anche a nome dei colleghi commissari, ringrazia il collega Amendola per il lavoro proficuo svolto e dà il benvenuto alla collega Tidei.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb. C. 3345 Pannarale.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco CASSANO (PD), *relatore*, segnala che il provvedimento in titolo si è caratterizzato per un *iter* parlamentare lungo e travagliato, avviato il 4 novembre 2015 dopo l'esito negativo dell'esame da parte dell'Aula del progetto di legge presentato dal deputato Brescia come primo firmatario C. 1990 sull'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Ricorda che il gruppo di maggioranza ha, quindi, elaborato una propria proposta legislativa che, senza eliminare i contributi pubblici all'editoria, ha inteso razionalizzarli, ridisegnando il quadro normativo di un settore attraversato da una grave crisi nelle vendite e, conseguentemente, nei livelli occupazionali, come evidenziano i dati disponibili e riferiti al 2013 sulla riduzione di circa il 26 per cento degli introiti pubblicitari per l'editoria cartacea.

Ricorda, inoltre, che, come richiamato ad avvio dell'esame in sede referente, il tema dell'editoria si connette alla fondamentale libertà d'informazione, di cui all'articolo 21 della Costituzione, cardine di ogni sistema democratico, alla sua trasparenza e pluralismo. In tale direzione muove, pertanto, l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e il conferimento di deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Ciò premesso, rappresenta che i profili di competenza della nostra Commissione si rinvergono nel contesto della delega conferita al Governo all'articolo 2 del nuovo testo in esame per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali,

per l'innovazione del sistema distributivo, per il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché per misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.

Infatti, nel contesto dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la lettera b), punto 2), dell'articolo 2 indica il mantenimento del finanziamento « delle imprese editrici di quotidiani e di periodici in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero ». Precisa che si tratta di una nozione più ampia rispetto a quella inizialmente contemplata dalle proposte di legge presentate e dello stesso nuovo testo base, adottata a seguito dell'approvazione in Commissione Cultura di un emendamento presentato dai colleghi del Partito Democratico eletti nella circoscrizione « Estero » onorevoli Porta, Fedi, Farina, Garavini, La Marca e Tacconi.

La modifica apportata al nuovo testo rende il testo del provvedimento coerente con la legislazione vigente che articola le diverse tipologie già beneficiarie dei contributi nei « quotidiani italiani editi e diffusi all'estero » e nelle « imprese editrici di periodici italiani pubblicati all'estero, nonché di pubblicazioni editate in Italia e diffuse prevalentemente all'estero ». La nuova formulazione contribuisce, inoltre, ad esplicitare il ruolo del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il cui concerto sarà adottato il decreto legislativo attuativo della delega, secondo quanto era già previsto dal successivo comma 3.

Conclude sottolineando che il settore dell'editoria italiana all'estero e per l'estero ha già registrato un impulso positivo nella presente legislatura con l'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2016 che, per l'anno in corso, ha integrato di 650 mila euro lo stanziamento già previsto relativo all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, che prevede contributi pari a due milioni di euro per la stampa italiana all'estero e per l'estero. Si tratta di un segnale di un'at-

tenzione nuova e rafforzata nei confronti delle nostre comunità di connazionali all'estero, per le quali l'informazione e l'editoria in lingua italiana costituiscono un fondamentale fattore identitario e di legame con il nostro Paese, oltre che uno strumento efficace di promozione della nostra cultura nel mondo.

Per tali ragioni propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Carlo SIBILIA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo per ragioni connesse al suo impianto complessivo, ritenendo incompatibile in via di principio un'informazione plurale e indipendente con l'istituto del contributo pubblico, esposto al condizionamento partitico e governativo. I casi notori di salvataggi di testate giornalistiche, come nel caso de l'Unità, hanno dimostrato inoltre che il meccanismo della contribuzione pubblica ha come conseguenza l'imputazione ai contribuenti delle perdite economiche del settore. Si tratta di una battaglia che vede impegnato il Movimento Cinque Stelle fin dall'inizio che si impegna, anche grazie al proprio impegno in sede di Commissione di vigilanza sulla RAI e con l'istituzione di piattaforme virtuali, ad informare i cittadini sullo sbilanciamento in termini di percentuali di esposizione mediatica che vede favoriti agli esponenti della maggioranza di governo. Ciò premesso, considera il provvedimento in titolo in linea con la logica appena descritta e in antitesi con le proposte avanzate dal suo gruppo sull'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Tale posizione si rafforza ulteriormente se si considera la fruibilità di soluzioni tecnologiche, soprattutto grazie alla rete *web* o ai cosiddetti *social network*, idonee a semplificare le strutture tradizionali e a ridurre i costi di produzione dei programmi. Si tratta, a suo avviso, di un comparto che deve reperire sul mercato le proprie fonti di finanziamento, senza intrusioni di carattere statale, anche al fine di superare una concezione dell'informazione che guarda ai cittadini come a meri soggetti

passivi. Oggi gli utenti esprimono un approccio attivo rispetto alle diverse fonti d'informazione, tradizionale e *online*, e ciò anche perché i giornali tradizionali riferiscono opinioni e non più fatti oggettivi, con ciò portando la qualità dell'intera informazione europea ai più bassi livelli registrabili in Europa.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto) solleva talune riflessioni sulle norme del provvedimento in tema di trattamenti pensionistici per i giornalisti e ciò in connessione all'esigenza di sostenere il giornalismo *free lance* e autonomo rispetto alle grandi testate. Tale riflessione si applica anche all'informazione *online*, laddove i maggiori portali editoriali sono di proprietà privata e soggetti a meccanismi di intermediazione non trasparenti a cui è sempre di più affidato il controllo sull'accesso alla rete da parte dei giornalisti. Ritiene che tali questioni riguardino anche l'editoria rivolta all'estero, ai fini della norma richiamata dal relatore e preannuncia pertanto un voto di astensione del suo gruppo qualora il parere della Commissione non tenga conto dei rilievi testé sollevati.

Marco FEDI (PD) ritiene che le questioni richiamate dal collega Quintarelli abbiano portata generale e non siano pertinenti rispetto alle parti di competenza di questa Commissione, contenute nel provvedimento.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA sottolinea il valore della natura parlamentare delle proposte di legge in esame, ascrivibili ad un'iniziativa assunta dalla maggioranza e dall'opposizione. A suo avviso, i temi richiamati dal deputato Sibilia rivestono valore centrale, riguardando il rapporto tra politica ed editoria, oltre a fondamentali principi costituzionali. Considera, infine, l'emendamento approvato in Commissione cultura rispetto all'articolato di competenza di questa Commissione conforme allo spirito della nostra Costituzione e alla sensibilità che la nostra rete all'estero dimostra col proprio

lavoro quotidiano rispetto alla libertà e al pluralismo dell'informazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo è fissato alle ore 11.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in titolo sottolinea che esso rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento del nostro ordinamento all'ordinamento dell'Unione europea: secondo l'assetto delineato dalla legge n. 234 del 2012, che ha attuato una profonda riforma delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione – con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

In questa legislatura, grazie alle innovazioni apportate dalla riforma del 2012, è stato quindi possibile accelerare il percorso di recepimento della normativa dell'Unione, garantendo l'attuazione in via legislativa di oltre cento direttive (117, quelle attuate al 31 gennaio 2016), alcune delle quali (oltre 20) erano contenute nei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012,

di cui era stata avviata l'istruttoria parlamentare nella precedente legislatura, ma che non erano state approvate.

Ricorda, prima di passare ad una breve illustrazione dei contenuti del disegno di legge e segnatamente delle disposizioni di rilievo per la III Commissione, che nei giorni scorsi, è stato presentato presso l'altro ramo del Parlamento – il disegno di Legge europea 2015 (S. 2228), di cui il Senato dovrebbe iniziare l'esame nei prossimi giorni.

Il provvedimento in titolo, attualmente all'esame della XIV Commissione in sede referente, consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. In particolare, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di otto direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei. Inoltre, sono previsti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015, articolo 1 e allegato B) – per il recepimento di una direttiva. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, una e sei direttive. L'articolo 1, comma 1 del provvedimento reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla normativa generale in materia. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Il comma 3, infine, di-

spone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Particolare rilievo assume, in relazione alle competenze della III Commissione, l'articolo 5, comma 1, che detta un principio e criterio di delega aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge di delegazione europea 2015 per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi.

Il principio e criterio di delega è inteso ad assicurare, in sede di attuazione della direttiva (che dovrà essere effettuata entro il 1° maggio 2018), che la promessa di restituzione dei costi sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva, abbia efficacia di titolo esecutivo in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.

Rileva che tale previsione rappresenta l'estensione di quanto già previsto per i prestiti con promessa di restituzione erogati da uffici consolari italiani a nostri connazionali in base al comma 2 dell'ar-

articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari.

La direttiva 2015/637 ha un campo di applicazione piuttosto ampio: si stima infatti che circa 7 milioni di cittadini europei si trovino a viaggiare o a vivere in paesi terzi nei quali il loro Stato di appartenenza non è in grado di fornire assistenza consolare.

Tale assistenza può concernere l'espletamento di semplici pratiche consolari, l'assistenza in caso d'incidenti o perfino in caso di gravi crisi politiche nel paese terzo che consiglino la pronta evacuazione dei cittadini europei.

Si tratta di un intervento normativo pienamente auspicabile, poiché amplia la tutela dei cittadini europei all'estero: alla luce di queste considerazioni, annuncia la presentazione di una proposta di relazione favorevole sul provvedimento al nostro esame.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA segnala le 91 procedure di infrazione che coinvolgono il nostro Paese, per le quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in nessuno modo figura quale Amministrazione capofila. Sottolinea il valore della legge di delegazione europea come strumento utile al recepimento diretto delle direttive e che ha permesso al nostro Paese di risolvere e scongiurare contenzioso con la Commissione europea. Auspica, pertanto, un rapido iter di esame, al fine di non vanificare lo sforzo profuso da Governo e Parlamento per dare piena attuazione al diritto europeo e anche per non compromettere l'entrata in vigore della norma di stretta competenza di questa Commissione, che corrisponde alla difesa di nostri interessi di carattere nazionale.

Carlo SIBILIA (M5S) ritiene doveroso cogliere l'opportunità di questa seduta per affrontare una riflessione che non trova spazi adeguati nelle aule parlamentari. Il provvedimento in titolo affronta in una prima parte una congerie di materie disomogenee, su cui infatti devono espri-

mersi tutte le Commissioni permanenti, per poi soffermarsi all'articolo 9 in un articolato ampio che appare essere una riforma del nostro sistema bancario e per il quale non sussistono esigenze di urgenza, considerato che il tempo per il recepimento della direttiva è fissato al giugno del 2017. Si interroga, pertanto, sul ruolo che la stessa maggioranza parlamentare intende esercitare rispetto ad un provvedimento visibilmente scritto al di fuori degli apparati istituzionali nazionali e sul quale gli stessi eurodeputati non hanno esercitato alcuna funzione di controllo. Prendendo spunto da questa riflessione, rileva come la questione « *Brexit* » altro non rappresenta se non l'esigenza incompressibile, riconosciuta dal Governo britannico, di ridare ruolo ai cittadini e al nostro stesso modello di democrazia. Ritiene apprezzabile l'impegno di Cameron a rivendicare un ruolo per i propri cittadini nel meccanismo decisionale europeo e deludente che il Presidente Renzi non abbia invece a cuore nella stessa misura la sovranità del popolo italiano o ritenga di avere minore forza contrattuale.

Laura GARAVINI (PD), nel ritenere il Governo meritevole di elogio per la tempestività nella presentazione del provvedimento in titolo, che consente all'Italia di allinearsi nel recepimento del diritto dell'Unione europea, evitando ulteriori procedure di infrazione e danni economici da ciò derivanti, rimarca con dispiacere che i colleghi del Movimento 5 Stelle – pur, per ragioni anagrafiche, appartenendo ad una generazione che dovrebbe dirsi beneficiaria dei vantaggi del processo di integrazione europea – non riconoscano il valore straordinario dell'Unione europea e manifestino ammirazioni per un leader politico come Cameron che, cedendo al populismo di destra, appare concorrere al rischio di disintegrazione dell'Unione europea. Stigmatizza anche il fatto che tale atteggiamento sia tenuto in occasione della discussione di veri e propri atti dovuti da parte del Governo e del Parlamento italiano, quali appunto quelli in titolo.

Maria Edera SPADONI (M5S), replicando alle osservazioni della collega Garavini e rivendicando il proprio autentico spirito europeista, evidenzia che la questione non è essere a favore o contro l'Europa in generale, bensì il potere muovere una critica profonda all'attuale modello di Europa. Nel ricordare la vicenda della Grecia, lasciata « morire » dall'Europa cosiddetta solidale, osserva che non è un'affermazione di stampo populista sostenere che un'Europa di tale tipo non funziona più. Rammentando altresì di appartenere alla cosiddetta « generazione Erasmus », che ha pur apprezzato e beneficiato dei vantaggi dell'integrazione europea e del connesso interscambio culturale, rileva come la sua generazione oggi cerchi il proprio futuro al di fuori dell'Unione europea e sia quanto mai necessario fare un discorso serio su un'Europa davvero solidale, vicina ai bisogni dei popoli, e non più solo un'Europa burocratica e vessatoria, come nel caso, ad esempio, dell'ultima normativa comunitaria che permetterà, dal 18 febbraio, un prolungamento irragionevole delle ore di servizio previste per i piloti civili e gli assistenti di volo, con conseguenze facilmente immaginabili.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) coglie l'occasione delle sollecitazioni mosse dalla collega Garavini per ribadire il carattere antitetico e alternativo del Movimento 5 Stelle rispetto alle altre formazioni politiche, con particolare riferimento al Partito Democratico. Per quanto sia possibile che i voti di maggioranza e di opposizione sporadicamente convergano su taluni temi, invita il Presidente Renzi e i colleghi del partito di maggioranza a non « tirare per la giacchetta » il suo gruppo al fine di ottenere un più ampio consenso su provvedimenti come quello in titolo o per sopperire a contraddizioni all'interno della stessa maggioranza.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rimarca la portata delle parole del deputato Di Battista rispetto al dibattito in corso presso l'Aula del Senato.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) ribadisce ancora una volta quanto le posizioni del suo gruppo sia nettamente opposte a quelle della maggioranza.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), invitando i colleghi del Movimento a Cinque Stelle a restare sul merito degli atti in titolo, pur registrando le allusioni del collega di Battista rispetto ad altro tema in discussione presso il Senato, si associa alle parole della collega Garavini evidenziando il ruolo positivo del provvedimento per il recepimento delle direttive e, quanto ai temi di competenza, per il ruolo positivo dell'Europa rispetto ad un tema di interesse delle nostre rappresentanze diplomatiche e per la tutela degli interessi italiani all'estero.

Manlio DI STEFANO (M5S), nell'osservare che in Commissione si registra spesso la stessa retorica diffusa nel Paese, fornisce precisazioni in merito a quanto avvenuto in Senato sulla posizione tenuta dal Movimento Cinque Stelle – sulla quale erano state espresse riserve, in chiave ironica, da parte dei colleghi della Commissione – sul provvedimento sulle unioni civili, specificando che gli ostacoli allo stesso sono imputabili non alla posizione tenuta dal suo gruppo presso l'altro ramo del Parlamento, bensì a dinamiche interne alla maggioranza.

Francesco MONACO (PD), riportando il dibattito sul provvedimento in titolo, giudica assai pertinente l'intervento iniziale del collega Sibilia che coglie una questione politica di prima grandezza, con particolare riferimento al problema dei rapporti tra legislazione interna e legislazione comunitaria, considerata nelle sue due fasi, « ascendente » e « discendente », alle dinamiche tra Consiglio europeo, Commissione europea e Parlamento europeo e, da ultimo al rapporto tra Governo e Parlamento italiani. Nell'invitare, tuttavia, a considerare gli atti in titolo come atti dovuti, perché tendenti ad evitare l'avvio di procedure di infrazione per inadempimento da parte dell'Unione verso l'Italia,

prende atto dell'esistenza di una divergenza di fondo nella considerazione del ruolo degli Stati nazionali e del loro rapporto con l'Unione, tra il suo gruppo e il Movimento 5 Stelle. Ritiene, peraltro, doveroso che in questa fase il discorso sull'Unione europea sia al centro dell'agenda politica, ritenendo sproporzionato il peso di questi temi rispetto alla portata del provvedimento in esame, che configura una sorta di atto dovuto. Indubbiamente il nostro Paese ha scommesso sulla cessione di quote di sovranità a favore dell'Unione europea e cerca adesso la ragione profonda di quella scelta alla luce della fase critica in atto nei rapporti con Bruxelles. Esorta, tuttavia, i colleghi del M5S a fare propria una visione che contempli il principio della continuità dello Stato e dell'unicità della Repubblica italiana, che rappresenta l'orizzonte istituzionale all'interno del quale tutte le forze politiche operano. Non è da escludere, infatti, che il M5S possa ritrovarsi ad esercitare responsabilità di governo, con la conseguente necessità di operare per il recepimento di direttive risalenti ad amministrazioni precedenti. Conclude invitando i colleghi a porre i temi qui sollevati nel dibattito odierno, previsto in Assemblea.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.05.

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE
DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE**

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazioni del presidente.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che il Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile è stato convocato al fine di ribadire il proposito di svolgere l'audizione del Viceministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro, al fine di acquisire elementi di informazione utili in riferimento all'attuazione della legge n. 125 del 2014, recante la disciplina generale della cooperazione per lo sviluppo, e ciò anche in vista della predisposizione delle linee guida triennali per la cooperazione italiana.

Nel riaffermare l'importanza del tema della riforma della cooperazione allo sviluppo in relazione ad un settore di attività da molti anni tra i più rilevanti nell'ambito della politica estera italiana e della proiezione internazionale del nostro Paese, ritiene opportuno che il Comitato sia posto nelle condizioni di disporre di tutti gli elementi di conoscenza idonei a delineare un quadro di trasparenza in merito alle destinazioni dei fondi stanziati per le finalità previste dalla disciplina della cooperazione allo sviluppo, anche al fine di portare a conoscenza dell'opinione pubblica tale quadro, attraverso l'attività del Comitato. Reputa dunque l'audizione del Viceministro Giro un'occasione di chiarimento e approfondimento estremamente significativa nello sviluppo del ricordato processo conoscitivo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) condivide il richiamo della presidente Spadoni sull'urgenza di un'interazione con il Viceministro competente per la cooperazione internazionale nel quadro di un impegno istruttorio su diversi temi, quale ad esempio la salute globale. Auspica che la Commissione possa al più presto esaminare il provvedimento relativo alle linee guida triennali per la cooperazione, per il quale il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti è fissato per la fine del mese di marzo.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, concorda con le richieste della collega Quarta-pelle Procopio e, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti sul provvedimento in titolo.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA condivide la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.45.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
– È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

(COM(2015)610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017)
– Portare avanti l'agenda strategica.

(15258/15).

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 2 febbraio scorso.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sui provvedimenti in titolo (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA concorda.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.50.**Sui lavori della Commissione.**

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avendo ricevuto richiesta in tal senso dal collega Censore, propone che la Commissione svolga dapprima l'esame del disegno di legge C. 3301, per poi procedere all'esame dei successivi argomenti già previsti all'ordine del giorno.

La Commissione acconsente.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, Rileva che l'intesa – già ratificata dalla Mongolia – è finalizzata a consolidare le relazioni ed il dialogo politico con il Paese asiatico attraverso un partenariato di ampia portata strategica, con particolare riferimento ai comparti del commercio e degli investimenti, dello sviluppo sostenibile, dell'istruzione e della giustizia, osserva che essa rappresenta il frutto di un negoziato piuttosto rapido, e che tale accordo, che si affianca a quello già vigente in materia di scambi e cooperazione economica, costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità

strategiche, stanti anche i suoi rapporti con la Cina e la Russia, destinato altresì ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.

Passando all'illustrazione del contenuto, evidenzia che il testo, che consta di 65 articoli, suddivisi in nove titoli, definisce preliminarmente la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, prevedendo fra l'altro un impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, per la piena operatività della Corte penale internazionale e in materia di lotta al terrorismo. I titoli II e III dettano norme rispettivamente in materia di cooperazione bilaterale, regionale e internazionale e di sviluppo sostenibile, prevedendo fra l'altro l'introduzione in Mongolia di norme e standard comuni europei, l'impegno per approfondire la collaborazione nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, nonché strategie per promuovere lo sviluppo umano, sociale e la tutela dell'ambiente. Il titolo IV è finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali, a migliorare il sistema degli scambi multilaterali e a consentire migliori condizioni di accesso ai rispettivi mercati. Alcuni articoli sono dedicati alla collaborazione doganale, alla incentivazione ai flussi di investimento, all'applicazione delle norme sulla concorrenza e all'apertura dei mercati degli appalti. Nel quadro della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, il titolo V si occupa di migrazione, lotta agli stupefacenti, contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo. Il titolo VI disciplina la cooperazione in altri settori, fra cui i servizi finanziari, la politica industriale, la cooperazione scientifica e tecnologica, l'energia e l'ambiente. Seguono poi norme sugli strumenti di cooperazione finanziaria, prevedendo anche un impegno della Banca europea degli investimenti.

Da ultimo, nota che il titolo IX reca le disposizioni finali dell'accordo, prevedendo una clausola evolutiva per il possibile ampliamento dell'ambito di applicazione dell'intesa, norme per l'adempi-

mento degli obblighi, per l'applicazione territoriale e per l'entrata in vigore e la durata del testo stesso.

Passando quindi all'illustrazione del disegno di legge di ratifica dell'accordo, già approvato dal Senato il 10 settembre scorso, rileva che esso si compone di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, all'entrata in vigore ed alla clausola di invarianza finanziaria.

Sottolinea poi che l'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento, poiché l'Accordo è inteso ad ampliare notevolmente la portata dell'impegno reciproco dell'UE e della Mongolia sia per quanto riguarda il *volet* economico e commerciale, sia in materia di giustizia, libertà e sicurezza, occupazione ed affari sociali, estendendo inoltre la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei, fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione, la tutela dei diritti umani. Osserva infatti che la Mongolia, che per la sua collocazione geopolitica è vista dall'Unione europea come un partner dalle grandi potenzialità, guarda all'Europa con crescente interesse ed ha palesato una ferma volontà di adeguare la propria struttura normativa e produttiva al modello europeo.

Osserva infine che l'entrata in vigore del PCA – che contiene esplicite disposizioni in materia di scambi di informazioni, di esperti e di competenze – porrà le premesse per venire incontro alle richieste mongole.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea mentre le Commissioni Affari sociali e per le Questioni regionali hanno comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, manifesta la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in titolo in quanto rientrante in una tipologia di accordi idonei a produrre effetti negativi sia nell'Unione europea, che assisteranno ad una probabile invasione di prodotti provenienti da mercati con manodopera a basso costo, quale appunto quello vietnamita, sia sulla stesse condizioni dei lavoratori dei mercati di origine, in cui spesso si registrano violazioni dei diritti umani, come rilevato anche in precedenza in merito ad un accordo con la Cambogia. Ricorda, infine, le conseguenze negative di un accordo simile sull'eliminazione dei dazi doganali sull'olio d'oliva importato dalla Tunisia, su cui lo stesso Ministro Martina ha sollevato perplessità.

Andrea ROMANO (PD) chiede delucidazioni al collega Scagliusi sulla questione dell'olio tunisino, richiamando il caso del grano saraceno, da lui già sollevato in passato.

Manlio DI STEFANO (M5S) manifesta sconcerto e insofferenza per l'inopportuna esternazione del deputato Andrea Romano.

Khalid CHAOUKI (PD) invita il collega Di Stefano a preservare un clima di collaborazione serena per i lavori della Commissione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, esorta i colleghi al mantenimento di un contegno consono alla rilevanza delle questioni in esame e al prestigio della sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Fedi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
C. 3156 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle

Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 3511 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice*, illustrando l'accordo italo-armeno in materia doganale, sottoscritto sette anni fa, evidenzia che esso impegna i due Stati a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Tramite la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.

Rileva altresì che l'Accordo fornisce all'articolo 1 una serie di definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo mentre l'articolo 2 che ne delimita il campo di applicazione e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione. Osserva quindi che l'articolo 3 disciplina lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai

fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare la sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale. Rileva ancora che specifico rilievo assumono gli articoli 8, 9 e 10 che prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti. L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo.

Nota poi che con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; la norma istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, mentre la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso consta di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 autorizza la spesa di euro circa 19 mila euro ad anni alterni a decorrere dal 2015 e di circa 11 mila euro ad anni alterni a decorrere dal 2016, per la copertura degli oneri legati all'invio di funzionari in Armenia, all'invio in Italia di funzionari armeni convocati in qualità di esperti e testimoni ed allo svolgimento delle riunioni della Commissione mista in Armenia.

Conclude auspicando una rapida definizione del percorso di approvazione di questo accordo, la cui ratifica non fu portata a termine nel corso della precedente legislatura, ponendo altresì in evidenza che le relazioni tra Italia ed Armenia sono buone sul piano politico, come testimonia la visita ufficiale a Roma del presidente armeno, Serzh Sargsyan, dal 9 al 10 aprile 2015 e la partecipazione di una delegazione della nostra Commissione alla solenne commemorazione, nella capitale armena, il 24 aprile scorso, delle vittime del genocidio del 1915. Osserva infine che le relazioni italo-armene possono essere ulteriormente potenziate sul piano economico-commerciale, poiché a seguito dell'ingresso di Yerevan nell'Unione euro-asiatica, l'Armenia ha tutte le potenzialità per diventare una destinazione interessante per eventuali investimenti diretti da parte di Paesi terzi desiderosi di accedere al mercato dell'Unione.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel dichiarare che il Movimento Cinque Stelle voterà a favore della ratifica in titolo, osserva tuttavia che i costi previsti per i trasferimenti aerei dei funzionari non appaiono congrui a tratte effettuate su voli di linea in classe economica, preannunciando proposte emendative del suo gruppo volte a normalizzare tale voce di costo.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento della direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015,

sottolineato che l'articolo 5, comma 1, fissa un principio e criterio direttivo, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge, per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione;

rilevato che tale principio e criterio di delega è finalizzato a garantire che, in sede di attuazione, si preveda che la promessa di restituzione dei costi sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della

Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva, abbia efficacia di titolo esecutivo in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione, così come già previsto per i prestiti con promessa di restituzione erogati da uffici consolari italiani a nostri connazionali in base al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 71 del 2011;

condivisa l'esigenza di dare piena attuazione alla direttiva sopra richiamata che amplierà considerevolmente la gamma di prestazioni a tutela dei cittadini europei in paesi terzi, dall'espletamento di semplici pratiche consolari, all'assistenza in caso d'incidenti o perfino in caso di gravi crisi politiche nel paese terzo che consiglino la pronta evacuazione dei cittadini europei,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica (15258/15).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

concluso l'esame congiunto dei documenti programmatici in titolo, assegnati alla Commissione Politiche dell'Unione europea per l'esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento;

preso atto che il Programma di lavoro per il 2016, pur richiamandosi agli orientamenti politici espressi lo scorso anno, evidenzia opportunamente la necessità generale di rafforzare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione e la sua centralità per accrescere l'incisività e la portata delle stesse politiche interne e, al tempo stesso, per fare sì che l'Unione europea possa cogliere le opportunità che le si aprono per promuovere nel resto del mondo i propri valori, quali la democrazia, i diritti umani, l'uguaglianza e la solidarietà;

rilevato che la Commissione individua coerentemente un *cluster* di obiettivi e linee d'azione prioritarie sul versante della proiezione internazionale dell'Unione, che si articola:

1) nel pieno sostegno all'Alta Rappresentante nei lavori per la predisposi-

zione di una nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza;

2) in un impegno proattivo a sostegno degli attori internazionali, primi fra tutti Nazioni Unite ed OSCE, per far fronte alle più gravi crisi internazionali, quali i conflitti in Siria, Libia e Ucraina;

3) in un rinnovato impegno al fine di rendere più concreta la prospettiva di adesione dei paesi candidati, rafforzando in particolare il partenariato con la Turchia;

4) nell'avvio della nuova Politica europea di vicinato, che dovrebbe offrire un quadro più mirato e su misura per sostenere la stabilizzazione e lo sviluppo democratico dei paesi interessati;

in materia di politica commerciale, si valuta favorevolmente la posizione espressa nel Programma di lavoro, circa il negoziato sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le due parti, l'abbattimento dei dazi doganali, la rimozione del maggior numero di ostacoli, tariffari e non tariffari agli scambi e agli investimenti, generando nuove opportunità

economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa;

si sottolinea al contempo l'esigenza di garantire massima trasparenza stessa dei negoziati per il TTIP, mantenendo costantemente attivo un canale di comunicazione tra il Governo ed il Parlamento sull'andamento delle trattative, nella prospettiva di tutelare i prodotti italiani agroalimentari di qualità, di vigilare su un approccio equilibrato ai meccanismi arbitrali (ISDS) e di prevedere meccanismi di tutela e salvaguardia per il sistema delle piccole e medie imprese;

evidenziato che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 234 del 2012, riservando ampio spazio alla dimensione esterna dell'UE, con una chiara indicazione delle priorità nazionali in tema di Politica estera e di sicurezza comune (PESC), di Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di allargamento dell'Unione, alla Politica di vicinato e di strategie macroregionali, di collaborazione con i Paesi terzi e agli accordi internazionali, di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e di Servizio europeo di azione esterna;

per quanto concerne le priorità della PESC, si esprime piena condivisione circa il perseguimento dell'obiettivo di dare attuazione alle conclusioni adottate nel vertice della Valletta, elaborando proposte in grado di indirizzarsi alle cause della migrazione – in particolare in aree come il Corno d'Africa, il Sahel e il Nord Africa – valorizzando i dialoghi regionali (come i Processi di Rabat e Khartoum) e mettendo in opera i molteplici interventi di assistenza a tal fine predisposti;

quanto alle crisi nel vicinato meridionale, si sostiene l'impegno del Governo ad adoperarsi affinché l'UE svolga un ruolo centrale nell'indispensabile azione di assistenza che la Comunità internazionale

sarà chiamata a dispiegare in Libia all'indomani dell'insediamento del governo di unità nazionale, ed a sostenere una posizione dell'UE coesa a sostegno dell'iniziativa delle Nazioni Unite per porre fine alle violenze in Siria e facilitare una transizione politica conforme alle aspirazioni democratiche del popolo siriano;

valutata in termini parimenti positivi la prosecuzione della collaborazione allo svolgimento dell'operazione EUNAVFOR MED *Sophia* per il contrasto al traffico di migranti nel Mediterraneo, all'esercizio di revisione della Strategia globale dell'UE, al rafforzamento del partenariato strategico con la NATO; al potenziamento delle capacità di pianificazione delle operazioni PSDC e al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi; allo sviluppo dal Quadro strategico dell'UE in materia di difesa cibernetica;

preso atto favorevolmente, per quanto riguarda la politica di allargamento, che il Governo – come già nel corso del semestre italiano di Presidenza – sosterrà con forza e convinzione la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Macedonia e Montenegro) ed il percorso di adesione della Turchia, con l'obiettivo di incoraggiare Ankara a recepire ed allinearsi ai valori fondanti dell'UE in tema di stato di diritto e libertà fondamentali;

espresso apprezzamento per l'impegno del Governo a favorire una rapida attuazione della nuova Politica europea di vicinato (PEV), improntata al rafforzamento dei principi di differenziazione, inclusività e *co-ownership*, finalizzati ad assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i Partner, sia orientali che meridionali, tenendo conto delle rispettive ambizioni, esigenze e condizioni di partenza, e al potenziamento di settori in precedenza meno valorizzati, quali le relazioni con i cd. « Vicini dei Vicini » e la dimensione più strettamente connessa alla sicurezza;

formulata una valutazione positiva degli orientamenti espressi nel Programma

di lavoro e nella stessa Relazione programmatica sulla questione della gestione delle frontiere e dei flussi migratori: nel documento programmatico della Commissione infatti si pone opportunamente l'accento sulla necessità di ripensare radicalmente il modo di gestire le frontiere esterne comuni, attraverso la revisione del sistema di Dublino sull'asilo, l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea ed una serie di modifiche mirate al codice frontiere Schengen;

condiviso l'impegno da parte del Governo a dare piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione e di concentrare l'azione dell'UE, oltre che sui richiedenti protezione internazionale, anche nei confronti dei migranti economici, operando in particolare a far sì che l'Unione adempia agli impegni identificati dal Piano d'azione;

conclusivamente, si condivide l'obiettivo espresso nella Relazione programmatica, di avviare – in una fase così difficile del percorso d'integrazione europea – un grande dibattito pubblico sul futuro dell'Unione europea, rivolto in particolare alle giovani generazioni, anche in vista del sessantesimo anniversario;

della sottoscrizione dei Trattati di Roma, che favorisca una maggiore e più consapevole adesione popolare al disegno europeista, una nuova legittimazione democratica della costruzione europea e proponga un assetto innovativo degli equilibri istituzionali dell'Unione stessa,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Tullio Del Sette (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	84
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679- <i>novies</i> Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio	89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

AUDIZIONI

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.

Seguito dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Tullio Del Sette. (*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

La Commissione prosegue l'audizione iniziata il 2 dicembre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella precedente seduta il Comandante generale ha svolto un'ampia relazione sullo stato e sulle attività dell'Arma dei Carabinieri e che si è convenuto di fargli pervenire per iscritto le domande che i membri della Commissione, per ragioni di tempo, non avevano potuto formulare in quell'occasione.

Massimo ARTINI (MISTO AL-P), GIANLUCA RIZZO (M5S) e GIORGIO ZANIN (PD) segnalano alcune delle domande fatte pervenire al Generale Del Sette.

Tullio DEL SETTE, *Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri*, risponde alle domande segnalate, depositando agli atti della Commissione un testo recante la risposta scritta a tutte le domande pervenutegli.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) interviene per porre un ulteriore quesito.

Tullio DEL SETTE, *Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri*, risponde al quesito posto e svolge ulteriori considerazioni.

Francesco Saverio GAROFANI *presidente*, autorizza la pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico, delle domande formulate dai deputati e delle risposte date dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento, segnalando che la Commissione di merito non

ha ancora concluso l'esame delle proposte emendative e che, pertanto, riferirà sul testo unificato delle proposte di legge in materia di conflitto di interessi adottato dalla Commissione affari costituzionali come testo base. Fa presente, peraltro, che terrà conto, nella sua relazione, anche alle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito fino a ieri.

Riferisce, quindi, che il testo si articola in cinque capi che, rispettivamente, recano le disposizioni di carattere generale, disciplinano le situazioni di conflitto di interessi, modificano la disciplina relativa alle cause di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, riformano la disciplina in materia di nomina e competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e recano le disposizioni finali.

Rileva, poi, che ai fini del provvedimento sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche che gli sono attribuite o da poterlo indurre, nel loro esercizio, a condotte tali da comportare un'alterazione delle regole di mercato relative alla libera concorrenza. I destinatari della nuova disciplina normativa – che, in base all'articolo 1, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati – sono i titolari di cariche politiche, e più precisamente i titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400); i titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); i membri del Parlamento; e i consiglieri regionali. Per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali) il testo detta altresì nuove disposizioni in materia di ineleggibilità.

Evidenza che la competenza in materia di vigilanza e prevenzione delle situazioni di conflitto, per l'attuazione delle nuove disposizioni, è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Conseguentemente, viene previsto che la composizione e le modalità di nomina dell'organo mutino: i componenti passano da cinque a tre e sono eletti dalle Camere (due dalla Camera dei deputati, uno dal Senato della Repubblica), tra soggetti in possesso di specifici requisiti.

Rispetto alla disciplina vigente, il testo conferma in capo ai titolari di cariche di governo l'obbligo di una serie di dichiarazioni patrimoniali, da effettuare nel rispetto di termini più serrati rispetto a quelli attuali e con sanzioni precise in caso di inottemperanza. L'attività emendativa della Commissione su questo aspetto è stata intensa; in particolare, è stato previsto che l'Autorità possa richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Sono stati inoltre aumentati i poteri dell'Autorità, anche attraverso un rafforzamento dell'apparato sanzionatorio. Altre rilevanti novità introdotte dal testo rispetto al quadro normativo vigente riguardano l'estensione del novero dei soggetti obbligati e l'individuazione di un sistema di incompatibilità più stringente.

L'Autorità esamina le dichiarazioni del titolare della carica di governo e degli altri soggetti a lui legati, indicati dalla legge, per accertare situazioni di conflitto di interessi e, nel caso esistano tali situazioni, invita l'interessato a optare tra il mantenimento della carica o della posizione incompatibile ovvero adotta provvedimenti comunque volti a consentire un superamento della situazione di conflitto.

Si sofferma, quindi, in modo particolare sulla situazione di conflitto di interessi patrimoniale, evidenziando che, qualora il titolare della carica di governo versi in una situazione di conflitto di interessi patrimoniale – ed in particolare quando possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in determinati settori o i suoi

interessi siano comunque tali da potere condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite – l'Autorità attiva determinati strumenti di soluzione del conflitto di interessi, sottoponendo al titolare della carica una proposta di applicazione di misure quali la gestione fiduciaria dei suoi beni o la vendita degli stessi.

Infine, sottolinea che, in base all'articolo 6, comma 5, i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità, che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi.

Ciò premesso, segnala che il profilo di specifico interesse della Commissione si focalizza sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, che riguarda i casi di conflitto patrimoniale. La disposizione, che non è stata al momento modificata durante la fase emendativa, prevede che sussiste conflitto di interessi patrimoniale, tra gli altri casi, quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, partecipazioni rilevanti nel settore della difesa. A parte questo, la disciplina interessa la Commissione difesa in quanto riguarda ovviamente tutte le cariche di Governo, compreso quindi il Ministro della difesa e i sottosegretari di Stato afferenti al Ministero.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, chiarisce che la Commissione affari costituzionali dovrebbe terminare l'esame degli emendamenti e trasmettere il testo risultante, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza, entro la giornata di domani, in quanto il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Pertanto, considerato che nella giornata di domani la Commissione Difesa non si riunirà, in quanto una delegazione si re-

cherà in missione a Firenze per visitare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare, propone di esprimere il parere sul testo base, con l'intesa che – ove il testo risultante dagli emendamenti dovesse contenere disposizioni di significativo interesse della Commissione – questa tornerà a riunirsi per valutare le novità ed eventualmente esprimere un nuovo parere. Preso quindi atto che non vi sono obiezioni, invita la relatrice a presentare una proposta di parere.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI condivide la proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che sul disegno di legge di delegazione europea le Commissioni in sede consultiva deliberano una relazione, che viene trasmessa alla XIV Commissione, e nominano un relatore, che può partecipare alle sedute della medesima Commissione.

Ricorda, altresì, che le Commissioni possono approvare emendamenti nelle proprie materie al disegno di legge di delegazione. Comunica, quindi, che, sulla base di quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 13 di martedì 23 febbraio. Segnala

che, in ogni caso, gli emendamenti possono essere presentati direttamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, che non ha ancora fissato il relativo termine.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti per il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, la legge di delegazione europea conferisce al Governo le deleghe legislative per dare attuazione a direttive e decisioni quadro europee, nonché a obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Il disegno di legge in esame consta di 14 articoli e due allegati, i quali contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.

Riguarda le competenze della Commissione Difesa l'articolo 6, che reca una delega per l'adozione, entro un anno, di un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia esportazione e transito di prodotti e tecnologie a uso duplice e di controllo del commercio di prodotti suscettibili di essere usati per trattamenti inumani, come la pena di morte o la tortura, oltre che per l'aggiornamento del quadro sanzionatorio.

In tale contesto è espressamente stabilito che resti fermo quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che – come noto – stabilisce norme per assicurare il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento nel territorio nazionale, al fine di evitare che questi avvengano in violazione dei principi costituzionali (e in particolare di quello di cui all'articolo 11 della Costituzione, in base al quale l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali) e delle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti umani cui l'Italia aderisce.

Quanto al procedimento, il decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta

del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dello sviluppo economico, di concerto con vari altri ministri, tra cui quello della difesa. Sullo schema di decreto dovrà essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà conformarsi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (vale a dire quelli generali valevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea), nonché a una serie di principi e criteri direttivi specifici, individuati nell'articolo in esame.

Più in dettaglio, il decreto delegato dovrà adeguare la normativa nazionale a taluni individuati regolamenti europei sulle materie di cui si è fatto cenno. È previsto, in primo luogo, l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni fuori dell'UE, nonché del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a uso duplice, intendendo con tale accezione quei prodotti che possono avere un utilizzo sia civile sia militare, inclusi il *software* e le tecnologie. Rientrano in tale categoria i beni che possono essere utilizzati anche, ma non esclusivamente nella fabbricazione di armi nucleari.

È previsto altresì l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti dell'Unione europea n. 599/2014 e n. 1382/2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in questa materia resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega.

In particolare, il regolamento n. 599/2014 ha previsto l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti soggetti a controlli e l'eliminazione di alcune destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (EUGEA). A sua volta il regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione ha aggiornato l'elenco UE dei prodotti soggetti a controlli, integrandovi le modifiche concordate nel 2011, nel 2012 e nel 2013 nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Il

nuovo elenco UE dei prodotti soggetti a controlli è entrato in vigore il 31 dicembre 2014.

È previsto, ancora, l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinati prodotti che potrebbero essere utilizzati per irrogare la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché al regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011. In particolare, il regolamento 1236/2005 prevede che le autorità nazionali degli Stati membri competenti che decidono in merito a una domanda di autorizzazione di importazione o di esportazione distinguano tra le merci che servono solo a infliggere la pena di morte, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, da un lato, e le merci che possono essere utilizzate anche (ma non esclusivamente) per questi fini. Di queste ultime merci si può autorizzare l'esportazione o l'importazione secondo criteri rigorosamente definiti. L'articolo 17 del regolamento UE rinvia agli Stati membri l'adozione delle misure sanzionatorie necessarie per garantire un'efficace e adeguata applicazione delle disposizioni del regolamento. Per inciso, l'Italia con il decreto legislativo n. 11 del 2007 ha già introdotto nel proprio ordinamento la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento citato.

Tornando ai principi e criteri direttivi specifici per la delega di cui all'articolo 6 del disegno di legge di delegazione europea, è previsto che il decreto delegato provveda una disciplina unitaria nella materia dei prodotti e delle merci di cui si è detto, al fine di assicurare la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. Il decreto delegato deve provvedere, altresì, alla razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati. Il decreto delegato deve, poi, prevedere le procedure adottabili nel caso di divieto di esporta-

zione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non elencati nel citato regolamento (CE) n. 428/2009. Inoltre, il decreto delegato deve individuare il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni che regolano il commercio dei prodotti di cui si parla (prodotti a duplice uso e merci che possono essere utilizzate per trattamenti inumani), nonché per le esportazioni di materiali proliferanti. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono attenersi ai limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

Infine, il decreto delegato deve recare anche misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle misure restrittive (embarghi commerciali) disposte dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È previsto che il Governo possa, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto delegato, con la stessa procedura prevista per quest'ultimo, adottare decreti correttivi o integrativi dello stesso decreto delegato.

La relazione di accompagnamento fornisce alcuni elementi di chiarimento che non di desumono dall'articolo 6. In particolare, spiega che il Governo, oltre all'aggiornamento e all'omogeneizzazione dell'impianto sanzionatorio, intende innovare la materia attraverso i seguenti elementi: attento equilibrio tra il diritto a esportare merci e servizi, nel quale si realizza la più ampia libertà d'iniziativa economica privata, e considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale (il paradosso del *dual use*, è detto nella relazione, sta proprio nel fatto che è necessario preservare l'attività d'impresa

in un ambiente il più sicuro possibile, ma spesso Paesi o destinatari confini terroristici possono creare problemi che occorre prevenire); approfondimento dei principi generali e degli aspetti operativi che regolano l'attività di controllo dello Stato, anche con la rivisitazione di strumenti normativi *ad hoc* (come ad esempio intermediazione e transito; applicazione della clausola *catch all*). La relazione fa cenno all'introduzione della fattispecie «licenza zero», che consente alle imprese di conoscere ufficialmente, prima di ogni esportazione, se si tratta di beni da sottoporre o no a controllo dello Stato; norme sul procedimento digitale. Il procedimento amministrativo sarà, a regime, basato solo sullo scambio di informazioni digitali per consentire alle imprese il minimo impatto burocratico possibile.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare.
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

Il Comitato si è riunito dalle 15.30 alle 16.10.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi
(testo unificato C. 275 Bressa e abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abbinate, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi, adottato dalla Commissione di merito come testo base per il seguito dell'esame in sede referente;

considerate le modificazioni apportate al citato testo base dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito nelle sedute del 15 e del 16 febbraio 2016;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 8, sussiste conflitto di interessi patrimoniale, tra gli altri casi, quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, partecipazioni rilevanti nel settore della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (atto n. 252)	91
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 3119-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni – Parere su emendamenti</i>)	91
--	----

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. C. 3594 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e rinvio</i>)	94
---	----

AVVERTENZA	97
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (atto n. 252).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FA-NUCCI. — Interviene il viceministro delle

politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 15.40.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 3119-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo, nel nuovo

testo risultante a seguito delle modifiche apportate in sede referente, è stato già esaminato nella seduta di ieri dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con cinque condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nonché talune condizioni ed osservazioni. Rammenta, altresì, che in pari data la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento approvando taluni emendamenti del relatore volti, da un lato, a recepire integralmente le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dall'altro, ad apportare talune marginali modifiche al testo che non appaiono comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, al pari delle correzioni di forma approvate dalla suddetta Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, nella medesima seduta. Alla luce delle predette considerazioni, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea, ferma rimanendo l'opportunità di ribadire le condizioni semplici e le osservazioni formulate nel parere deliberato nella seduta del 16 febbraio e non recepite dalla Commissione di merito. Tanto premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3119-A Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014),

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, comma 3, quinto periodo, dopo le parole: competenti per materia *aggiungere le seguenti:* e per i profili finanziari;

all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, dopo le parole: competenti per materia *aggiungere le seguenti:* e per i profili finanziari;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 6 si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.

All'articolo 8-septies si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I consorzi di garanzia collettiva dei fidi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, possono costituire in favore dello Stato o di altri enti pubblici garanzie fideiussorie per l'accesso delle imprese agricole e agroalimentari, in qualunque forma costituite, a finanziamenti previsti dalle disposizioni di attuazione della normativa europea.

All'articolo 25 si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.

All'articolo 31 si valuti l'opportunità di sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie».

Il Viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli ulteriori emendamenti 8-*quater*.300, 9.300, 15.300 e 25-*sexies*.300 della Commissione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Parentela 1.01, che innalza da 7 mila euro a 10 mila euro l'importo del volume d'affari dei produttori agricoli al di sotto del quale si applica l'esenzione dal versamento dell'IVA, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 83 milioni di euro, mediante, tra l'altro, la soppressione dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;

Schullian 8-*bis*.1, che è volta a modificare la disposizione di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, della legge n. 340 del 2000, concernente le controversie in materia di masi chiusi, con particolare riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Al riguardo,

considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Bosco 9.3, che modifica uno dei criteri e principi direttivi relativi alla delega al riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale, prevedendo che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del medesimo Ministero per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano mantenuti a bilancio e assegnati agli organismi cui demandare l'organizzazione degli eventi ippici. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sul rispetto della normativa contabile, dal momento che la proposta emendativa appare derogare al principio di annualità del bilancio;

Gagnarli 25-*quinquies*.3, 25-*quinquies*.4 e 25-*quinquies*.5, che prevedono, a vario titolo, una riduzione dell'accisa per i piccoli birrifici indipendenti, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, diversamente quantificati, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, con l'eccezione di talune specificate missioni di spesa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Zaccagnini 25-*sexies*.1, che istituisce a decorrere dal 2016 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il luppolo italiano, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro, volto a finanziare progetti di *start-up* e programmi di ricerca, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità per il 2015. Al riguardo, reputa

opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Zaccagnini 25-*sexies*. 2, 25-*sexies*.3 e 25-*sexies*.4, che istituiscono a decorrere dal 2016 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il luppolo italiano, con una dotazione iniziale rispettivamente di 6, 4 e 3 milioni di euro, volto a finanziare progetti di *start-up* e programmi di ricerca, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Guidesi 29-*bis*.10, che attribuisce la vigilanza sull'applicazione delle norme relative al contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne al Corpo forestale dello Stato, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni nonché ai corpi di polizia giudiziaria dello Stato. Al riguardo, considera opportuno acquisire che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comunica, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché gli ulteriori emendamenti 8-*quater*.300, 9.300, 15.300 e 25-*sexies*.300 della Commissione non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere contrario sulle proposte emendative segnatamente richiamate dalla relatrice. Esprime, inoltre, parere contrario sulle seguenti proposte emendative: Russo 1.4, in quanto suscettibile di determinare effetti fiscali indiretti, incidendo sull'applicazione della definizione di imprenditore agricolo; Bosco 1.12 e gli iden-

tici Guidesi 1.13 e Russo 1.14, in quanto suscettibili di affievolire i controlli fiscali con conseguenti effetti negativi in termini di gettito; Gallinella 1.03, attesa l'assenza di una puntuale verifica della compensatività tra copertura ed oneri. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché sugli ulteriori emendamenti 8-*quater*.300, 9.300, 15.300 e 25-*sexies*.300 della Commissione.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 8-*bis*.1, 9.3, 25-*quinq*ues.3, 25-*quinq*ues.4, 25-*quinq*ues.5, 25-*sexies*.1, 25-*sexies*.2, 25-*sexies*.3, 25-*sexies*.4 e 29-*bis*.10 e sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.50.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI.

La seduta comincia alle 15.50.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

C. 3594 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 3594, « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali ». Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere alla Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento).

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, segnala che, con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Ricordo che la risoluzione con la quale la Camera ha approvato la Nota di aggiornamento del DEF 2015 (Doc. LVII, n. 3-*bis* e Allegati) ha inserito tra i « collegati » alla manovra di finanza pubblica un provvedimento recante « Deleghe al

Governo per l'introduzione di misure strutturali di contrasto alla povertà ».

Segnala che il disegno di legge in esame si compone di un articolo, che prevede un intervento delegato volto ad ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo, con particolare riferimento al contrasto alla povertà.

Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, rileva che le disposizioni del provvedimento medesimo sono volte all'introduzione di una misura nazionale per il contrasto della povertà, da considerare livello essenziale delle prestazioni, alla razionalizzazione della normativa in materia di prestazioni di natura assistenziale o comunque sottoposte alla prova dei mezzi, anche rivolte a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario, nonché al riordino della disciplina concernente il sistema di interventi e di servizi sociali, in modo da razionalizzare i trattamenti esistenti e riorganizzare il sistema di accesso alle prestazioni, per raggiungere gli auspicabili obiettivi equità e di efficacia nell'accesso e nell'erogazione delle prestazioni, e, pertanto, appaiono suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici.

Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno di legge, essendo volte ad ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, con particolare riferimento al contrasto alla povertà, risultano prevalentemente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tutto ciò considerato, ritiene che le disposizioni del disegno di legge risultino riconducibili alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2015 e che lo stesso non rechi disposizioni

estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali » (C. 3594);

rilevato che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

preso atto dei contenuti della risoluzione con la quale la Camera ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015, che ha inserito tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un provvedimento recante « Deleghe al Governo per l'introduzione di misure strutturali di contrasto alla povertà »;

considerato che le disposizioni del disegno di legge in oggetto – conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa –, prevedendo un intervento delegato volto ad ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo, con particolare riferimento al contrasto alla povertà, sono ri-

feribili alla disciplina relativa al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, e possono, pertanto, ricondursi prevalentemente alle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

osservato che le disposizioni del provvedimento medesimo, pur presentando in alcuni casi carattere ordinamentale e organizzatorio, sono volte all'introduzione di una misura nazionale per il contrasto della povertà, da considerare livello essenziale delle prestazioni, alla razionalizzazione della normativa in materia di prestazioni di natura assistenziale o comunque sottoposte alla prova dei mezzi, anche rivolte a beneficiari residenti all'estero – fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario – nonché al riordino della disciplina concernente il sistema di interventi e di servizi sociali, in modo da razionalizzare i trattamenti esistenti e riorganizzare il sistema di accesso alle prestazioni, e appaiono suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF 2015 e dalla relativa Nota di aggiornamento;

ritenuto che le disposizioni del disegno di legge in esame siano pertanto riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2015;

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3594, « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali »:

a) sia riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2015;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

Rocco PALESE (Misto-CR), attesa la particolare rilevanza del provvedimento in titolo, anche sotto il profilo finanziario, chiede un rinvio della deliberazione sulla proposta di parere testé formulata dal presidente, al fine di meglio approfondirne i contenuti in relazione alle disposizioni recate dal disegno di legge di delega in esame.

Laura CASTELLI (M5S) si associa alla richiesta testé avanzata dal deputato Palese, stante la necessità per i gruppi parlamentari di approfondire i contenuti del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) rileva come nella seduta odierna la Commissione bilancio sia esclusivamente chiamata ad esprimere il parere di propria competenza ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento della Camera, e non già a pronunciarsi sugli aspetti di merito ovvero sui profili finanziari del provvedimento in esame. Tanto chiarito, ritiene tuttavia che, stante la rilevante portata delle deleghe in esso contenute, possa convenirsi con la richiesta formulata dai deputati Palese e Castelli di rinviare la deliberazione del suddetto parere ad altra seduta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, precisa che, a termini regolamentari, il parere richiesto alla Commissione bilancio ai

sensi dell'articolo 123-bis costituisce un passaggio di carattere esclusivamente procedurale, essendo di conseguenza preclusa in tale sede ogni discussione sul merito del provvedimento. Tanto chiarito, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti di ASSORETI (*Svolgimento e conclusione*) 98

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 99

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole*) 99

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 124

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

AVVERTENZA 123

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti di ASSORETI.

(*Svolgimento e conclusione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Matteo COLAFRANCESCO, *Presidente di ASSORETI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (Misto) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL), ai quali rispondono Marco TOFANELLI, *Segretario generale di ASSORETI* e Matteo COLAFRANCESCO, *Presidente di ASSORETI*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, svolge alcune considerazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.05.**Sull'ordine dei lavori.**

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, quindi alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e successivamente allo svolgimento dell'audizione informale, in congiunta con la Commissione Attività produttive, del professor Fabio Bassan.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

C. 3317 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato i contenuti del provvedimento, preannunciando altresì l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole su di esso.

Fa quindi presente che la proposta di parere favorevole successivamente formulata dal relatore (*vedi allegato*) è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

Al riguardo segnala in primo luogo che la legge n. 234 del 2012 ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti approvati.

Fa presente inoltre come la relazione approvata sia trasmessa alla XIV Commissione e come le eventuali relazioni di minoranza siano altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illu-

strate da uno dei proponenti. Al riguardo rammenta che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). Al riguardo rammenta che, ai sensi del predetto articolo 30, la legge di delegazione europea contiene:

disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;

deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti normativi comunitari, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Segnala inoltre che gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Ricorda, infatti, che a tale parere si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, sintetizza il contenuto del disegno di legge C. 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, il quale consta di 14 articoli, nonché degli

allegati A e B, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, segnalando innanzitutto come riguardino i profili di competenza della Commissione Finanze gli articoli da 9 a 14.

Passa quindi a illustrare l'articolo 9, il quale delega il Governo ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario e al quale spettano specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi di delega che il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, essi sono indicati dal comma 2, il quale prevede:

alla lettera *a*), l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali, privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della Raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;

alla lettera *b*), di stabilire che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP;

alla lettera *c*), di stabilire che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze;

alla lettera *d*), di fissare le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche (comma 2, lettera *d*));

alla lettera *e*), di attribuire il ruolo guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di

segreteria del Comitato, in coerenza con quanto prescritto dalla Raccomandazione alla Sezione B, punto 3;

alla lettera *f*), di attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti, i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla Raccomandazione CERS/2011/3;

alla lettera *g*), di attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alle Autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo, con l'obbligo delle Autorità di motivare l'eventuale mancata attuazione delle stesse;

alla lettera *h*), di attribuire al Comitato il potere di richiedere alle Autorità tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni, in coerenza quanto disposto dalla Raccomandazione;

alla lettera *i*), contemplare che il Comitato possa acquisire, tramite le autorità rappresentate nel Comitato stesso in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione CERS/2011/3; ove le informazioni non possano essere acquisite tramite dette autorità ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, le disposizioni in esame consentono al Comitato di chiederne l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; viene disposto inoltre che il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

alla lettera *l*), di stabilire che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalle autorità rappresentate nel Comitato, ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi si chiarisce che la Banca d'Italia può

irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi informativi una sanzione amministrativa pecuniaria, tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a euro cinquemila e un massimo non superiore a cinque milioni di euro; viene inoltre specificato che la Banca d'Italia si può avvalere della Guardia di Finanza per i necessari accertamenti;

alla lettera *m*), di stabilire che il Comitato presenti annualmente al Governo e al Parlamento una relazione sulla propria attività.

Il comma 3 consente al Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la Raccomandazione, con la medesima procedura e nel rispetto dei suindicati principi e criteri direttivi, di emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Illustra quindi l'articolo 10, il quale individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

In merito ricorda che il predetto regolamento (UE) n. 2015/751 stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le cosiddette *Multi-lateral Intercharge Fees* – MIF).

Osserva come si tratti delle commissioni concordate collettivamente, di norma, tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o *acquirer*) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o *issuer*) appartenenti al medesimo circuito di carte, versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare

della carta, per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente. Quando il titolare usa la carta per acquistare beni o servizi presso un esercente, quest'ultimo paga in effetti al proprio prestatore di servizi di pagamento una commissione sul servizio commerciale: parte di detta commissione è trattenuta dalla banca acquirente come suo margine, una parte – la MIF – è versata alla banca emittente e una parte spetta all'operatore del sistema (tra i più noti: Visa e Mastercard). Le MIF rappresentano dunque una consistente parte delle commissioni addebitate agli esercenti (le cosiddette *Merchant Service Charges* – « MSC ») e che questi ultimi trasmettono ai consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.

In tale ambito il regolamento mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento.

A tal fine, a decorrere dal 9 dicembre 2015 è previsto un limite all'applicazione di commissioni interbancarie pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate. Con riferimento alle carte di debito e prepagate sono inoltre previste alcune opzioni attivabili a livello nazionale, che consentono di rispettare il suddetto limite dello 0,2 per cento a livello di ciascun circuito di carte di pagamento invece che per singola transazione.

Il regolamento detta inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. In questa prospettiva è, tra l'altro, limitata la possibilità per gli intermediari di obbligare gli esercenti ad accettare carte di diversa tipologia e sono introdotti vincoli per assicurare la separatezza organizzativa e contabile della *governance* degli schemi di carte da quella relativa alla fornitura di servizi di *processing*, nonché obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente.

Per le operazioni nazionali tramite carta di credito, gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie anche inferiore allo 0,3 per cento. Per quanto invece riguarda le operazioni domestiche con le carte di debito (ad esempio, le carte PagoBancomat), i singoli Stati possono, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore allo 0,2 per cento; possono anche imporre un importo massimo fisso di commissione, qualificandolo come limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile. Gli Stati possono, in alternativa, consentire di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito, all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

Inoltre, fino al 9 dicembre 2020, gli Stati membri possono applicare il tetto dello 0,2 per cento, calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali.

In merito a tale tematica ricorda, sul piano della normativa nazionale, che il decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di disincentivare l'uso del contante, ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici. Le commissioni devono essere differenziate sulla base dei volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati. Inoltre, le commissioni devono essere riviste almeno annualmente, valutandone un abbassamento correlato al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente. Per i pagamenti di importo non superiore a trenta euro devono essere applicate commissioni infe-

riori qualora siano effettuati con terminali evoluti di accettazione multipla (ovvero POS con tecnologie ulteriori rispetto alla banda magnetica e al *microchip*).

Il citato decreto ministeriale non pone tuttavia conseguenze sanzionatorie a carico di chi viola i predetti divieti o le predette norme.

Il comma 2 dell'articolo 10 del disegno di legge contiene i principi e criteri direttivi specifici di delega.

Ai sensi della lettera *a*) del comma 2 vanno previste, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento, le occorrenti modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti tra le quali, in particolare, le disposizioni in materia di spese sostenute per la prestazione di servizi di pagamento, contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito la direttiva 2007/64/CE.

La lettera *b*) dispone, tenuto conto delle competenze definite dall'ordinamento nazionale ed europeo nel comparto disciplinato dal regolamento (UE) n. 751/2015, e fatto salvo quanto previsto alla lettera *c*) in tema di compiti specifici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di designare la Banca d'Italia quale Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento medesimo, stabilendo che essa adotta le proprie decisioni previo parere della citata Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ai sensi della lettera *c*), tenuto conto dell'esigenza di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi posti dal regolamento da attuare, viene chiarito che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a verificarne il rispetto; nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in

essere da un soggetto che opera nel settore del credito, adotterà le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia.

La lettera *d*) dispone che siano attribuiti alle Autorità designate, ove del caso, i già menzionati i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento n. 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni secondarie funzionali a garantire l'efficace applicazione del regolamento avuto riguardo, tra l'altro, all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari.

Le lettere *e*) ed *f*) del comma 2 riguardano l'apparato sanzionatorio. In particolare, la lettera *e*) dispone che il Governo predisponga un apparato di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento medesimo (il quale si limita a chiarire che gli Stati membri devono porre sanzioni).

La disposizione impegna il Governo a razionalizzare il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio, con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito la direttiva PSD, nonché quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e del regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Testo unico bancario (specificamente dal Titolo VIII, Capi V e VI, del predetto TUB), specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti.

La lettera *f*) chiarisce invece che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: la sanzione applicabile alle società o agli enti deve essere compresa tra un minimo di 30 mila euro e un massimo del 10 per cento del fatturato; la sanzione applicabile alle persone fisiche deve essere compresa tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.

La lettera *g*) prescrive l'introduzione di procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento,

in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti.

Ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 15 del regolamento, gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.

Il comma 3 dell'articolo 10 impone al Governo di assumere entro il 9 giugno 2016 le iniziative necessarie per incentivare la definizione efficiente, sotto il profilo economico, delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione.

Il comma 4 consente al Governo di emanare eventuali disposizioni correttive e integrative alla normativa delegata, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che adegua l'ordinamento al regolamento n. 751/2015, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi sostanziali di cui al comma 2.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa quindi a illustrare l'articolo 11, il quale detta disposizioni per l'adeguamento del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei (ELTIF).

In tale contesto ricorda che gli ELTIF (*European Long Term Investment Funds*) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla

categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.

In merito al contenuto del regolamento n. 2015/760, rileva come esso abbia la finalità di fornire una disciplina uniforme fra gli Stati membri nell'ottica di « stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale ».

Il regolamento, diretto a fissare requisiti uniformi riguardo alle procedure di autorizzazione, alle tipologie di investimento e alle condizioni di funzionamento degli ELTIF, mira innanzitutto ad assicurare il funzionamento efficiente del mercato interno in tale settore, correggendo distorsioni alla concorrenza, dovute alla eterogeneità di normative nazionali, che si genererebbero, ad esempio, in presenza di discipline divergenti, fra gli Stati membri, in materia di composizione del portafoglio, diversificazione e attività ammissibili.

Dall'altro lato, il regolamento intende perseguire un livello elevato di tutela degli investitori, prevedendo, ad esempio, disposizioni che vietano gli investimenti in attività suscettibili di determinare un conflitto di interessi, e che impongono regole di trasparenza, come la pubblicazione di un documento contenente informazioni qualificanti per gli investitori e condizioni di commercializzazione specifiche.

L'atto normativo europeo reca la disciplina degli specifici ambiti che il regolamento europeo demanda alla potestà legislativa degli Stati membri. Per gli altri aspetti, il regolamento, in ragione della sua natura giuridica, contiene disposizioni obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal termine appositamente previsto dal provvedimento stesso per la sua applicazione (9 dicembre 2015).

L'articolo 3 del regolamento specifica che la commercializzazione di un ELTIF nell'Unione può avere luogo solo previa autorizzazione rilasciata a livello nazionale, valida per tutti gli Stati membri. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai gestori di Fondi di investimento alternativi (FIA) UE, autorizzati come tali dalla direttiva 2011/61/UE.

L'articolo 9 del regolamento preclude all'ELTIF alcuni tipi di attività, tra cui: la vendita allo scoperto; l'assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci, anche mediante strumenti finanziari derivati; la concessione o l'assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o altri accordi equivalenti che incidano su oltre il 10 per cento delle attività; l'uso di strumenti finanziari derivati. Tra le varie attività di investimento ammissibili, indicate dall'articolo 10 del regolamento, segnala, in particolare, la partecipazione diretta o indiretta, attraverso imprese di portafoglio ammissibili, in singole attività reali per un valore di almeno 10.000.000 euro.

Specifiche norme sono dettate in tema di composizione e diversificazione del portafoglio: le attività di investimento ammissibili devono costituire almeno il 70 per cento del capitale. Tra le altre limitazioni, ricorda che una percentuale non superiore al 10 per cento del capitale può essere investita: in strumenti emessi o prestiti erogati ad una singola impresa di portafoglio ammissibile; direttamente o indirettamente in una singola attività reale; in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF.

L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento specifica che, in linea di massima, « gli investitori (...) non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF ». I limitati casi in cui i rimborsi possano avere luogo anticipatamente sono elencati dal paragrafo 2 del medesimo articolo.

L'articolo 19 del regolamento prevede che le azioni e le quote sono pienamente commerciabili in un mercato secondario e gli investitori possono liberamente trasferire a terzi quanto da loro detenuto.

Gli articoli da 23 a 25 del regolamento introducono obblighi di trasparenza, disciplinando il contenuto minimo dei prospetti informativi sulla commercializzazione di azioni o quote, con particolare riferimento all'informativa sui costi sostenuti dagli investitori.

È previsto inoltre che la vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel regolamento sia condivisa tra autorità nazionali (autorità competente dell'ELTIF e autorità competente del gestore dell'ELTIF), che possono anche non coincidere, ed Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a livello europeo. Esse « dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni » a norma del regolamento, così come della direttiva 2011/61/UE. Viene affidato inoltre all'AE-SFEM il compito di tenere un « registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati dal presente regolamento, il relativo gestore e la relativa autorità competente ».

Il comma 2 dell'articolo 11 del disegno di legge enuclea i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è chiamato a rispettare nell'esercizio della delega legislativa:

la lettera *a*) prevede di introdurre modifiche e integrazioni al TUF, al fine di individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità nazionali ai sensi del Regolamento europeo, nel rispetto delle rispettive competenze già previste dal citato testo unico, e al fine di consentire, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria;

la lettera *b*) prevede di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento, secondo le modalità ed entro i limiti previsti in materia di disciplina degli intermediari nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

la lettera *c*) prevede di adeguare la normativa vigente, per i settori interessati dal Regolamento in esame, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento normativo che tenga conto dell'esigenza di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Il comma 3 reca la delega all'adozione, entro 24 mesi dall'approvazione del decreto legislativo, di disposizioni correttive o integrative, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, precisando che le amministrazioni interessate dovranno avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Passa quindi a illustrare l'articolo 12, il quale indica principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – per il recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2014/17/UE, essa persegue l'obiettivo di realizzare un mercato unico del credito ipotecario nell'UE, caratterizzato da un alto livello di protezione dei consumatori, che eviti il ripetersi dei fenomeni di inadempimento verificatisi durante la recente crisi finanziaria. In tale prospettiva l'articolo 28 prevede che « gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia ».

Ai sensi dell'articolo 29 si promuove un livello elevato di professionalità per i creditori e gli intermediari del credito, prevedendo tra l'altro la necessità del conseguimento di un'abilitazione professionale, nonché del possesso di specifici requisiti.

Un aspetto di tale professionalità comporterà che siano messe a disposizione dei consumatori tutte le informazioni necessarie a valutare il prodotto che viene loro offerto. In questo senso vanno interpretati gli specifici obblighi di onestà, equità, trasparenza, professionalità, gratuità delle informazioni, conoscenza e competenza posti a carico dei creditori o degli intermediari del credito dagli articoli da 7 a 9,

ma anche di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza delle pratiche pubblicitarie e di commercializzazione (stabiliti dagli articoli da 10 a 16). In particolare, l'articolo 11 della direttiva elenca le indicazioni di base da inserire nella pubblicità di un contratto di credito (tra queste il TAEG « deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse »).

L'articolo 14 della direttiva stabilisce che al consumatore devono essere fornite informazioni precontrattuali personalizzate atte a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata entro un periodo pari almeno a sette giorni. Tali informazioni sono fornite tramite il « prospetto informativo europeo standardizzato » (PIES) riportato all'Allegato II.

Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva eventuali modifiche del tasso debitore devono essere comunicate al consumatore prima che decorrano gli effetti della modifica.

L'articolo 25 della direttiva assicura la possibilità di estinzione anticipata.

Altro aspetto della professionalità di creditori e intermediari del credito consisterà nella valutazione della specifica situazione dei consumatori. A tale proposito l'articolo 18 della direttiva impone al creditore una « valutazione approfondita » del merito creditizio del consumatore, ovvero delle prospettive che egli riesca a rispettare le obbligazioni derivanti dal contratto.

L'articolo 19 prevede altresì l'elaborazione di *standard* affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione dei crediti ipotecari, con l'ausilio di periti competenti ed indipendenti.

La vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati è regolata dall'articolo 34 della direttiva e ricade, in linea di massima, sulle autorità dello Stato membro di origine. La collaborazione tra le autorità dei diversi Stati membri è disciplinata dagli articoli 36 e 37.

In tema di sanzioni, l'articolo 38 della direttiva specifica che l'autorità compe-

tente nazionale possa rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata « salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte ».

Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva i diritti che risulteranno ai consumatori dalla normativa nazionale di recepimento saranno irrinunciabili. Di converso, l'articolo 41, paragrafo 1, lettera *b*), stabilisce il divieto di elusione delle norme nazionali di recepimento « in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori della presente direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti ».

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, la direttiva « non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione ». Fa eccezione la normativa relativa alle informazioni precontrattuali *standard* ed al calcolo del TAEG.

Il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge definisce i principi e criteri direttivi specifici della delega.

La lettera *a*) prevede innanzitutto di escludere dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, come del resto è possibile ai sensi articolo 3, paragrafo 3 della direttiva:

i contratti di credito relativi a un bene immobile, ove il contratto preveda che esso non possa mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore e sia destinato ad essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione;

i contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi

debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

i prestiti ponte, ovvero un contratto di credito avente durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile;

i contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione: istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri; che non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri; che persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale; che riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito; che fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale; alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri.

La lettera *b*) prevede di designare, quali Autorità competenti nazionali ai sensi dell'articolo 5 della direttiva: la Banca d'Italia per la vigilanza nei confronti dei creditori; l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi per la vigilanza sugli intermediari del credito.

Ai sensi della lettera *p*) ad entrambi tali organismi sarà altresì conferito il potere di irrogare sanzioni: amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori nel caso della Banca d'Italia; amministrative nei confronti degli intermediari del credito nel caso dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

La lettera *e*) prevede di ricondurre gli intermediari del credito, quali previsti

dalla direttiva, nell'ambito delle figure professionali regolate dal TUB. In particolare, l'intermediario del credito che opera con vincolo di mandato dovrebbe essere ricondotto alla figura dell'agente in attività finanziaria, mentre l'intermediario del credito che opera senza vincolo di mandato dovrebbe configurarsi come un mediatore creditizio. La distinzione tra le due figure professionali dovrebbe rimanere inalterata.

Il criterio dettato dal numero 3) della citata lettera *e*) richiede, in particolare, per i mediatori creditizi, l'obbligo di rendere disponibili ai consumatori le informazioni generali sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.

La lettera *f*) prevede di modificare la normativa relativa ai contratti di finanziamento, anche diversi da quelli aventi ad oggetto la concessione di credito ipotecario ai consumatori, in conseguenza della designazione dell'organismo per la vigilanza sugli intermediari del credito e della revisione della disciplina sugli agenti in attività finanziaria e gli intermediatori creditizi.

La lettera *g*) prevede di attuare le disposizioni concernenti le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito contenute nell'articolo 28 della direttiva.

La lettera *h*) prevede di valorizzare l'autoregolamentazione per la definizione di *standard* per la valutazione di beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione di credito ipotecario (ai sensi dell'articolo 19 della direttiva).

La lettera *i*) richiede di intraprendere azioni che assicurino l'indipendenza del servizio di consulenza, stabilendo, in particolare, di introdurre l'obbligo del prestatore di servizi di consulenza di avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico (ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva); è previsto altresì di vietare la corresponsione di commissioni – da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito –

per la prestazione di servizi di consulenza e di vietare o limitare i pagamenti da parte del consumatore nei confronti del mediatore creditizio prima della conclusione di un contratto di credito (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 e 5, della direttiva).

La lettera *l*) prevede di attuare le disposizioni europee in tema di offerta congiunta di polizze assicurative e contratti di credito, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, che consente le pratiche di commercializzazione aggregata ma vieta quelle di commercializzazione abbinata: si prevede di coordinare tra loro le disposizioni di legge esistenti e razionalizzarle.

La lettera *m*) prevede un « periodo di riflessione » di sette giorni, durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole (articolo 14, paragrafo 6, della direttiva).

La lettera *n*) prevede di adottare misure atte a promuovere e coordinare iniziative volte all'attivazione di programmi di educazione finanziaria per i consumatori (ai sensi dell'articolo 6 della direttiva).

La lettera *o*) attribuisce il compito di assicurare il controllo statistico – sul mercato immobiliare residenziale – all'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate.

La lettera *q*) prevede che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza indicazione di commissioni, indennità o oneri.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che l'attuazione della delega non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

In merito alle previsioni dell'articolo 12 segnala che il 21 gennaio 2016 è stato presentato alle Camere, per il previsto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (Atto n. 256), attualmente all'esame della Commissione Finanze, il quale intende attuare la citata delega contenuta nell'Allegato B, numero

13), della legge di delegazione europea 2014, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.

Il termine per l'esercizio di tale delega è fissato al 21 gennaio 2016, in quanto la medesima direttiva indica come termine per il proprio recepimento il 21 marzo 2016. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) si deve tener conto di quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce – nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della norma di delega – che il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 1° marzo 2016.

Al riguardo rileva come, dal momento che si è già quasi concluso, con la presentazione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo, l'iter per l'esercizio della delega conferita in materia dalla legge di delegazione europea 2014, occorra valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 12 del disegno di legge, anche alla luce della prossima scadenza dei termini per il completamento della procedura di emanazione del decreto legislativo.

Illustra quindi l'articolo 13, il quale reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In merito al contenuto della direttiva 2014/92/UE, il Capo II (composto dagli articoli da 3 a 8) riguarda i profili di comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento.

Al riguardo viene imposto agli Stati di redigere un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, che è destinato a convogliare in un elenco approvato a livello UE, allo scopo di adottare una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi e armoniz-

zata a livello europeo. I prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali attraverso un documento *standard*, in tempo utile prima di stipulare il contratto relativo al conto di pagamento, in ordine alle spese. Inoltre i prestatori devono fornire gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute, nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento. Inoltre, i consumatori devono avere accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento.

Spetta all'ABE – Autorità Bancaria Europea il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, da presentare alla Commissione per l'approvazione.

Nel Capo III della direttiva (composto dagli articoli da 9 a 14) è contenuta la disciplina dei trasferimenti di conti di pagamento.

Si impone ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri hanno la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella norma europea, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore, se non vi sono oneri supplementari e la conclusione del trasferimento è effettuata secondo la tempistica dettata dalla direttiva. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è considerato responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore.

Viene consentito agli Stati membri di utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche, che eccedono gli obblighi fissati dalla direttiva.

La direttiva pone specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di

pagamento trasferente e ricevente durante le procedure di trasferimento; si tratta ad esempio di obblighi informativi, utili a riattivare i pagamenti sul nuovo conto di pagamento. Dette informazioni non possono andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.

Le norme della direttiva proteggono inoltre i consumatori da perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento; i consumatori devono essere sollevati dalle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento.

Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, le norme di recepimento nazionali devono garantire che, nel caso di perdite subite dal consumatore causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti, dette perdite siano rimborsate senza indugio dal responsabile della violazione delle procedure.

Per quanto invece riguarda il Capo IV della direttiva (costituiti dagli articoli da 15 a 20) esso reca la disciplina dell'accesso ai conti di pagamento, in particolare quello « di base ».

In primo luogo viene stabilito che a tale materia si applica il principio di non discriminazione: gli Stati devono assicurare che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione.

Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento con caratteristiche di base non sono in alcun modo discriminatorie.

Ai consumatori devono essere offerti conti di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a

garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza, comunque non solo da enti creditizi che offrono funzioni unicamente online.

Sono previste norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, ivi compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto; sono previsti obblighi di risposta (accettazione o diniego) in tempi brevi e senza ritardo. Inoltre, l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non deve essere subordinato all'acquisto di servizi accessori, o di azioni dell'ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell'ente creditizio.

Sono precisati i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e sono disciplinate le modalità minime di erogazione.

Per quanto riguarda le spese del conto di base, i servizi minimi del conto di base devono essere offerti a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. Le spese sono definite « ragionevoli » tenendo conto almeno dei livelli di reddito nazionali e delle spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato, per i servizi forniti sui conti di pagamento.

In generale, per quanto concerne gli obblighi suesposti e previsti dalla direttiva, gli Stati sono tenuti a individuare (ai sensi del Capo V della direttiva) le Autorità nazionali incaricate di garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva stessa, dotandole di poteri di indagine e di intervento; è prevista l'applicazione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In ordine alle sanzioni il Capo VI, costituito dall'articolo 26, prevede che esse sono definite dagli Stati membri e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Il termine per il recepimento a livello nazionale della direttiva è fissato al 18 settembre 2016.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi specifici della delega

dettati dal comma 1, la lettera *a*) dispone che siano apportate al TUB, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE, nonché dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea. Ove opportuno, è previsto il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, che emana le disposizioni di attuazione senza necessità di previa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR.

Ai sensi della lettera *b*) del comma 1 la Banca d'Italia viene designata quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto con autorità estere, attribuendo ad essa i relativi poteri di vigilanza e di indagine.

La lettera *c*) prevede di estendere l'apparato sanzionatorio attualmente previsto dal TUB per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza, di cui al citato Titolo VI, anche alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del predetto TUB, il quale dispone che le autorità creditizie esercitino i poteri previsti dal Titolo VI avendo riguardo anche alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

La lettera *d*) dispone che il Governo si avvalga della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Cassa depositi e prestiti ed alla Banca d'Italia, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva.

Illustra quindi le lettere da *e*) a *g*), le quali recano i principi e i criteri di delega per la parte della direttiva che riguarda specificamente la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento.

La lettera *e*) consente di includere nel documento informativo sulle spese un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; inoltre il documento informativo è fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali ri-

chieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento, al fine di consentire ai consumatori di riceverle in un'unica soluzione.

La lettera *f*) prevede che il riepilogo delle spese previsto dalla direttiva 2014/92/UE deve essere fornito insieme alle altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento.

La lettera *g*) richiede, nel dare attuazione alle previsioni della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private.

La lettera *h*) reca i principi e i criteri di delega relativi al trasferimento del conto di pagamento.

Ai sensi del numero 1) il Governo, ove opportuno, è chiamato a rivedere la disciplina di cui ai citati articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 3 del 2015, che hanno anticipato l'attuazione della direttiva 2014/92/UE. In particolare viene disposto che tali norme confluiscono nel Testo Unico Bancario e che se ne valuti l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore, ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento della tutela dei consumatori.

A tale proposito rammenta, in sintesi, che il richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 obbliga gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento, a dare corso al trasferimento con le procedure ed entro i termini predefiniti dalla direttiva n. 2014/92/UE.

In particolare, nel caso di mancato rispetto dei termini, è previsto che il cliente sia indennizzato per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. La disciplina introdotta si applica anche al trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito

titoli a un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore. Sono infine introdotti adempimenti di trasparenza informativa da fornire alla clientela.

Viene demandato a un decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire i criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad adeguarsi alla normativa introdotta complessivamente dall'articolo 2 entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; il decreto non risulta peraltro ancora emanato.

L'articolo 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 3 ha introdotto disposizioni volte ad agevolare l'apertura di un conto di pagamento o di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori.

In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento/conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea una specifica assistenza che consiste:

nella fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti): ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

nel trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;

nella chiusura del conto detenuto dal cliente presso il prestatore originario di servizi.

Il numero 2) della lettera *h*) prevede che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione per un periodo di 12 mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore.

Ai sensi del numero 3), qualora il prestatore di servizi di pagamento «trasferente» (ossia dal quale il consumatore si distacca) cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, al di fuori dei casi di reindirizzamento automatico, deve informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.

Il numero 4) prevede di valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE, avvalendosi in tal modo dei poteri consentiti dalla direttiva stessa.

La lettera *i*) contiene i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base.

In particolare, il numero 1) della lettera *i*) stabilisce che le norme delegate devono obbligare le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento – relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono – ad offrire un conto con caratteristiche di base.

Ai sensi del numero 2) si deve prevedere la possibilità di estendere il diritto di accesso a un conto di pagamento, tenuto conto delle specifiche circostanze, anche a soggetti diversi dai consumatori.

Ai sensi del numero 3) sono tipizzate le ipotesi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare legittimamente la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. In

particolare, il rifiuto è legittimo se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi indicati dalla direttiva 2014/92/UE (articolo 17, paragrafo 1), fatto salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il numero 4) specifica che le norme delegate devono prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento.

Il numero 5) della lettera *i*) chiarisce che per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva, le norme delegate devono prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo: il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti devono essere ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria.

Ai sensi del numero 6) il Governo viene delegato a esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese. La direttiva richiede che in tali casi gli Stati membri devono assicurare ai consumatori orientamento e informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.

A tal fine, il numero 7) obbliga il Governo a promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali

possono fornire loro, incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.

La lettera *l*) obbliga il Governo a mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le vigenti disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori.

La lettera *m*) reca la delega per apporare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.

Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Passa quindi a illustrare l'articolo 14, il quale contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della « quarta direttiva antiriciclaggio » – direttiva UE 2015/849 – e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva (UE) 2015/849, essa modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE.

I principali elementi di riforma al regime vigente sono:

L'introduzione di un approccio basato sul rischio; alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione « sovranazionale » dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA); la Commissione formulerà su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati: agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione; a loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a

valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;

un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira a inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;

nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione *online* e al pagamento di una tassa;

l'abolizione della cosiddetta «equivalenza positiva» dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;

la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni): le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;

l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (*Financial In-*

telligence Unit) (in Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia – UIF);

un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

La direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*; richiama l'applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell'antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l'istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e *trust*, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

Per quel che concerne il regolamento UE 2015/847 esso: amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all'ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette.

Passando a illustrare il contenuto dell'articolo 14, il comma 1 conferisce delega al Governo ad adottare, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, per attuare organicamente la descritta direttiva UE 2015/849 e per adeguare il quadro normativo italiano al regolamento UE 2015/847.

Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega.

In particolare, la lettera *a*) individua due obiettivi:

orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del si-

stema economico e finanziario per fini illegali;

graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio (seguendo l'approccio basato sul rischio delineato dalla direttiva).

In tale prospettiva sono delineate quattro misure specifiche:

1) al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere (ai sensi dell'articolo 6 della direttiva).

2) gli esiti dell'analisi nazionale del rischio devono essere messi a disposizione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva previsti dall'ordinamento in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza e dell'adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio;

3) le autorità di vigilanza, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, valutano il rischio gravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio;

4) i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo

dei rischi tipici dell'attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

La lettera *b*) prevede la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi posti dal sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure attuative della direttiva 2015/849 e nel rispetto del richiamato principio dell'approccio basato sul rischio.

La lettera *c*) prevede la riduzione o la semplificazione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio per alcuni soggetti, in presenza di determinate circostanze. Al contrario, sono rafforzati i presidi previsti dalla normativa in materia per altri soggetti.

Più nel dettaglio, ai sensi del numero 1) della lettera *c*) gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio possono essere esonerati dagli obblighi antiriciclaggio previsti dalla direttiva 2015/849 sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Al riguardo rammenta che devono ricorrere tutti i criteri elencati con riferimento all'attività finanziaria che deve essere: limitata in termini assoluti e a livello di operazioni; non deve essere l'attività principale, ma accessoria; l'attività principale non deve consistere in un'attività creditizia, finanziaria o professionale (revisori, contabili, notai, consulenti in operazioni finanziarie, immobiliari, gioco d'azzardo); può consistere in negoziazione di beni quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro; l'attività finanziaria deve essere prestata solo ai clienti dell'attività principale.

Il numero 2) prevede che gli emittenti di moneta elettronica sono esonerati da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a specifiche situazioni: qualora si tratti di strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricari-

cabili entro ridotte soglie; strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima.

L'emissione di moneta elettronica (strumento di pagamento elettronico che incorpora un valore monetario equivalente all'ammontare dei fondi ricevuti dal soggetto emittente) è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica (IMEL), i quali sono soggetti diversi dalle banche che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica; possono anche svolgere attività connesse e strumentali all'emissione di moneta elettronica e offrire servizi di pagamento. Non possono svolgere l'attività di concessione di crediti, in alcuna forma. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

Il numero 3) stabilisce, con riferimento agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'UE, operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento, l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Al riguardo, alla Banca d'Italia è attribuito il compito di adottare una disciplina di attuazione. In tal modo si intende superare le criticità insite nel principio sotteso alla prima direttiva sui servizi di pagamento (cosiddetta PSD1) che, in materia si è dimostrata sostanzialmente inefficace.

Il numero 4) prevede di apportare alle disposizioni in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione, attualmente vigenti, le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del GAFI e dalla direttiva 2015/849.

Al riguardo, il Considerando n. 33 della direttiva afferma che gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretate come volte a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose. Ri-

fiutare un rapporto d'affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è politicamente esposta è in contrasto con la lettera e con lo spirito della presente direttiva nonché con le raccomandazioni riviste del GAFI.

Il numero 5) stabilisce che i soggetti obbligati, nell'identificazione del cliente, possono avvalersi di terzi qualificati, rispettando le prescritte cautele.

La lettera *d*) contiene previsioni volte ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e *trust*, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza.

In particolare, in base al numero *i*) della lettera *d*) per quanto riguarda le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano informazioni complete sulla propria titolarità effettiva; devono inoltre essere previste sanzioni a carico degli organi sociali in caso di inosservanza.

Ai sensi del numero 2) tali informazioni devono essere registrate in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese e rese disponibili: alle Autorità competenti, alle Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale (con le modalità che dovranno essere stabilite), ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica e ai portatori di legittimi interessi all'accesso (previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso consentito a soggetti estranei al circuito delle autorità competenti e dei destinatari degli obblighi non esponga il titolare effettivo a pericoli).

Con riferimento ai *trust* il numero 3) prevede l'obbligo per il trustee di dichiarare di agire in tale veste, qualora instauri un rapporto continuativo o professionale con un soggetto destinatario degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Egli, inoltre, deve ottenere e conservare tutte le

informazioni sulla titolarità effettiva del *trust*: ovvero in merito all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*. Tali informazioni devono essere prontamente accessibili alle Autorità competenti.

Con riferimento ai *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale il numero 4) prevede che tutte le informazioni sulla titolarità effettiva relative a tutti i soggetti coinvolti siano registrate in apposita sezione del Registro delle imprese e siano rese accessibili alle Autorità competenti e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo accreditamento.

Il numero 5) prevede l'individuazione di specifici requisiti di onorabilità e professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o *trust* diversi dai professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o abilitazione per l'esercizio dell'attività.

Il numero 6) prevede di individuare specifiche attività di adeguata verifica della clientela relativamente al beneficiario di contratti di assicurazione vita o di altre assicurazioni legate ad investimenti.

La lettera e) introduce il principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, anche attraverso l'integrazione di banche dati, per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La lettera f) delinea le competenze e le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.

In tale ambito osserva come la lettera f) preveda che l'UIF:

1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, nel rispetto per le informazioni investigative

dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

2) cooperi con le FIU di altri Paesi utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera gli utilizzi delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi della Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzi delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

3) individui operazioni che le devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi.

La lettera g) prevede di rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU. In tale ambito rileva come si intenda, inoltre, incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La lettera h) contiene – nel rispetto del principio del *ne bis in idem* e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva – una serie di principi e criteri direttivi diretti a introdurre modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 (di attuazione della pre-

cedente direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e a ogni altra disposizione in materia.

Tali modifiche debbono essere volte a:

introdurre nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione; il limite massimo delle relative sanzioni dovrà essere compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa;

graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative sulla base di specifici parametri (natura del colpevole della violazione – persona fisica o giuridica –, settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli obbligati);

prevedere che le sanzioni per violazioni della direttiva commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell'ente;

sanzionare in via amministrativa (in misura graduata sulla base di specifici parametri) le gravi, reiterate o plurime violazioni, nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette; le relative misure afflittive dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano il soggetto responsabile della violazione e in ordini di porre ad essa termine; nell'eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte dell'autorità di vigilanza; nell'interdizione temporanea dalle funzioni per i soggetti in posizione apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative pecuniarie;

prevedere sanzioni amministrative nei confronti di enti creditizi o finanziari per illeciti gravi o reiterati o plurimi delle norme sull'adeguata verifica della clientela, segnalazioni di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni;

prevedere che le violazioni di scarsa offensività commesse da enti creditizi o finanziari siano punite, in alternativa alla sanzione pecuniaria, con una dichiarazione pubblica che individuando il responsabile (persona fisica o giuridica), e la violazione, ordini di porre termine al comportamento illecito;

prevedere che, con regolamento attuativo, le autorità di vigilanza possano disciplinare il procedimento di irrogazione della sanzione, assicurando il contraddittorio e la piena conoscenza degli atti istruttori;

attribuire potere sanzionatorio alla Banca d'Italia per le violazioni al regolamento UE/847/2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi n. 8);

disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa sulla tutela dei dati personali n. 9);

prevedere le necessarie modifiche alla disciplina sanzionatoria della normativa interna relativa alla violazione dei regolamenti europei sul contrasto al finanziamento del terrorismo.

La lettera *i)* prevede che, per non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati personali – possano essere stabilite limitazioni al diritto di accesso ai dati personali garantito dall'articolo 7 del Codice della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (si tratta, in particolare, del diritto di avere conferma dell'esistenza di tali dati, di conoscere fini e modalità del trattamento, del diritto di rettifica e cancellazione, del diritto di opposizione al trattamento).

La lettera *l)* prevede, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati,

svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla legge n. 7 del 2000: la nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, dovrà inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio.

La lettera *m*) prevede che la disciplina attuativa della direttiva 2015/849 trovi applicazione anche per le attività esercitate *online* dai soggetti agli obblighi.

La lettera *n*) prevede che – per il recepimento della direttiva UE 2015/849 – siano apportate le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE (il riferimento è ai decreti legislativi n. 231 del 2007 e n. 207 del 2009), anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI (il Gruppo d'azione finanziaria internazionale), degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell'Unione europea, nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.

Il comma 3 dell'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del disegno di legge non attinenti alle competenze della Commissione Finanze, l'articolo 1, al comma 1 conferisce una delega generale al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della già richiamata legge n. 234 del 2012.

Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

In particolare, viene prescritta l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 3 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il termine per l'esercizio della delega è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, con le procedure previste all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda in merito che il regolamento n. 1143/2014 prevede l'obbligo di introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste consistenti nel rilascio di autorizzazioni, nei controlli doganali, nell'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, nella stesura di piani di azione sui vettori nonché nella definizione di disposizioni procedurali.

Inoltre, il regolamento prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

I principi e i criteri direttivi specifici di delega sono indicati nel comma 2 dell'articolo 3.

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio.

La disposizione di delega è volta ad adeguare la normativa nazionale ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Il comma 2 dell'articolo 4 elenca principi e criteri specifici per l'esercizio della delega.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi.

La disposizione è finalizzata ad accrescere la portata della tutela consolare, a favore di cittadini dell'Unione europea non rappresentati in un determinato paese

terzo, da parte delle autorità consolari di altri Stati membri, rafforzando la garanzia di rimborso dei costi sostenuti.

Il comma 1 dell'articolo 5 detta un principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge: conseguentemente il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà altresì prevedere che la promessa di restituzione dei costi sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, abbia efficacia di titolo esecutivo in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.

L'articolo 6 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Per quanto concerne i principi e i criteri direttivi di delega che dovranno essere rispettati dal Governo in sede di attuazione della delega, il comma 2 indica una serie di ulteriori principi direttivi specifici.

L'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea.

La disposizione è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova disciplina sovranazionale, nonché all'aggiornamento e riordino degli organismi che presiedono all'emanazione delle regole tecniche. Si tratta in particolare dell'apparato regolatorio adottato dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato eu-

ropeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

Il comma 2 detta principi e criteri specifici per l'esercizio della delega, tra cui si prevede la semplificazione e il coordinamento delle discipline finanziarie attinenti ai predetti organismi, superando le procedure di riparto e riassegnazione, nonché una delegificazione nelle materie non riservate alla legge.

I commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, una delega all'emanazione di decreti correttivi o integrativi, entro 24 mesi dal primo decreto, e la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari sia amministrativi.

Illustra quindi l'articolo 8, il quale conferisce una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Principi e i criteri direttivi di delega specifici sono indicati dal comma 2.

Una delega per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative è contenuta al comma 4, mentre il comma 5 reca invece una clausola di invarianza finanziaria.

Passando all'esame delle direttive contenute negli allegati, ricorda preliminarmente che le direttive di cui all'Allegato A sono recepite dal Governo senza che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposte al parere parlamentare, mentre quelle di cui all'Allegato B sono sottoposte al parere parlamentare.

Nell'Allegato A l'unica direttiva ivi contenuta non interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze: si tratta della direttiva 2015/565/UE, la quale prevede l'impiego di un codice unico europeo di identificazione per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea ai fini dell'applicazione sull'uomo.

Per quanto riguarda invece l'Allegato B, in tale ambito non si annoverano direttive rientranti negli ambiti di competenza della

Commissione Finanze, oltre a quelle già contemplate negli articoli 13 e 14 dell'articolo, illustrate in precedenza. Per quanto riguarda le altre direttive elencate nell'Allegato B esse sono:

la direttiva 2014/26/UE, che intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva 2015/637/UE, che mira a determinare le modalità con le quali cittadini europei, bisognosi di assistenza consolare in paesi terzi nei quali non sono presenti ambasciate o consolati del proprio Paese, abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti;

la direttiva 2015/652/UE, che stabilisce i requisiti per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica e per gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE;

la direttiva 2015/720/UE, che modifica la direttiva 94/62/CE inserendovi misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.

Daniele PESCO (M5S), in considerazione della numerosità e rilevanza delle previsioni recate dal provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, chiede al Presidente quale sia la tempistica relativa all'esame del disegno di legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Pesco, ricorda che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta di domani, e che esso potrebbe concludersi nel corso della prossima settimana.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, sottolinea, con riferimento agli schemi di decreto di recepimento di direttive comunitarie, quali in particolare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (Atto n. 256), l'esigenza che il Governo indichi puntualmente, nella documentazione allegata ai diversi schemi di decreto, la corrispondenza tra le singole disposizioni della direttiva e le previsioni dello schema, al fine di consentire alle forze politiche di effettuare una valutazione seria e approfondita delle norme proposte. Rileva infatti come, in molti casi, non risulti affatto agevole valutare la congruenza delle previsioni recate dagli schemi di decreto rispetto alle norme delle direttive che si intende recepire.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, prende atto delle considerazioni svolte dal deputato Pesco, riservandosi di segnalarle ai rappresentanti del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
(15258/15).

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Atto n. 256.

ALLEGATO

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3317 Coscia, cui è abbinata la proposta di legge C. 3345 Pannarale, recante « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

sottolineata l'importanza dell'intervento legislativo, il quale risulta particolarmente atteso, in considerazione della rilevanza delle tematiche affrontate, che coinvolgono anche i principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione, nonché l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove forme di informazione digitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE, audizione della prof.ssa Monica Barni, della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con delega all'università, e del Dott. Raffaele Tangorra, Direttore Generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 258 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 126

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 128

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Nuovo testo C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 126

ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato*) 129

Sull'ordine dei lavori 127

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE, audizione della prof.ssa Monica Barni, della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con delega all'università, e del Dott. Raffaele Tangorra, Direttore Generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità

sociale delle imprese (CSR) del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 258.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni, che illustra. Ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe interagire con la commissione ministeriale *ad hoc* al fine di predisporre un nuovo sistema di erogazione dei finanziamenti agli enti culturali.

Il sottosegretario Antimo CESARO condivide le premesse e lo spirito della proposta di parere della relatrice. Dopo aver assicurato che il Governo è favorevole ad interagire con la Commissione nel processo di riforma dei contributi agli enti culturali, propone una modifica alla formulazione della prima delle due condizioni.

Carlo GALLI (SI-SEL) interviene anch'egli per suggerire una modifica testuale della proposta di parere, preannunciando poi il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, recepisce il suggerimento del rappresentante del Governo e del collega Galli e, conseguentemente, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Antimo CESARO condivide la proposta di parere della relatrice, così come riformulata.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) esprime voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere. Chiede che comunque gli impegni che il Governo assume con questa proposta di parere si accompagnino all'attuazione di quelli già precedentemente assunti in occasione, in particolare, dell'esame dell'atto del Governo n. 250, sul quale la VII Commissione, su proposta della relatrice Rocchi, ha espresso il parere il 22 dicembre 2015.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo. Pur condividendo infatti le due condizioni apposte alla proposta di parere, precisa che il suo gruppo giudica negativamente la politica del Governo in materia, per la mancata indicazione di chiari criteri per l'attribuzione dei contributi agli enti culturali finanziati dallo Stato.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, così come riformulata.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Nuovo testo C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo delle proposte di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la V Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Comunica che la relatrice ha predisposto un emendamento volto a recepirne il contenuto.

Dà quindi la parola alla relatrice Narduolo, affinché lo illustri.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, conferma che l'emendamento 2.10 che lei ha predisposto recepisce interamente la condizione posta *ex* articolo 81 della Costituzione nel parere espresso dalla V Commissione sul testo in esame il 27 gennaio 2016: ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento 2.10 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nell'attesa di raccogliere le adesioni da parte dei gruppi per la richiesta del trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, così come modificato nella seduta odierna, chiede se qualcuno intenda intervenire in merito.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia che il suo gruppo sottoscriverà la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Gianluca VACCA (M5S) chiede di affrontare tale questione nell'ambito del prossimo ufficio di presidenza, eventualmente da convocare anche prima della giornata di domani.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pur avvertendo che si stanno già racco-

gliando le adesioni da parte dei gruppi, ritiene che la questione potrà essere affrontata anche nel corso del prossimo ufficio di presidenza già previsto per la giornata di domani.

Alessandro MAZZOLI (PD) ringrazia la presidenza, la relatrice e la Commissione per il lavoro sinora svolto, che ha visto la sua proposta di legge C. 3333 esaminata congiuntamente a quella del collega Russo C. 2497. Auspica che la Commissione richieda il trasferimento in sede legislativa di un provvedimento che è atteso da tempo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, con riferimento al provvedimento sull'editoria (testo unificato delle proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), così come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 15 febbraio 2016, avverte, in vista della seduta prevista per la giornata di domani, che il relatore ha presentato alcuni emendamenti che sono in distribuzione. Pur ritenendo che essi non presentino lo spazio di essere subemendati, fissa alle ore 20 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Comunica, infine, che sono già pervenuti il nulla osta da parte della Commissione giustizia e il parere favorevole della Commissione esteri: si resta quindi in attesa dell'espressione dei restanti pareri.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 258).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 258);

udito il dibattito delle sedute del 16 e 17 febbraio 2016;

constatato, tuttavia, che sulla raccomandazione apposta al parere sul riparto di cui all'atto del Governo n. 156 dello scorso anno la Commissione cultura ha ottenuto risposte interlocutorie e sinora non conclusive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. dia il Governo seguito all'impegno di riferire sollecitamente sulle iniziative in corso in ordine ad una nuova e organica disciplina dell'intera materia dei contributi a enti, istituti, fondazioni e ad altri soggetti operanti nel settore della cultura, onde assicurare alla loro erogazione omogeneità e trasparenza, come auspicato dal Ministro Franceschini nella nota del 4 agosto 2015, indirizzata ai Presidenti delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

2. *all'articolo 3, dello schema di decreto, dopo le parole:* destinata agli sia *aggiunta la seguente:* ulteriori.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (Nuovo testo C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: interventi con la seguente: investimenti.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 1, sostituire le parole: , mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89 con le seguenti: . All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. 10. Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (<i>Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine</i>)	130
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015. Atto n. 259 (<i>Esame e rinvio</i>)	130
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
ERRATA CORRIGE	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga,

fino al 29 febbraio 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, secondo quanto concordato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 29 febbraio 2016.

La Commissione approva la proposta del presidente di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva al 29 febbraio 2016.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e

« Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015.

Atto n. 259.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Salvatore MATARRESE (SCpI), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015 (Atto n. 259).

Ricorda che lo schema di decreto ministeriale in titolo è adottato ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede la possibilità di disporre variazioni compensative di bilancio tra il Fondo progetti e il Fondo opere, attraverso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ricorda, altresì, che tale decreto legislativo è stato emanato in attuazione in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Segnala, più in particolare, che l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 229 del 2011 prevede l'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche le cui dotazioni finanziarie, ai fini della gestione, in sede di predisposizione della legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione delle opere, mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio. Il comma 2 del citato articolo dispone che, ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche sono unitariamente considerate come facenti parte di

due fondi distinti, rispettivamente, denominati Fondo progetti e Fondo opere. Ai fini della distinzione delle risorse finanziarie dedicate alla progettazione ovvero alla realizzazione delle opere pubbliche, ricorda, altresì, che, in base al comma 4 dell'articolo 10 del già citato decreto legislativo n. 229, l'opera pubblica, previa assegnazione del codice unico di progetto (CUP), è ammessa al finanziamento del Fondo progetti per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006. Inoltre, in base al comma 5 dello stesso articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 2011, le opere pubbliche sono ammesse al finanziamento a valere sul Fondo opere dopo l'approvazione della progettazione definitiva ai sensi del citato articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Conseguentemente, le Amministrazioni comunicano, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, l'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani di gestione costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio previsto. Infine, sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni per il tramite degli Uffici centrali del bilancio si attua il disposto del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229, in base al quale in apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al rendiconto generale

dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo progetti e al Fondo Opere. Sottolinea, infine, che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 10 si applica anche al caso di piani di gestione afferenti distintamente al Fondo Progetti e al Fondo Opere e appartenenti al tempo stesso ad un medesimo capitolo di bilancio.

Con riferimento, poi, al contenuto dello schema di decreto ministeriale in esame, fa presente che esso dispone nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015, allegato alla legge di bilancio del 23 dicembre 2014, n. 191 (triennio 2015-2017), una variazione compensativa in termini di competenza e cassa per complessivi euro 210.200,00, presenti nella missione n. 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica », programma n. 14.10 « Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità », settore « Investimenti », capitolo n. 7340 « Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali ». Tale variazione compensativa avviene nell'ambito dello stesso capitolo 7340, attraverso un trasferimento di risorse, in diminuzione, dal piano gestionale n. 01 denominato « Fondo opere – spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, ecc... » e in aumento, a favore del piano gestionale n. 02 denominato « Fondo progetti – spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, ecc... » nella identica misura pari a euro 210.200,00. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la variazione si rende necessaria in quanto la fase progettuale ha richiesto risorse ulteriori rispetto a quella esecutiva. Ricorda, infine, che il citato capitolo 7340 in termini di competenza e cassa, per l'anno finanziario 2015, prevede risorse pari ad euro 10.940.207. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del capitolo è pari,

rispettivamente, ad euro 10.556.626 per il 2016 e ad euro 10.525.989 per gli anni 2017 e 2018.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2015. Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione e la legge europea sono i due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, la quale ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, procedendo allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale, precedentemente prevista, in due

distinti provvedimenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge, rileva che esso consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire. In particolare, nell'allegato B sono riportate le direttive da recepire con decreti legislativi i cui schemi dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, sono previsti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con legge di delegazione europea 2014 per il recepimento di una specifica direttiva. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive.

Con riferimento specifico alle disposizioni di interesse della VIII Commissione, nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, in primo luogo, le disposizioni di cui all'articolo 3, che reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, con le procedure previste all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. Nella relazione illustrativa si fa presente che per l'attuazione delle disposizioni del regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, è necessario

introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste consistenti nel rilascio di autorizzazioni, nei controlli doganali, nell'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, nella stesura di piani di azione sui vettori nonché nella definizione di disposizioni procedurali. Inoltre, il regolamento n. 1143 prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute. Segnala, in particolare, che, tra i principi e i criteri direttivi specifici da seguire nell'esercizio della delega, al comma 2 si fa riferimento, oltre a quelli valevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea, contenuti nell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche all'individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativamente all'attuazione del regolamento, al coordinamento delle attività necessarie, nonché al rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 8 e 9 del regolamento in esame; all'individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) come ente specifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività previste nel regolamento (UE) n. 1143/2014; alla previsione di sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni del regolamento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2 del disegno di legge in esame; alla destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo. Il Governo ha un termine ulteriore di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 per l'emanazione delle disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo. Il comma 4,

infine, dispone che dall'attuazione dell'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente.

Quanto alle direttive inserite nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2015, segnala, relativamente agli ambiti di competenza dell'VIII Commissione, la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (da recepire entro il 21 aprile 2017). In particolare, rileva che la direttiva 98/70/CE definisce le specifiche tecniche applicabili ai carburanti per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. L'articolo 7-bis della direttiva 98/70/CE contiene misure in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di designare fornitori di carburante competenti a monitorare e a segnalare le emissioni prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornite. A partire dal 2011, i fornitori devono inoltre trasmettere con cadenza annuale all'autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti in ciascuno Stato. Essi dovranno poi ridurre del 6 per cento, con eventuali obiettivi intermedi, l'intensità dei gas delle emissioni di gas a effetto serra entro il 31 dicembre 2020. Sono previsti obiettivi supplementari indicativi fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento. Inoltre, l'articolo 8 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una comunicazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili utilizzati per il trasporto stradale nell'anno civile precedente. L'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/652 reca, in par-

ticolare, misure riguardanti il metodo di calcolo che dovrà essere applicato dai fornitori, nonché lo standard da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati. Tale metodo deve produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione europea di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito ai loro obblighi. Per il metodo di calcolo si rinvia all'allegato I, che specifica quali sono i gas a effetto serra considerati ai fini dello stesso (biossido di carbonio, protossido di azoto e metano) e identifica la formula da applicare. Tale formula, al fine di incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, tiene conto anche dei risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (*Upstream Emission Reductions* – UER). Quanto agli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le piccole e medie imprese, questi saranno ridotti al minimo. I dati da comunicare, che riflettono le successive modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE, includono il tipo di combustibile o di energia, il volume o quantità di elettricità, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, le UER, l'origine e il luogo di acquisto. Un'ulteriore direttiva inserita nell'Allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2015, di particolare interesse per l'VIII Commissione, è la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, da recepire entro il 27 novembre 2016. Rileva che l'articolo 1 della citata direttiva (UE) 2015/720 contiene le modifiche da apportare alla direttiva 94/62/CE. La prima modifica è volta ad inserire nella direttiva 94/62/CE alcune definizioni, tra cui quelle di « borse di plastica in materiale leggero » e di « borse di plastica in materiale ultraleggero », identificate come borse di plastica aventi lo spessore rispettivamente di 50 e 15 micron. È aggiunta anche la definizione di « borse di plastica oxo-degradabili », ovvero borse composte da materie plastiche che contengono additivi che catalizzano la scomposizione

della materia plastica in microframmenti. La seconda modifica inserisce nella direttiva 94/62/CE l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie atte a conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono includere obiettivi di riduzione nazionali, restrizioni all'uso o misure finanziarie e possono variare a seconda dell'impatto ambientale che tali borse hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto. Le misure dovranno includere l'una o entrambe le seguenti opzioni: definire un consumo annuale massimo di 90 borse di plastica in materiale leggero *pro capite* entro il 31 dicembre 2019 e di 40 entro il 31 dicembre 2025 e garantire che entro il 31 dicembre 2018 le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti. Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri, nel fornire alla Commissione europea i dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE, dovranno riferire anche in merito all'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero. Inoltre, insieme alla Commissione europea, dovranno incoraggiare campagne d'informazione e di sensibilizzazione, soprattutto nel primo anno successivo al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/720. La terza modifica contiene misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili e prevede che entro il 27 maggio 2017 la Commissione europea elabori norme sulle etichette e i marchi per l'identificazione di tali borse. L'ultima modifica alla direttiva 94/62/CE introduce l'obbligo per la Commissione europea di relazionare al Parlamento europeo e al

Consiglio, nei tempi stabiliti, in merito all'impatto ambientale dell'utilizzo delle varie tipologie di borse di plastica (borse in materiale leggero, ultraleggero e borse oxo-degradabili). È prevista, se opportuno, la possibilità di presentare proposte legislative volte a ridurre il consumo.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015 all'esito degli eventuali rilievi e delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, dopo aver ricordato l'importanza delle misure testé illustrate dal collega Mazzoli, soprattutto in materia di elaborazione delle norme sulle etichette e sui marchi per l'identificazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, avverte che, come convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame è fissato alle ore 10 di martedì 23 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 593 del 16 febbraio 2016:

a pagina 133, seconda colonna venticinquesima riga, la parola: " 14.15 " deve intendersi sostituita dalla seguente: " 13.15".

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo. (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	146

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	147

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	142
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	149

RISOLUZIONI:

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.	
7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni n. 7-00404 e n. 7-00846</i>) ...	143
7-00845 Ferro: Completamento della linea B1 della metropolitana di Roma (<i>Discussione e rinvio</i>)	144

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cri-

minalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Nuovo testo C. 3084 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (C. 3084) ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni Giustizia e Affari esteri. Rileva che il Protocollo addizionale all'esame della Commissione – aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006 – riguarda la Convenzione sulla criminalità informatica e comporta un'estensione di essa mirante a includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto a detti reati.

Ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica è il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso *internet* o altre reti informatiche. La Convenzione si propone di perseguire una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata. L'accezione di reati informatici assunta dalla Convenzione è ben più ampia della classica area dei reati cibernetici, in quanto estende la sua portata a tutti i reati in qualunque modo commessi attraverso un

sistema informatico e a quelli di cui si debbano o possano raccogliere prove in forma elettronica. La Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 1° luglio 2004; attualmente risulta ratificata da 47 Paesi.

Segnala che il Protocollo addizionale è stato sinora ratificato da 24 Paesi, mentre 14 Stati, tra cui l'Italia, lo hanno meramente firmato (la firma dell'Italia porta la data del 9 novembre 2011).

Passando ad una breve disamina dei contenuti, fa presente che esso è strutturato in 16 articoli, preceduti da un ampio preambolo. L'articolo 1 fissa lo scopo del Protocollo addizionale, ovvero il completamento delle disposizioni della Convenzione sulla criminalità informatica in ordine alla criminalizzazione dei comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo di sistemi informatici. L'articolo 2 riporta una serie di definizioni. In particolare, la definizione di materiale razzista e xenofobo indica qualsiasi materiale scritto, di immagine o di altra rappresentazione relativa a idee o teorie che incitino all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro una o più persone, con la motivazione della razza, del colore, dell'origine nazionale o etnica, della religione. Gli articoli da 3 a 6 concernono l'introduzione di alcune fattispecie di reato. L'articolo 3 concerne la diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici. A tale riguardo sottolinea che la Convenzione considera « sistema informatico » tutte le apparecchiature che, in base ad un programma, sono in grado di elaborare automaticamente dei dati, ricomprendendo quindi nella definizione una grandissima varietà di apparecchiature tecnologiche. L'articolo 3 del Protocollo prevede, al comma 1, che ogni Parte definisca come reati detti comportamenti, se commessi intenzionalmente e senza autorizzazione, riconoscendo però due importanti contemperamenti: la possibilità per le parti di non procedere in tal senso quando il materiale razzista e xenofobo sia volto a incitare a una discriminazione tuttavia non associata all'odio o alla violenza a

condizione che siano effettivamente disponibili rimedi alternativi alla legge penale (comma 2) ovvero nei casi di discriminazione per i quali i principi del proprio ordinamento riguardanti la libertà di espressione escludano anche i rimedi alternativi alla criminalizzazione (comma 3). L'articolo 4 riguarda le minacce con motivazioni razziste e xenofobe, e prevede che ciascuna delle Parti proceda al proprio interno alla definizione quale reato della minaccia – se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione – tramite sistemi informatici di dar luogo alla commissione di un reato grave con riferimento al diritto nazionale, nei confronti di una a più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione (quest'ultima solo se utilizzata in termini di pretesto per le altre tipologie di discriminazione). L'articolo 5 concerne gli insulti con motivazione razzista e xenofoba, e prevede (comma 1) che ciascuna delle Parti proceda nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della fattispecie dell'insulto pubblico – se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione – per il tramite di un mezzo informatico alle medesime condizioni descritte in merito alla fattispecie precedente. L'articolo 6 riguarda la negazione, la palese minimizzazione, l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, mediante la diffusione per via informatica – se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione – di materiali di carattere negazionista. Anche in tal caso sono previsti dei possibili temperamenti. L'articolo 7 prevede che ciascuna delle Parti adotti misure legislative ed altre misure necessarie per la criminalizzazione nel proprio ordinamento della collaborazione – intenzionale e senza autorizzazione – nella commissione di uno dei reati di cui al Protocollo in esame. L'articolo 8 riguarda le relazioni tra la Convenzione sulla criminalità informatica e il Protocollo all'esame e i rimanenti articoli (9-16) contengono le disposizioni finali.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica si compone invece di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa al disegno di legge, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rispetto a tale disegno di legge sottolinea in particolare la previsione dell'articolo 3 che, al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo, integra la normativa nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni, modificando l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e introducendo le nuove fattispecie di reato consistenti nella distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo che sono sanzionate con la pena della reclusione fino a un anno e 6 mesi o della multa fino a 6.000 euro, precisando inoltre che tali condotte possono essere tenute con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico ed introduce, in relazione alle suddette fattispecie, quelle di violenza o atti di provocazione alla violenza o istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, un'aggravante, quando la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sull'approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale.

Osserva che si tratta di principi ampiamente condivisi nell'ordinamento nazionale e sottolinea come la ratifica di tale Protocollo appaia coerente con le scelte che il Paese ha da sempre sostenuto in tutte le sedi internazionali. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 3317 e C. 3345, concernente Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la revisione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione.

Osserva che la proposta di legge consta di cinque articoli che prevedono rispettivamente: l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1); il conferimento di deleghe al Governo dirette alla ridefinizione del sostegno pubblico e alla revisione della disciplina del settore dell'editoria, della disciplina pensionistica dei giornalisti della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti

(articolo 2); modifiche normative riguardanti i contributi alle imprese editrici (articolo 3); la disciplina della vendita dei giornali (articolo 4) e disposizioni modificative e di abrogazione con funzione di coordinamento (articolo 5).

Passando all'esame degli articoli, giudica di particolare interesse per la Commissione quanto previsto dall'articolo 1, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione che sostituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione introdotto di recente dalla legge di stabilità 2016, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Ricorda infatti che la legge di stabilità (articolo 1, comma 160, lettera *b*) ha previsto che parte delle quote delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, derivanti dal nuovo sistema di pagamento della citata imposta, fossero destinate a finanziare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, per un importo massimo di 50 milioni di euro. Rammenta inoltre che la legge di stabilità ha previsto che su tale Fondo confluissero le risorse destinate al sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva locale disponibili presso il Ministero dello sviluppo economico. Segnala che tali disposizioni sono state abrogate ai sensi dell'articolo 5, alla luce della nuova disciplina che viene introdotta dalla disposizione in commento.

Rileva infatti che il nuovo Fondo è finalizzato non solo a sostenere il settore dell'editoria, ma anche a supportare le imprese radiofoniche e le imprese televisive locali. Sottolinea che su tale Fondo, come già era previsto per il Fondo previsto nella legge di stabilità ed ora abrogato, confluiscono anche le risorse sia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali (articolo 1, comma 2, lettera *b*).

Fa presente che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello

sviluppo economico si ritrovano sui capitoli 3121, Rimborso oneri alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale e 3125, Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e sono complessivamente pari 49,5 milioni di euro. Osserva che a tali somme vanno aggiunte le risorse destinate alle radio, anche locali, che forniscono servizi di informazione (articolo 11, comma 1, della legge n. 87 del 1987 e articolo 8 della legge n. 250 del 1990) in termini di riduzione dei costi dell'energia elettrica nonché dei canoni di abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo ed alle imprese concessionarie della radiodiffusione televisiva in ambito locale (articolo 23, comma 3, legge 223 del 1990, che richiama le disposizioni sopra indicate e, in aggiunta, le disposizioni della legge 416 del 1981 concernenti le agevolazioni in merito alle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti).

Sottolinea che, oltre a tali risorse, nel nuovo Fondo confluiscono le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito per il triennio 2014-2016 e che per il 2016 sono pari a circa 155 milioni di euro (articolo 1, comma 2, lett. a)); una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione (articolo 1, comma 2, lett. c)); le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi – che prima erano versate all'entrata del bilancio dello Stato – (articolo 1, comma 2, lett. d)); le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri

soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche (articolo 1, comma 2, lett. e)).

A tale ultimo riguardo segnala che la disposizione di cui alla lettera e) appare suscettibile di configurare una penalizzazione dell'attività delle società nazionali del settore e di determinare una distorsione della concorrenza, creando un ulteriore elemento di svantaggio per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive.

Evidenzia che le risorse citate sono annualmente ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 sono comunque ripartite al cinquanta per cento tra le due amministrazioni, e i criteri di ripartizione tengono conto delle proporzioni esistenti, tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.

Osserva pertanto che occorrerà attendere la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per valutare l'entità complessiva delle risorse che saranno attribuite al sostegno delle emittenti radiofoniche e delle televisioni locali.

L'articolo 2 è la disposizione che presenta il maggior numero di norme. Essa conferisce infatti varie deleghe al Governo. Al comma 1 il Governo è delegato ad intervenire per la ridefinizione della di-

sciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché per l'introduzione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e può comportare l'emanazione di uno o più decreti legislativi attuativi. Il comma 2 contiene i criteri ed i principi direttivi per l'esercizio delle deleghe nelle citate materie. Con riferimento alla riforma dei contributi all'editoria si prescrive una parziale ridefinizione dei beneficiari, il mantenimento dei contributi erogati per alcune tipologie di soggetti editoriali e l'esclusione di altri (in particolare degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali). Si prevedono anche principi riguardanti i criteri di calcolo e i requisiti di accesso.

Interessante per la Commissione il principio di cui alla lettera *h*) che stabilisce l'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti.

Ritiene opportuno al riguardo che si precisi se con innovazione digitale dinamica si intenda l'interattività del prodotto digitale. Giudica inoltre opportuno prevedere che le piattaforme digitali rispettino il requisito della neutralità tecnologica e adottino formati *standard* di tipo aperto.

Sono previsti poi alcuni principi di delega sulla materia della distribuzione dei prodotti editoriali cui si riferisce anche la norma dell'articolo 4 che prescrive che i punti di vendita esclusivi assicurino la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.

Il comma 3 dell'articolo 2 definisce le modalità di emanazione dei decreti legislativi sopra descritti, mentre il comma 4 conferisce al Governo la delega ad intervenire relativamente a due ulteriori profili: l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti che dovrebbe progressivamente conformarsi alla normativa generale in materia, nonché la razionalizzazione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

L'articolo 3 contiene anche alcune disposizioni immediatamente applicative concernenti diversi profili. Sono stabiliti i limiti ai contributi che possono essere richiesti dalle imprese editoriali (comma 1, lett. *a*) e la soppressione della attuale riserva di risorse (pari al 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria) destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro (comma 1, lett. *b*)). È altresì prevista la modalità di erogazione dei contributi (comma 1, lettera *c*)). Il comma 3 stabilisce le modalità per la presentazione delle domande. Tanto i criteri quanto le disposizioni si applicano già in relazione ai contributi e alle domande per l'anno 2016.

A tal fine, riguardo alle modalità tecniche di presentazione delle domande, osserva che non appare opportuno specificare all'interno del provvedimento le modalità e i contenuti delle domande, ritenendo preferibile che tali specifiche siano definite in un testo da pubblicare sul sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di requisiti per l'accesso ai contributi, il comma 4, lett. *a*), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, sono abrogate le disposizioni volte a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti e, infine, il comma 4, lett. *b*) introduce, novellando a decorrere dal 1° gennaio dell'anno succes-

sivo a quello di entrata in vigore della legge, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2001 nell'ordinamento la definizione di testata – che, come tale, identifica il prodotto editoriale –, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.

Sottolinea che la disciplina sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimersi prevede, oltre a varie disposizioni concernenti il settore editoriale, anche una importante modifica del quadro normativo, che sposta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione delle risorse necessarie al sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva locale, anche se tali risorse saranno poi ripartite tra la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per gli interventi di rispettiva competenza.

Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni volte a precisare nel senso indicato nella relazione.

Mirella LIUZZI (M5S), nel ribadire la forte contrarietà del proprio Gruppo al finanziamento pubblico a sostegno dell'editoria, giudica inopportuno lo spostamento dei fondi dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva che il provvedimento prevede che confluiscano al Fondo anche risorse derivanti dalle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla radiotelevisione e al riguardo, fa presente che non sono stati ancora emanati i decreti attuativi previsti in seguito alla modifica della disciplina sul canone RAI. Sottolinea, inoltre, a tale riguardo, che le risorse che i cittadini versano per finanziare il servizio pubblico saranno invece dirottate per il sostegno all'editoria e non potranno essere destinate a misure a suo giudizio più utili, come ad esempio l'esenzione per i soggetti a basso reddito. Riguardo al contributo di solidarietà dello 0,1 per cento previsto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e

periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli intermediari nel mercato della pubblicità, pur ritenendo condivisibile l'imposizione di tale contributo, non concorda con le finalità cui esso è destinato.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO (Misto), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 3*). Delibera, quindi, di nominare il deputato Catalano come relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00404 Dell’Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni n. 7-00404 e n. 7-00846).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 1° dicembre 2015.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ricorda che la discussione delle due risoluzioni in oggetto si pone a conclusione dell’esame della petizione n. 380, avente il medesimo oggetto, nell’ambito della quale sono state svolte le audizioni informali dei presentatori della petizione, di ENAC e di RFI, quest’ultima suggerita dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere contrario sugli impegni contenuti nelle risoluzioni in esame. Osserva, infatti, che l’opera è parte integrante del primo programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale approvato dal CIPE ai sensi della legge obiettivo ed è parte dell’intesa generale quadro tra Governo e Regione Marche sottoscritta il 24 ottobre 2002. Ribadisce che la soluzione progettuale è stata approvata da tutte le istituzioni interessate dall’iter approvativo della legge obiettivo. Fa presente che i lavori principali sono già stati affidati dall’appaltatore, è stato dato avvio alle prestazioni dell’appaltatore ed è attualmente in corso la progettazione esecutiva.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritiene che, anche in base alle considerazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione con le associazioni dei cittadini, con l’ENAC e con RFI, si possa desumere che il collegamento diretto tra la linea ferroviaria Orte – Falconara con la linea adriatica dovrebbe essere progettato in un’altra porzione di territorio rispetto a quella attualmente prevista. Ricorda che la legge obiettivo, il Piano Nazionale dei Trasporti del 1986 e quello attualmente vigente, nonché la delibera CIPE n. 121 del 2001, considerano strategico il completamento del raddoppio della linea Orte-Falconara, considerando invece complementare il collegamento tra la linea ferroviaria adriatica e la linea per Roma. Osserva che un’opera complementare

esplica la propria efficacia solo dopo la realizzazione dell'opera prioritaria ed esprime perplessità sulla inversione delle priorità strategiche delle opere, motivata dalla carenza di risorse finanziarie destinate al raddoppio della linea Orte-Falconara. Ritiene invece che la realizzazione del *bypass* ferroviario determinerà un aggravamento delle condizioni di traffico sia per i treni passeggeri che per i treni merci, non configurandosi come un'arteria di collegamento efficiente del nord-est del Paese.

Osserva, inoltre, che della realizzazione del *bypass* ferroviario beneficerà massimamente solo la raffineria API, un soggetto privato che, dopo aver inglobato la linea ferroviaria adriatica con l'espansione dei propri impianti e depositi, vedrà rimuovere quell'anomalia con denaro pubblico.

Giudica eccessivo il costo stimato dell'opera, che sarà aggravato anche dalla necessità di risolvere le interferenze con gli apparati strumentali dell'aeroporto delle Marche, interferenze di cui nel corso sia dell'audizione di ENAC sia dell'audizione di RFI è stata confermata l'esistenza. A tale riguardo osserva che le soluzioni proposte non sembrano garantire la sicurezza degli atterraggi e dei decolli e comportano oneri assai rilevanti che incidono sul costo complessivo dell'opera. Fa presente che eventuali interferenze che si determinassero attraverso la realizzazione del *bypass* ferroviario potrebbero avere conseguenze assai negative sulle future possibilità di incremento del traffico aereo in caso di condizioni di visibilità non ottimali. Ribadisce che, in base alle indicazioni fornite dall'ENAC, la soluzione preferibile al fine di evitare interferenze sarebbe stato l'interramento della ferrovia sul modello di quanto realizzato a Bologna. In ultimo, sottolinea la grave violazione dell'*iter* procedurale definito ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 190 del 2002 che ha gravemente alterato la fase di approvazione del progetto preliminare. Osserva infatti che non è stata effettuata la necessaria valutazione da parte degli enti responsabili del trasporto aereo riguardo al rischio di inter-

ferenza del *bypass* ferroviario con l'aeroporto delle Marche, determinando quindi l'assenza di qualsiasi prescrizione o raccomandazione nelle fasi successive.

Franco BORDO (SI-SEL) esprime contrarietà rispetto alle motivazioni sottostanti al parere contrario espresso dal Governo. Osserva infatti che né al momento della presentazione della petizione, né al momento di avvio, da parte della Commissione, dell'*iter* della petizione erano stati aggiudicati i lavori relativi al *bypass* ferroviario. Sottolinea che tali lavori non erano stati aggiudicati neanche quando le province di Pesaro e Ancona avevano avanzato proposte alternative in sintonia con i comitati locali che prevedevano costi di realizzazione assai inferiori a quelli attualmente previsti per il *bypass*. Esprime rammarico per la mancata considerazione delle istanze dei territori e stigmatizza la grave violazione dell'*iter* procedurale dell'opera in esame. Ritiene infatti che il tardivo coinvolgimento dell'ENAC nella valutazione dell'opera abbia comportato conseguenze non trascurabili riguardo alle modalità di realizzazione. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole anche sulla risoluzione presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione respinge la risoluzione Dell'Orco n. 7-00404. Respinge quindi la risoluzione Franco Bordo n. 7-00846.

7-00845 Ferro: Completamento della linea B1 della metropolitana di Roma.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Andrea FERRO (PD), nell'illustrare la risoluzione, fa presente che il completamento della linea metropolitana B1 di Roma rappresenta uno strumento utile non solo per la mobilità della capitale, ma anche dell'area metropolitana del qua-

drante di nord-est. Sottolinea i gravi problemi di traffico che affliggono la città di Roma, caratterizzata da un tasso di concentrazione veicolare tra i più alti in Europa e dalla più alta percentuale di spostamento con mezzi privati. Evidenzia la difficoltà del trasporto sotterraneo nella capitale che risulta assai inferiore rispetto a quello di altre capitali europee.

Vincenzo PISO (Misto-USEI), pur non essendo contrario all'intervento proposto dal collega Ferro, giudica opportuno che venga verificata, attraverso appositi studi, l'effettiva domanda di trasporto che potrebbe essere evasa con il completamento della metropolitana B1. Osserva infatti che la metropolitana B non possiede *standard* tecnologici adeguati, soprattutto riguardo alla qualità e alla quantità del materiale rotabile impiegato, e fa presente che i dati di traffico registrati sono assai bassi. Ricorda che anche al momento della realizzazione della metro C della capitale erano state fatte stime di traffico assai più elevate di quelle reali. Giudica pertanto opportuno che si valuti l'efficacia dell'intervento proposto, considerando anche ipotesi alternative di trasporto di superficie su rotaia, rispetto alle quali si potrebbero determinare costi meno elevati.

Umberto MARRONI (PD) sottolinea che la linea B della metropolitana della capitale era già stata inserita all'interno del piano regolatore generale del comune di

Roma e che l'opera oggetto della risoluzione costituisce il completamento di una linea al servizio di un territorio che conta circa 800 mila abitanti. Ribadisce l'utilità di prevedere infrastrutture metropolitane che raggiungano destinazioni nelle quali è possibile l'interscambio con mezzi su gomma e concorda con il collega Piso sulla necessità di utilizzare materiale rotabile efficiente e tale da soddisfare la domanda di trasporto. Fa presente che l'intervento proposto con l'atto di indirizzo si inserisce nella linea di governo volta a valorizzare il trasporto pubblico su ferro, anche al fine di liberare le strade e destinarle alla mobilità dolce. Riguardo alla metropolitana C, fa presente che si tratta di una infrastruttura incompleta e che al momento è disponibile solo il primo tratto.

Vincenzo PISO (Misto-USEI) fa presente che i vigili del fuoco non hanno concesso l'agibilità rispetto al passaggio in galleria nella stazione di San Giovanni dei convogli delle metropolitane C e A e ritiene pertanto che la linea C, senza una stazione di interscambio con altre linee di trasporto, non possa esprimere appieno le proprie potenzialità.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
(Nuovo testo C. 3084 Governo).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (nuovo testo C. 3084 Governo);

premesso che:

il Protocollo addizionale comporta un'estensione alla Convenzione sulla criminalità informatica mirante a includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto a detti reati;

le caratteristiche dello spazio cibernetico, e in particolare le interazioni delle attività telematiche con la sfera privata dei

cittadini, rendono necessario ricercare un equilibrio tra sicurezza, tutela della riservatezza dei dati personali e tutti gli altri diritti e libertà fondamentali, tra i quali, in primo luogo, la libertà di espressione attraverso i mezzi telematici;

per contro, la crescita esponenziale del fenomeno degli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, spesso prodromico alla realizzazione di più gravi crimini o alla realizzazione di atti emulativi, deve ricevere fermo e sicuro contrasto nell'ambito di ogni democrazia moderna;

la lotta al crimine informatico rappresenta una priorità all'interno delle politiche europee e nazionali e si rendono pertanto necessari strumenti più avanzati e dettagliati di contrasto ai reati informatici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. (Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge recanti «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria» (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale),

premesso che:

il provvedimento prevede l'istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, il conferimento di deleghe al Governo dirette alla ridefinizione del sostegno pubblico e alla revisione della disciplina del settore dell'editoria, della disciplina pensionistica dei giornalisti, della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti, nonché modifiche normative riguardanti i contributi alle imprese editrici e la disciplina della vendita dei giornali e disposizioni modificative e di abrogazione con funzione di coordinamento;

in particolare, l'articolo 1 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che sostituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione introdotto di recente dalla legge di stabilità 2016, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che viene di conseguenza abrogato;

al Fondo confluiscono: *a)* le risorse statali destinate alle diverse forme di so-

stegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale; *b)* le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva locale; *c)* una quota, fino ad un importo di 100 milioni annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione; *d)* le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; *e)* le somme derivanti dall'applicazione di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti sottoposti all'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che effettuano attività di intermediazione nel mercato della pubblicità sui mezzi di informazione;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)* appare suscettibile di configurare una penalizzazione dell'attività delle società nazionali del settore e di determinare una distorsione della concorrenza, creando un ulteriore elemento di svantaggio per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, numero 2) relative ai criteri di calcolo dei contributi, appare opportuno fare riferimento agli utenti registrati e verificati piuttosto che agli utenti unici raggiunti che risultano difficilmente certificabili;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), relative agli incentivi in innovazione digitale dinamica e multimediale, sarebbe opportuno fare un preciso riferimento ai prodotti digitali interattivi piuttosto che dinamici e prevedere che le piattaforme digitali avanzate rispecchino il requisito della neutralità tecnologica e utilizzino formati *standard* di tipo aperto;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative alle domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, appare preferibile non elencare il contenuto e le modalità tecniche e demandarne la specifica alla pubblicazione da effettuare sul sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), numero 2), sostituire le parole: « utenti unici raggiunti » con le seguenti: « utenti registrati e verificati »;

2) all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), sostituire le parole: « innovazione digitale dinamica e multimediale » con le seguenti: « prodotti digitali interattivi e multime-

diali » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , tecnologicamente neutrali e che utilizzano formati *standard* di tipo aperto »;

3) all'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: « e con firma digitale »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), di assicurarsi che la previsione di un contributo a carico dei soggetti che operano nel settore della raccolta e dell'intermediazione pubblicitaria sulla stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali sia effettivamente applicabile anche ai soggetti con sede all'estero, al fine di non creare discriminazioni per gli operatori nazionali e di non determinare elementi di svantaggio per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, di non definire i contenuti e le modalità tecniche di presentazione delle domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria nell'ambito del nuovo testo in esame, ma di prevedere che siano resi pubblici sul sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015)610 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2016-30 giugno 2017 (15285/15);

premessi che:

in un periodo in cui è diffusa, nei confronti del ruolo dell'Europa, la sfiducia alimentata dalle difficoltà economiche e dal senso di insicurezza, è necessario che le Istituzioni dell'Unione europea e, in primo luogo, la Commissione europea concentrino le proprie energie nella definizione ed attuazione di tutte le iniziative utili a dare impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti, in linea con il primo obiettivo indicato nel Programma di lavoro della Commissione stessa per l'anno 2016;

rispetto a tali finalità, un contributo determinante può provenire dalla realizzazione del mercato unico digitale, in relazione al quale deve essere promosso, anche attraverso il sostegno agli investimenti, il raggiungimento degli obiettivi di diffusione della banda larga e ultralarga previsti dal-

l'Agenda digitale, deve essere complessivamente rivisto il quadro normativo in materia di telecomunicazioni e di servizi di media audiovisivi, in modo da permettere di superare ogni tipo di frammentazione, devono essere sviluppate tutte le potenzialità, a favore delle imprese e dei consumatori, relative al commercio elettronico e, al tempo stesso, deve essere garantita un'adeguata protezione dei dati personali;

l'espansione del commercio elettronico e, più in generale, uno sviluppo economico sostenibile richiedono a livello europeo una complessiva politica dei trasporti e della logistica, che si fondi sul riequilibrio intermodale, l'apertura dei mercati, l'abbattimento delle barriere nazionali sulla base del principio di reciprocità interna all'Unione europea; le misure volte ad attuare una simile politica dei trasporti e della logistica dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito degli ambiti prioritari di intervento del Programma della Commissione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo sostenga tutte le iniziative che, sul versante delle regole di

politica di bilancio per gli Stati membri e su quello dell'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, anche con riferimento al Fondo europeo per gli investimenti strategici, sono finalizzate a finanziare gli investimenti relativi alla realizzazione delle infrastrutture prioritarie nel settore dei trasporti e della logistica e alla diffusione della banda larga e ultralarga, in modo da creare le condizioni per includere effettivamente l'accesso ad internet veloce nell'ambito del servizio universale;

2) per quanto concerne il trasporto stradale, il Governo consideri con attenzione le proposte che la Commissione intende presentare nell'ambito del pacchetto stradale, sostenendo l'adozione di misure volte a una regolazione del settore dell'autotrasporto, che tenga conto delle esigenze di riequilibrio intermodale e che assicuri la parità di trattamento e di condizioni per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore in tutti gli Stati membri; il Governo si faccia altresì promotore di un intervento organico e comune di contrasto al cabotaggio abusivo all'interno dell'Unione, così da prevenire iniziative dei singoli Stati membri non coordinate o, addirittura, contrastanti; quanto alla proposta della Commissione di regolamentare alcuni aspetti della *sharing economy* nel trasporto di persone, si sostengano altresì le iniziative volte a regolamentare a livello europeo e a promuovere il *car sharing* e il *car pooling*, al fine di pervenire a una regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico non di linea che tenga conto della diffusione di tale ultima modalità di trasporto;

3) per quanto concerne il trasporto ferroviario, il Governo prosegua l'impegno per la definizione e l'approvazione del « Pilastro politico » del IV pacchetto ferroviario, sulla base dei principi di apertura dei mercati dei servizi ferroviari e di reciprocità interna all'Unione europea, in modo da pervenire a un'adeguata disciplina degli obblighi di servizio pubblico, da assicurare la trasparenza degli affidamenti diretti della gestione delle infrastrutture ferroviarie e l'indipendenza del gestore

dell'infrastruttura stessa e da definire misure che, sotto il profilo normativo e finanziario, favoriscano il rinnovo del materiale rotabile;

4) per quanto concerne il trasporto marittimo, il Governo supporti l'attuazione a livello europeo di una politica marittima integrata, a partire dalla realizzazione di un sistema di condivisione delle informazioni relative ai trasporti marittimi, e promuova, anche in sede di revisione del quadro finanziario, un maggiore sostegno per il progetto « Autostrade del mare »;

5) per quanto concerne il trasporto aereo, in considerazione del contributo alla crescita del settore che è derivato dalla liberalizzazione all'interno dell'Unione europea, il Governo promuova, nell'ambito delle procedure di definizione e adozione del « Pacchetto aviazione » e di attuazione del Cielo unico europeo, le misure finalizzate a favorire l'accesso al mercato degli operatori e gli investimenti, con particolare riferimento ai collegamenti internazionali e ai rapporti con i Paesi terzi, l'efficienza dell'utilizzo dello spazio aereo e dei servizi a terra, per ridurre i limiti di capacità, e, al tempo stesso, l'adozione di *standard* elevati di sicurezza, anche sotto il profilo informatico e attraverso l'implementazione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché una migliore protezione dei diritti dei passeggeri;

6) il Governo promuova, sia a livello europeo sia a livello nazionale, una politica complessiva dei trasporti e della logistica rivolta a sostenere l'intermodalità, a favorire i sistemi di trasporto sostenibili, a garantire l'adeguatezza e l'efficienza nello svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale e a ridurre i livelli di congestione del traffico, in particolare in ambito urbano; in questo ambito, il Governo solleciti una attenta riflessione sulla gestione dei dati relativi al trasporto, anche al fine di pervenire all'elaborazione di uno *standard* unico per la comunicazione di tali dati, valido all'interno di tutta l'Unione;

7) con riferimento alle iniziative legislative finalizzate alla realizzazione del

mercato unico digitale, il Governo rivolga particolare impegno a promuovere l'adozione di misure per assicurare un elevato livello comune per la sicurezza delle reti e delle informazioni, la definizione di *standard* comuni per favorire l'interoperabilità all'interno dell'Unione, la rimozione delle barriere che ancora ostacolano lo sviluppo dei mercati *online*, la protezione dei consumatori su tali mercati;

8) per quanto concerne gli interventi in ambito nazionale, il Governo, nell'ambito della riorganizzazione complessiva della pubblica amministrazione, dia un impulso decisivo all'attuazione delle misure organizzative e strumentali, che permettano ai cittadini di accedere *online* al complesso dei servizi pubblici, mediante il Sistema pubblico di identità digitale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	152
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.
(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di martedì 16 febbraio.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore Peluffo impegnato in una seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, illustra il contenuto del provvedimento in esame. Il nuovo testo, adottato come testo base dalla

Commissione nella seduta del 9 febbraio 2016 e oggetto di modifiche nella seduta del 15 febbraio 2016, istituisce all'articolo 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione – di seguito: Fondo (che sostituisce, fra l'altro, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui la legge di stabilità 2016 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico).

Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, a livello nazionale e locale, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel settore dell'informazione digitale.

Al Fondo affluiscono:

le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche

digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito, come si è già visto, per il triennio 2014-2016;

le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

quota parte – fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro annui – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dalla legge di stabilità 2016);

le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali esso può essere comunque adottato.

L'articolo 2, commi 1-2 (ad eccezione della lettera l)), delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, in particolare, a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa.

In particolare, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, si prevede (comma 2, lettera a)) la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo innanzitutto quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.

Con riferimento alla veste giuridica, si prevede l'ammissione al finanziamento di imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; enti senza fini di lucro; imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si prevede (comma 2, lettera b)), inoltre, il mantenimento del finanziamento, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi, per imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, *braille* e supporti informatici: in tal caso, si definisce già il criterio della misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005; imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Sono, invece, esclusi esplicitamente dal finanziamento (comma 2, lettera *c*): organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

Relativamente all'erogazione dei contributi, i criteri direttivi attengono alla previsione di regole di liquidazione quanto più possibile omogenee e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie, e alla semplificazione del connesso procedimento amministrativo, al fine di addivenire a tempi di liquidazione minori (comma 2, lettera *f* e *g*). Ulteriori criteri direttivi attengono all'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, nonché all'introduzione di finanziamenti, mediante bandi annuali, per progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione (comma 2, lettera *h* e *i*).

Nell'ambito della delega, si prevede, inoltre, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative (comma 2, lettera *m*).

Quanto alla procedura di adozione, i commi 1 e 3 dispongono che i decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 14, legge n. 400 del 1988), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per lo sviluppo economico.

In base al comma 7 dell'articolo 2, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari e sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere emanati. Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi, in tal caso, entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono adottati.

L'articolo 2, comma 1 e 2, lettera *l*), di particolare interesse per le competenze della X Commissione, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a innovare il sistema distributivo. I principi e criteri direttivi attengono:

all'accompagnamento del processo di progressiva liberalizzazione, assicurando agli operatori parità di condizioni, in particolare con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate in tutti i punti vendita;

alla promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita, e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento di beni e di fornire intermediazione di servizi;

alla promozione di sinergie strategiche tra punti vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

al completamento dell'informatizzazione delle strutture, al fine di costituire una rete integrata dei punti vendita.

In materia, si ricorda, per completezza, che l'articolo 12 del decreto-legge n. 210 del 2015, in corso di esame, ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

L'articolo 3, commi 1-3, reca disposizioni precettive che si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

L'articolo 4 limita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi (articoli 2 e 4 decreto legislativo 170/2001), alle « pubblicazioni regolari », in occasione della loro prima immissione nel mercato. A tal fine, si stabilisce che per pubblicazioni regolari si intendono quelle che sono registrate presso il tribunale.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a integrare i criteri di delega per la liberalizzazione della vendita dei prodotti editoriali con un principio di gradualità volto ad assicurare l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive da parte di tutti i punti vendita (*vedi allegato*).

Ludovico VICO (PD) intende sottolineare come, secondo recenti dati pubblicati dall'ISTAT, l'acquisto e la lettura di libri presso le famiglie italiane sono drasticamente diminuiti negli ultimi anni. Ritiene che Parlamento e Governo debbano assumere ogni utile iniziativa per invertire questa pernicioso tendenza che contribuisce al degrado civile e culturale del Paese.

Angelo SENALDI (PD), nel concordare con le osservazioni del collega Vico, lamenta che il credito d'imposta per l'acquisto di libri, previsto dall'articolo 9 del

decreto-legge « Destinazione Italia » non ha esplicato alcun effetto significativo per la carenza delle risorse messe a disposizione.

Marco DA VILLA (M5S), nel dichiarare a nome del proprio gruppo voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che il tema del sostegno pubblico all'editoria è stato portato all'attenzione del Parlamento su iniziativa del M5S. Stigmatizza che si sia voluto ricorrere al meccanismo della delega al Governo su un tema di rilievo che avrebbe dovuto essere più opportunamente affrontato nelle aule parlamentari.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sui contenuti del provvedimento, ritiene che il metodo della delega consenta di affrontare in modo coerente il tema della revisione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria. Dichiarando quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

ALLEGATO

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo recante: « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria »;

osservato che all'articolo 2, comma 2), lettera l), punto 1, con riferimento alla rete di vendita, sono definiti i criteri di delega cui il Governo deve attenersi per l'attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, in particolare prevedendo che l'accompagnamento di tale processo si compia « favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni

arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita »;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera l), punto 1), inserendo dopo le parole: « in tutti i punti di vendita », le seguenti: « anche mediante l'introduzione – tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale – di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive, da parte di detti punti di vendita ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	157
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	161

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 65 (<i>Esame e rinvio</i>)	158
--	-----

AUDIZIONE INFORMALE:

Audizione del professor Mario Padula nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (nomina n. 65)	160
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi	160
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione provvederà a esprimere il parere di propria competenza alla VII Commissione.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, illustrando la sua proposta di parere favorevole, si sofferma, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute. Richiama, in primo luogo, l'opportunità per la Commissione di merito di meglio precisare, nella formulazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), numero 2), il riferimento alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sinda-

cale unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In secondo luogo, sottolinea l'opportunità che la Commissione di merito precisi in modo più puntuale che, con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), la delega è volta a promuovere un innalzamento dei requisiti previsti per l'accesso al prepensionamento al fine di ravvicinarli a quelli applicati in via ordinaria per l'accesso al pensionamento.

Infine, per salvaguardare l'occupazione nella rete di vendita dei prodotti editoriali, a suo avviso, la Commissione di merito potrebbe valutare l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *l*), numero 1), prevedendo che possano essere previsti parametri qualitativi per l'esercizio delle attività di vendita, in presenza di motivi imperativi di interesse generale, nonché una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture da parte dei punti di vendita, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntivi.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nomina n. 65.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione nella seduta odierna avvia l'esame della proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

Ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dell'11 febbraio scorso, al termine della seduta odierna, la Commissione procederà all'audizione informale del professor Padula.

Segnala, infine, che, sulla base di quanto convenuto nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza, ove ve ne siano le condizioni, il parere potrà essere espresso già nella seduta di domani 18 febbraio.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la COVIP è l'autorità amministrativa indipendente, istituita con il decreto legislativo n. 124 del 1993, con il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione; essa ha tuttavia assunto, nel corso degli anni, compiti e attribuzioni sempre più ampi rispetto a quelli previsti al momento della sua costituzione. In particolare, con l'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, alla COVIP sono stati attribuiti anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle Casse professionali private e privatizzate. Le funzioni fondamentali della Commissione sono individuate dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 252 del 2005, che reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e sono tuttora incentrate sull'esigenza di assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione. In particolare, si prevede che la Commissione autorizzi i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approvi i loro

statuti e regolamenti e sia competente per la tenuta dell'albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l'attività di previdenza complementare. La COVIP esercita altresì la vigilanza sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e sull'adeguatezza del loro assetto organizzativo, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti.

Osserva, inoltre, che la COVIP riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare, pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali, nonché programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda che la composizione della COVIP è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti, compreso il presidente, inizialmente previsti, a tre componenti, sempre compreso il presidente. Il relativo mandato dura quattro anni. Per effetto del divieto generale di conferma, alla cessazione della carica previsto dal comma 3 del medesimo articolo 23, i componenti della COVIP non possono più essere confermati nell'incarico come inizialmente previsto dalla legge istitutiva. Rileva che, allo stato, la Commissione risulta composta dei due commissari Francesco Massicci e Antonella Valeriani, nominati l'11 febbraio 2014, unitamente al presidente Rino Tarelli, il cui incarico è scaduto il 21 ottobre 2014, in osservanza del limite quadriennale

della durata del mandato dei componenti della Commissione. Rino Tarelli era, infatti, stato nominato commissario con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 2010. In attesa della ricomposizione del collegio, la carica di Presidente facente funzioni è ricoperta dal dottor Francesco Massicci.

Quanto alle attività di competenza del presidente, segnala che egli rappresenta la Commissione, la convoca, ne presiede le sedute, ne stabilisce l'ordine del giorno regolando le discussioni e le votazioni, nonché sovrintende all'attività istruttoria e all'attuazione delle deliberazioni. Ha compiti di rappresentanza rispetto agli organi di governo, al Parlamento e alle altre istituzioni nazionali e internazionali ed informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e gli eventi di maggior rilievo trasmettendo i dati eventualmente richiesti. La procedura per la nomina dei componenti della Commissione prevede che essa abbia luogo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla designazione è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi della legge n. 14 del 1978, richiamata espressamente dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Quanto ai requisiti, tale ultima disposizione richiede che il presidente e i commissari siano scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza.

Con riferimento al *curriculum* del professor Padula, nel rinviare alla lettura del documento trasmesso con la proposta di nomina, rileva che esso testimonia un'indubbia competenza sul piano accademico con riferimento alle materie del risparmio e della previdenza e dell'informazione in materia finanziaria. Dopo aver conseguito la laurea e un *master* in economia presso

l'Università commerciale « Luigi Bocconi », il professor Padula ha conseguito un PhD in economia presso l'*University College* di Londra. Dopo essere stato ricercatore di economia e professore associato di econometria e aver tenuto insegnamenti presso l'Università di Stanford e l'Università Goethe di Francoforte, dal gennaio 2015 è professore incaricato di economia politica presso l'Università della Svizzera italiana e dal gennaio 2016 è professore ordinario di economia politica presso l'Università « Ca' Foscari » di Venezia.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ricordato lo svolgimento dell'audizione informale del professor Padula al termine della seduta odierna, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONE INFORMALE

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Audizione del professor Mario Padula nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (nomina n. 65).

L'audizione è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. (Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3317, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria;

apprezzate le finalità complessive del provvedimento che intende riordinare e razionalizzare la materia dei contributi pubblici alle imprese editoriali al fine di rendere la gestione più trasparente ed efficiente, indirizzando in modo più mirato il sostegno pubblico anche al fine di sostenere l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale e di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali;

osservato che, in questa ottica, l'articolo 1 prevede l'istituzione di un unico Fondo, in cui confluiscono le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'infor-

mazione pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche;

osservato che l'articolo 2, comma 1, reca una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite;

apprezzato che, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1, il comma 2, lettera *d*), numero 2), subordina l'accesso ai contributi pubblici al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e

delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

rilevata l'opportunità di riconsiderare la formulazione di tale disposizione in modo da renderla più omogenea alla normativa di carattere generale contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, che identifica come contratti collettivi, ai fini dell'applicazione del medesimo decreto, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

valutato favorevolmente il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 4), che, con riferimento ai criteri di calcolo del contributo pubblico alle imprese editrici di quotidiani e periodici, prevede l'introduzione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

osservato che il comma 4 dell'articolo 2 reca una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

rilevato che, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega, la lettera a) del successivo comma 5 prevede la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5

agosto 1981, n. 416, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;

valutata con favore la previsione, inserita nel corso dell'esame in sede referente, che, ai fini dell'accesso ai prepensionamenti, introduce per l'impresa editrice il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico;

ritenuto opportuno precisare univocamente che tale criterio di delega intende promuovere un innalzamento dei requisiti previsti per l'accesso al prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, al fine di ravvicinarli a quelli previsti in via generale per l'accesso al pensionamento;

considerato che la lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 introduce il criterio della razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e della riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di rivedere la formulazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), numero 2), al fine di precisare che i contratti collettivi, nazionali o territoriali, da rispettare devono essere stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in

linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), valuti la Commissione l'opportunità di precisare in modo più puntuale la portata dell'inciso che prevede la ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai prepensionamenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, in modo da chiarire che il criterio di delega intende promuovere un innalzamento dei requisiti previsti per l'accesso al prepensionamento al fine di ravvicinarli a quelli

applicati in via ordinaria per l'accesso al pensionamento;

al fine di salvaguardare l'occupazione nella rete di vendita dei prodotti editoriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *l*), numero 1), prevedendo che possano essere previsti parametri qualitativi per l'esercizio delle attività di vendita, in presenza di motivi imperativi di interesse generale, nonché una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture da parte dei punti di vendita, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntivi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	164
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	165
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 6.1 e 10.10 del relatore</i>)	170
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	172

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), della dottoressa Lucia Bisceglia, coordinatrice regionale Registro Tumori Puglia, e del dottor Stefano Ferretti, responsabile registro tumori Area Vasta Emilia Centrale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori » (C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini)	168
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la relatrice nella seduta di ieri ha presentato gli emendamenti 6.1 e 10.10 e che alle ore 18 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Al riguardo, avverte che sono stati presentati tre subemendamenti all'emendamento 6.1 e tre subemendamenti all'emendamento 10.10 *(vedi allegato 2)*.

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri sono stati esaminati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 ed è iniziato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8. Pertanto, nella seduta odierna l'esame riprenderà dall'emendamento Silvia Giordano 8.8.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 8.8, di cui è cofirmatario, che mira a tutelare la salute dei minori attraverso il divieto di pubblicità del cibo « spazzatura » nelle fasce di programmazione ad essi dedicate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 8.8 e 8.12.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 8.6, di cui è cofirmatario, dichiarando di non comprendere la contrarietà alla previsione di indicare sulle confezioni di determinati prodotti alimentari e bevande indicazioni circa la pericolosità di un uso eccessivo degli prodotti stessi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 8.6 e Mantero 8.7 ed approva l'emendamento Moretto 8.1 *(vedi allegato 3)*.

Sara MORETTO (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 8.2, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Moretti 8.2 *(Nuova formulazione)* *(vedi allegato 3)*.

Monica GREGORI (SI-SEL) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 8.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gregori 8.4 *(Nuova formulazione)* *(vedi allegato 3)* e respinge l'emendamento Busto 3.15.

Vittoria D'INCECCO (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 8.3.

La Commissione approva l'emendamento D'Incecco 8.3 *(Nuova formulazione)* *(vedi allegato 3)*.

La Commissione procede all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 6.1 della relatrice e dell'emendamento stesso.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1, esprimendo parere contrario sui subemendamenti ad esso riferiti.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 della relatrice e parere contrario sui subemendamenti ad esso riferiti.

Matteo MANTERO (M5S), nel dichiararsi in linea generale favorevole dell'emendamento 6.1 della relatrice, dichiara tuttavia di non comprendere la decisione di escludere la possibilità di un coinvolgimento degli enti pubblici nella distribuzione degli alimenti resa manifesta dal parere contrario espresso sul subemendamento a sua prima firma 0.6.1.1

Ezio Primo CASATI (PD) osserva che è inevitabile che i comuni si debbano valere

di associazioni o enti per gestire la distribuzione degli alimenti donati.

La Commissione respinge il subemendamento Mantero 0.6.1.1

Matteo MANTERO (M5S), nell'illustrare il subemendamento Grillo 0.6.1.3, di cui è cofirmatario, di contenuto analogo al subemendamento precedente, ribadisce l'assurdità di escludere la possibilità di un coinvolgimento degli enti pubblici nella distribuzione degli alimenti.

Paola BINETTI (AP) si associa alle considerazioni svolte dal collega Mantero.

Marisa NICCHI (SI-SEL) reputa ragionevole quanto affermato dal collega Mantero.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la proposta emendativa della relatrice è volta a novellare una disposizione che allo stato attuale non prevede il coinvolgimento di soggetti pubblici.

Matteo MANTERO (M5S) segnala che una previsione in tal senso è tuttavia presente nell'articolo 6 del testo in discussione, che sarebbe sostituito dall'emendamento proposto dalla relatrice.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che, se da un punto di vista logico può apparire opportuno un coinvolgimento degli enti locali che hanno una competenza primaria in materia di assistenza agli indigenti, in pratica non è facile per essi procedere ad una distribuzione senza procedure complesse, correndo altrimenti il rischio di essere accusati di pratiche clientelari.

Matteo MANTERO (M5S) ribadisce che con il subemendamento in discussione ci si limita a prevedere una facoltà, e non un obbligo, per i soggetti pubblici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.6.1.3 e Colonnese 0.6.1.2 ed approva l'emendamento 6.1 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, essendo stato richiesto dalla relatrice l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sul quale la Commissione concorda, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.10, esprimendo parere contrario sui subemendamenti ad esso riferiti. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lenzi 10.02 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Propone l'accantonamento dell'emendamento Fiorio 10.5 e dell'articolo aggiuntivo Nicchi 10.03. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 10.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.10 della relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

La Commissione concorda sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Fiorio 10.5 e dell'articolo aggiuntivo Nicchi 10.03.

Matteo MANTERO (M5S) insiste per la votazione dei subemendamenti all'emendamento 10.10, pur se collegati alla formulazione dei subemendamenti appena respinti, riferiti all'emendamento 6.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colonnese 0.10.10.1, Mantero 0.10.10.3 e Silvia Giordano 0.10.10.2 ed approva l'emendamento 10.10 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, con l'approvazione dell'emendamento 10.10 della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo 10, risultano preclusi gli

emendamenti Silvia Giordano 10.2, Grillo 10.3 e Fiorio 10.4, che pertanto non saranno posti in votazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 10.01.

Paola BINETTI (AP) segnala che la rubrica dell'articolo aggiuntivo Lenzi 10.02 potrebbe lasciar pensare che si preveda la distribuzione agli indigenti di farmaci scaduti.

Donata LENZI (PD) precisa che la sua proposta emendativa integra un articolo del decreto legislativo n. 157 del 2006, che disciplina anche lo smaltimento dei farmaci scaduti.

Giulia GRILLO (M5S) in relazione al testo dell'articolo aggiuntivo Lenzi 10.02, sottolinea in primo luogo l'esigenza di garantire la tracciabilità dei prodotti medicinali donati, chiedendo chiarimenti sulla disponibilità delle risorse necessarie. Evidenzia, quindi, la necessità di garantire la presenza di medici prescrittori e di assicurare un'adeguata conservazione dei medicinali in locali idonei.

Donata LENZI (PD) ricorda che la sua proposta emendativa rappresenta una sintesi del lavoro svolto sul tema nella scorsa legislatura e fa, quindi, rinvio ad un decreto ministeriale per la normativa di dettaglio. Segnala che si è inteso restringere il campo dei soggetti che possono ricevere le donazioni alle sole Onlus per poter esercitare un maggiore controllo ed assicurare il rispetto del divieto di cessione a titolo oneroso dei farmaci donati. Osserva che il decreto ministeriale potrà disciplinare in maniera puntuale la tracciabilità, l'annullamento del bollino e le modalità di conservazione.

Precisa che la norma in discussione può agevolare in primo luogo le attività di quelle Onlus, a cominciare da Emergency, che hanno aperto ambulatori, anche per cure dentistiche, in zone degradate del Paese, con la presenza di personale medico qualificato.

In conclusione sottolinea la rilevanza del tema dello spreco dei medicinali, richiamando anche la possibilità di riprendere la proposta avanzata dai colleghi del Movimento 5 Stelle, volta a garantire una più ampia disponibilità di farmaci monodose.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO sottolinea l'impegno del Governo ad assicurare la tracciabilità dei farmaci e rileva che non vi è nessuna deroga alla normativa relativa alla prescrizione degli stessi. Segnala all'attenzione della Commissione la positiva esperienza dell'attività svolta dal Banco farmaceutico, rilevando che il decreto ministeriale potrà agevolare lo sviluppo di tali buone pratiche.

Paola BINETTI (AP) rileva che la previsione del divieto della cessione a titolo oneroso dovrebbe considerarsi implicita vista la natura del provvedimento in esame ed osserva che la tracciabilità viene meno con la cessione alle Onlus dei prodotti farmaceutici.

Marco RONDINI (LNA) segnala che il tema della cessione dei farmaci è presente in maniera marginale nelle proposte di legge in esame e che appare una forzatura una disposizione in tal senso all'interno di un provvedimento con altre finalità. Auspica, pertanto, l'adozione di un provvedimento *ad hoc*, anche per evitare un rinvio ad un decreto ministeriale per la normativa di dettaglio.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, precisa che il tema della cessione di medicinali a titolo gratuito è presente nella proposta di legge a sua prima firma C. 3057 e che l'articolo aggiuntivo Lenzi 10.02 amplia e precisa tale aspetto, tenendo conto del rilievo degli sprechi in questo campo.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), dichiarando di rispettare le perplessità manifestate da alcuni colleghi, ritiene che la tracciabilità dei farmaci possa essere assicurata e ricorda che la proposta

emendativa in discussione esclude le sostanze ad effetto psicotropo e i farmaci ospedalieri.

Elena CARNEVALI (PD) sottolinea il valore della proposta emendativa in esame, che intende sottoscrivere, che rientra pienamente nel complesso del provvedimento. Nel richiamare la positiva esperienza del Banco farmaceutico e di analoghe iniziative per contrastare la cosiddetta « povertà sanitaria », rileva che la proposta in discussione può facilitare tali pratiche e dichiara pertanto di non comprendere le resistenze al riguardo.

Ileana ARGENTIN (PD) concorda sull'importanza della proposta emendativa in discussione, che a suo avviso qualifica il provvedimento in esame, supportando l'assistenza fornita da numerose Onlus a soggetti particolarmente deboli quali anziani e migranti.

Marco RONDINI (LNA) ribadisce la propria contrarietà ad affrontare il tema della distribuzione dei medicinali all'interno di un provvedimento con altre finalità.

Giulia GRILLO (M5S) ritiene corrette le considerazioni del collega Rondini e sottolinea con forza che il Servizio sanitario nazionale dovrebbe assicurare prestazioni adeguate a tutte le persone presenti sul territorio. Ribadisce che vi è un problema di tracciabilità dopo la cessione alle Onlus, con conseguenti rischi per la diffusione di un mercato nero dei farmaci, ricordando i continui episodi di corruzione che interessano il modo della sanità.

Nel dichiarare di condividere le finalità benefiche, conferma la critica verso lo strumento che si vuole adottare, anche per l'utilizzo di un decreto ministeriale, che sarà adottato senza alcuna forma di controllo parlamentare, segnalando che la cessione può riguardare farmaci pagati dal Servizio sanitario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene importante la proposta emendativa in oggetto, che intende sottoscrivere, in quanto può contribuire ad incoraggiare e regolare un fenomeno già in essere.

Fa presente, inoltre, che un'applicazione distorto delle norme con finalità benefiche, in ogni caso da contrastare, è possibile per tutte le forme di donazione, non solo per i farmaci.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO assicura che il decreto ministeriale da emanare non sarà distonico rispetto alla disciplina attuale già pienamente funzionante.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lenzi 10.02 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), della dottoressa Lucia Bisceglia, coordinatrice regionale Registro Tumori Puglia, e del dottor Stefano Ferretti, responsabile registro tumori Area Vasta Emilia Centrale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori » (C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3317 e abbinata, recante « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, si prevede (al comma 2, lettera *a*) l'ammissione al finanziamento, tra gli altri soggetti, di enti senza fini di lucro e, limitatamente a un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, di imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;

rilevato che al medesimo articolo si prevede, altresì (al comma 2, lettera *b*), il mantenimento del finanziamento per una serie di soggetti tra i quali figurano anche imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, prodotti su nastro magnetico, *braille* e supporti informatici;

evidenziato che l'articolo 3, commi da 1 a 3, reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2012, in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, tra cui figurano anche le imprese di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge n. 250 del 1990 ovvero le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, che possiedano determinati requisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 6.1 E 10.10
DEL RELATORE**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.1
DEL RELATORE

All'emendamento 6.1 del relatore, alle parole: Il complesso degli enti privati *premettere le seguenti:* Gli enti pubblici e.

0.6.1.1. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 6.1 del relatore, dopo le parole: Il complesso degli enti *aggiungere le seguenti:* pubblici e.

0.6.1.3. Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice.

All'emendamento 6.1 del relatore, dopo le parole: privati *aggiungere le seguenti:* che non siano imprese sociali e siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano; *dopo le parole:* atti costitutivi *aggiungere le seguenti:* ove sia espressamente indicata la beneficenza.

0.6.1.2. Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Le

organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 ».

6. 1. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
10.10 DEL RELATORE

All'emendamento 10.10 del relatore, alle parole: Il complesso degli enti privati *premettere le seguenti:* Gli enti pubblici e.

0.10.10.1. Colonnese, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 10.10 del relatore, dopo le parole: Il complesso degli enti *aggiungere le seguenti:* pubblici e.

0.10.10.3. Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 10.10 del relatore, dopo le parole: privati aggiungere le seguenti: che non siano imprese sociali e siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano; dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.

0.10.10.2. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
« ART. 1. *(Distribuzione di prodotti ali-*

mentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). 1. Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. ».

10. 10. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 ».

6. 1. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali *con le seguenti:* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali.

8. 1. Moretto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

2-ter. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

8. 2. *(Nuova formulazione).* Moretto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e sulle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi.

8. 4. *(Nuova formulazione).* Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

Sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: Promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi.

8. 3. *(Nuova formulazione).* D'Incecco, Capone.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, l'articolo 1 è sostituito dal seguente: « ART. 1. *(Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).* 1. Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. ».

10. 10. Il Relatore.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis. — *(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o*

scaduti e donazione di medicinali). — 1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis: « Con decreto del Ministro della salute sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto si provvede a definire i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e delle procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti; alle Onlus è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati, direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei prodotti. È vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione ».

10. 02. *(Nuova formulazione)* Lenzi, Carnevali, Marazziti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****COMITATO DEI NOVE:**

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014) (approvato dal Senato). Emendamenti C. 3119-A 174

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale ghiaccio alimentare (INGA), sulle problematiche del settore 174

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014) (approvato dal Senato). Emendamenti C. 3119-A 174

AVVERTENZA 174

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014) (approvato dal Senato). Emendamenti C. 3119-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale ghiaccio alimentare (INGA), sulle problematiche del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014) (approvato dal Senato). Emendamenti C. 3119-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Christopher Prentice 175

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 175

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 179

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 177

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 17 febbraio 2016.

Incontro con l'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Christopher Prentice.

L'incontro informale si è svolto dalle 8.35 alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale. (Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, interviene innanzitutto con riferimento a quanto osservato nella seduta svoltasi ieri dall'onorevole Occhiuto. Precisa in proposito che

le disposizioni di cui all'articolo 5 prevedono effettivamente – come rilevato dal collega – ad abrogare alcune disposizioni dalla Legge di stabilità per il 2016. Si tratta in particolare della lettera *b*) del comma 160 e del comma 162 dell'articolo 1. La prima disposizione prevedeva il finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La seconda disposizione prevedeva che in tale Fondo confluissero le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. La soppressione di tali norme appare pienamente conseguente all'effettiva istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, operata dall'articolo 1 del presente provvedimento e si rende necessaria poiché – diversamente da quanto stabilito nella Legge di stabilità – il Fondo viene istituito presso la Presidenza del Consiglio e in esso confluiscono, tra l'altro, le risorse destinate iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Non si provvede cioè ad abolire i finanziamenti per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, ma semplicemente a riunire in un unico Fondo tutte le risorse destinate al settore. Resta infatti vigente la disposizione di cui al comma 163 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 che stabilisce che – con regolamento da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e

l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

Anche tenendo conto dei rilievi avanzati dal deputato Battelli in ordine alla gestione dei contributi pubblici, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*), con la quale si invita il Governo ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 debba avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata; ritiene infatti che il provvedimento abbia subito positive modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione Cultura.

Sergio BATTELLI (M5S) ringrazia la relatrice per la disponibilità dimostrata, ma ribadisce la posizione nettamente contraria del M5S all'impianto complessivo del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, volto quantomeno ad evitare che le nuove disposizioni possano determinare problemi sotto il profilo della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Rileva tuttavia come il provvedimento rechi ulteriori ed insuperabili criticità, con specifico riferimento alla collocazione nel nuovo Fondo, senza alcun vincolo di destinazione, di quelle risorse che la Legge di stabilità per il 2016 aveva espressamente attribuito alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Non vi è infatti nessuna garanzia circa l'attribuzione al comparto del medesimo ammontare – pari a 50 milioni di euro – in precedenza stanziato dalla Legge di stabilità. Ritiene che il Governo abbia agito in modo estremamente scorretto, prima dichiarandosi pronto a sostenere un settore in crisi e quindi, dopo poche settimane, ritornando sui propri passi.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

Atto n. 255.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relattrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra. Sottolinea come, nel parere formulato, abbia ritenuto opportuno, in coerenza con i principi delle direttive, attri-

buire adeguato rilievo alle sanzioni volte a punire comportamenti scorretti nei confronti degli investitori e dei risparmiatori, richiamando sul punto l'attenzione del Governo, anche al fine di pervenire ad un sistema del mercato degli investimenti stabile e sicuro.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ricorda alla relattrice come, in occasione dell'esame di schemi di decreti legislativi in materia bancaria, dei quali la medesima onorevole Camani era relattrice, la XIV Commissione abbia approvato condizioni con le quali si invitava il Governo a definire obblighi di comunicazione in conformità con quanto previsto dalla normativa europea sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza. Si trattava, anche in quel caso, di garantire la massima tutela degli investitori e dei risparmiatori, eppure la condizione fu del tutto ignorata dal Governo.

È forse questa esperienza negativa che induce ora la relattrice a formulare una mera osservazione; ritiene tuttavia che il tema meriti il massimo rigore e propone quindi che le osservazioni proposte siano formulate nella forma di condizioni.

Vanessa CAMANI (PD), *relattrice*, ricorda bene gli schemi di decreto richiamati dall'onorevole Occhiuto — gli atti n. 208 e 209 relativi all'attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento — sui quali era in effetti relattrice. In quella occasione il Governo non ritenne di accogliere la condizione formulata, anche in ragione dei tempi estremamente accelerati dell'*iter* dei provvedimenti.

Sebbene intenda accogliere pienamente le sollecitazioni politiche avanzate dal collega Occhiuto, deve rilevare come il caso odierno sia tuttavia differente.

Con riguardo innanzitutto alla prima osservazione, rileva che la Commissione è chiamata a valutare disposizioni che, con specifico riferimento all'apparato sanzio-

natorio, appaiono conformi alla normativa europea. Poiché tuttavia si introduce il criterio dell'alternatività con riferimento alla fattispecie della « dichiarazione pubblica », appare opportuno chiedere al Governo un approfondimento su tale scelta interpretativa.

Quanto alla seconda osservazione, essa ha natura prevalentemente politica; si richiede infatti un supplemento di attenzione sull'appropriatezza del sistema sanzionatorio nel suo complesso, questione che potrà essere meglio analizzata nei suoi risvolti tecnici dalla Commissione competente sulla materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo delle abbinata proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, recante: « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria »;

preso atto dei contenuti dell'articolo 1 – che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, definendone tra l'altro le finalità, le modalità di finanziamento e di ripartizione – e dell'articolo 2, che delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, a prevedere misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, nonché misure a sostegno di

processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite;

richiamata al riguardo la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE;

richiamata la direttiva 2014/91/UE (UCITS V), che modifica la direttiva 2009/65/CE, volta ad armonizzare le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni, al fine di contrastare gli effetti negativi sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di individui;

richiamata altresì la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) che – a fronte dell'aumentato numero, negli ultimi anni, degli investitori che operano nei mercati finanziari e della complessità dei servizi e

strumenti che è loro offerta – è volta ad assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione, al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti;

sottolineata pertanto l'esigenza – nel dare recepimento alla richiamata disciplina europea nell'ordinamento interno – di garantire la massima tutela degli investitori, in particolare attraverso l'introduzione di un apparato sanzionatorio adeguato, e coerente con le finalità delle direttive;

richiamate in proposito le disposizioni di cui all'articolo 99, par. 6 della direttiva 2009/65/CE, come modificato dalla direttiva UCITS V, e di cui all'articolo 70, par. 6, della direttiva MIFID II che individuano un elenco di specifiche misure che debbono essere incluse tra le sanzioni amministrative e altre misure applicate, tra le quali è prevista la « a) dichiarazione pubblica che identifica il responsabile e la natura della violazione »;

rilevato tuttavia che nello schema di decreto l'istituto della dichiarazione pub-

blica (articolo 1, lett. *m*) è previsto quale misura alternativa che la Banca d'Italia o la Consob possono applicare a fronte di specifiche violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità e qualora l'infrazione sia cessata;

rilevato da ultimo che la vigente disciplina di cui all'articolo 194-*quater* del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) – non modificata sul punto dallo schema di decreto in esame – prevede che la Banca d'Italia o la Consob, per determinate violazioni, qualora connotate da scarsa offensività o pericolosità, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie;

osservato che – in analogia con quanto già rilevato in ordine alla misura della « dichiarazione pubblica » – le direttive oggetto di recepimento prescrivono che tra le specifiche misure che debbono essere incluse tra le sanzioni amministrative, quindi non in via alternativa a quelle

pecuniarie, rientra anche quella di cui alla lettera *b*) « ordine che impone alla persona responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo un elenco di e altre misure applicate le richiamate direttive »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di verificare che le disposizioni dello Schema di decreto relative alle misure sanzionatorie, con riferimento alla « dichiarazione pubblica », siano pienamente aderenti alla disciplina di cui all'articolo 99, par. 6 della direttiva 2009/65/CE, come modificato dalla direttiva UCITS V, e di cui all'articolo 70, par. 6, della direttiva MIFID II, con specifica attenzione alla alternatività delle sanzioni;

b) valuti il Governo l'opportunità di approfondire l'adeguatezza del sistema sanzionatorio introdotto, con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del TUF.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	182
Variatione nella composizione della Commissione	182
Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, e del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>) .	182
Comunicazioni del presidente	183
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione</i>) (dal n. 393/1935 al n. 397/1944)	184

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Intervengono il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, e il direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 16 febbraio 2016, facendo seguito alle intese intercorse tra i gruppi

parlamentari del Partito Democratico e Alleanza Popolare (NCD-UDC) di Camera e Senato, la Presidenza della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Maurizio Lupi in sostituzione del deputato Gennaro Migliore, entrato a far parte del governo, e il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della medesima Commissione il senatore Roberto Ruta in sostituzione senatore Renato Schifani, dimissionario.

Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, ai colleghi Migliore e Schifani per il loro contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, ai colleghi Lupi e Ruta.

Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, e del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli.

(*Svolgimento e rinvio*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo,

iniziata nella seduta del 10 febbraio scorso.

Proseguono, quindi, gli interventi dei componenti della Commissione. Prendono la parola, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Lello CIAMPOLILLO (M5S), i deputati Michele ANZALDI (PD), Dalila NESCI (M5S), Maurizio LUPI (AP) e Lorenza BONACCORSI (PD), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), i senatori Francesco VERDUCCI (PD), Roberto RUTA (PD) e Paolo BONAIUTI (AP).

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, apprezza le circostanze, ringrazia gli auditi e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 393/1935 al n. 397/1944, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 393/1935 al n. 397/1944)**

GASPARRI e D'ALÌ. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

« Presa diretta » è un programma televisivo di approfondimento giornalistico, in onda su Rai 3 la domenica in prima serata;

nella puntata andata in onda domenica 24 gennaio u.s., alle ore 21.45 sono state intervistate due bambine di 8 anni in merito al delicato tema delle adozioni gay;

Emma e Giada – questi i nomi delle due bambine summenzionate – che vivono con una coppia di donne che si sono sposate in Spagna, sono state a lungo sottoposte alle domande dei giornalisti della trasmissione televisiva;

a giudizio dell'interrogante, la vicenda sopra espressa è gravissima e necessita di una particolare attenzione, visto che rappresenta un errore irreparabile mandare in prima serata dei servizi che possono rendere particolarmente suscettibile l'opinione pubblica che in tale orario si serve della televisione di Stato;

occorrerebbe garantire maggior rigore nelle valutazioni dei programmi da mandare in onda, proprio in considerazione della funzione educativa assegnata alla televisione pubblica;

si chiede di sapere:

se tale modo di procedere, al di là di eventuali autorizzazioni delle due donne e comunque in assenza di chi ha contribuito alla nascita di queste due bambine, sia compatibile con tutte le regole previste a tutela dei minori;

se non vi sia violazione della legislazione vigente e di tutte le varie convenzioni che, in particolare il servizio pubblico è tenuto a rispettare, considerato che l'esposizione mediatica di minorenni, soprattutto per la trattazione di temi così delicati, appare inopportuna e dannosa per gli stessi minorenni e certamente in contrasto con le regole a cui la Rai deve sottostare. (393/1935)

FAUTTILLI e GIGLI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

domenica 24 gennaio 2016 la trasmissione « Presa diretta », su Rai Tre, ha condotto una vera e propria operazione di propaganda;

in particolare, appare a chi scrive inaccettabile e vergognoso l'uso fatto durante la trasmissione di due minori. Sono, infatti, state intervistate due bambine, figlie di cosiddette « famiglie arcobaleno », ossia di una coppia di donne « sposate » in Spagna nel 2010;

alle due bambine è stato chiesto, tra l'altro, « ti senti una bambina diversa dalle altre? » ed altre di simile tenore;

è del tutto inaccettabile che la Rai calpesti i diritti dei più deboli, in questo caso dei bambini, mandando in onda le immagini di due minorenni per meri motivi politici;

non si tratta di autorizzazioni concesse o meno, non di procedure burocratiche. Intervistare minori su un tema tanto delicato risulta lesivo dell'attenzione che

sarebbe necessaria a difesa dei minori stessi, non utilizzabili per propaganda;

appare, infatti, davvero sconcertante l'uso di minori, che dovrebbero essere protetti e non certo usati come arma di propaganda, per sostenere una tesi preconstituita, evidenziando un singolo caso;

nella trasmissione citata, infatti, non è stato concesso spazio adeguato, come sarebbe stato giusto trattandosi di servizio pubblico che non può appoggiare una sola tesi, negando voce a coloro, e sono tantissimi, che credono nella famiglia naturale e costituzionale, composta da un padre e da una madre;

si chiede di sapere:

se non ritengano necessario intervenire con estrema urgenza per sanzionare l'uso di minorenni, dati in pasto per sostenere una tesi politica preconstituita, anche al fine di garantire una vera *par condicio*, dando il giusto spazio a tutte le opinioni e correggendo, inoltre, l'uso improprio di una informazione strumentalizzata e capace ormai di usare anche i bambini per portare avanti le proprie idee. (395/1938)

RISPOSTA. — *In merito alle interrogazioni sopra citate [393/1935 e 395/1938] si forniscono i seguenti elementi informativi.*

Nel corso della puntata di « Presa diretta » del 24 gennaio 2016, dedicata al tema delle Unioni civili e a quello connesso della situazione dei bambini all'interno delle coppie omosessuali, è stato raffigurato il caso di una famiglia composta da due donne, che si sono sposate in Spagna, una delle quali aveva già all'epoca due figlie gemelle, oggi dell'età di dieci anni. Le due bambine vivono con le loro due mamme e hanno partecipato al matrimonio, al quale erano presenti anche i loro insegnanti ed i compagni di scuola.

Nel giorno delle interviste la famiglia riceveva, fra l'altro, la visita di una coppia eterosessuale con figli, che sono amici delle due bambine, e anche questi ospiti testimoniavano l'assoluta tranquillità dei loro rapporti con la famiglia delle bambine.

L'intervista alle bambine era collocata quindi in un contesto di assoluta serenità e tranquillità e questi sono, con ogni evidenza, i sentimenti che traspaiono anche nel corso del colloquio del giornalista di « Presadiretta » con loro, che è ovviamente stato autorizzato da chi ha titolo a farlo. Dall'intervista, durata in totale due minuti, emerge che le parole delle bambine acquisiscono il valore di una testimonianza della loro situazione all'interno del gruppo familiare e della percezione che loro stesse ne hanno e, dunque, si inseriscono a pieno titolo nel quadro dell'inchiesta condotta da « Presadiretta ». Non sono state poste alle bambine domande che riguardassero la tematica delle adozioni gay, ma solo quesiti circa la loro personale esperienza di vita all'interno di una famiglia con quelle che loro considerano due mamme e circa i loro rapporti su questo tema con l'ambiente sociale che le circonda (in primis la scuola). Fra l'altro, dalle risposte delle due bambine (e dagli accurati colloqui che l'autore del servizio ha precedentemente avuto con la famiglia) si comprende agevolmente la loro abitudine ad affrontare i temi delle domande in pubblico, a scuola come in altre occasioni, e questo esclude qualsiasi pericolo di interferenza con la loro privacy.

Considerato ciò, si ritiene che la partecipazione delle due bambine abbia arricchito l'informazione complessiva offerta dalla puntata, senza alcuna strumentalizzazione e senza contravvenire ad alcuna delle norme che regolano il rapporto fra giornalismo, televisione e minori.

Da ultimo, si evidenzia come durante la puntata si sia dato spazio anche ad opinioni e punti di vista diversi sui temi delle Unioni civili e delle collegate adozioni, infatti nel reportage sono presenti numerose interviste ad esponenti politici, di diversa estrazione culturale e collocazione parlamentare, che hanno espresso le proprie opinioni anche con toni di grande durezza.

GASPARRI, AMIDEI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

in data 6 gennaio u.s., sul canale RaiSport 2, era in programmazione — alle

ore 15 – la diretta televisiva, dal Peroni Stadium, della partita di rugby di categoria eccellenza tra Calvisano e FemiCz Rovigo; contestualmente, da Ankara era in corso la trasmissione del match tra Italia e Belgio di volley femminile, partita valevole per l'accesso alle Olimpiadi;

l'inizio della diretta dal Peroni Stadium è avvenuta alle ore 15.20, con venti minuti di ritardo dal reale inizio della partita, con l'ira e la disperazione di molti tifosi rodigini;

inoltre al termine dell'incontro non sono state effettuate né interviste né approfondimenti, e le telecamere erano posizionate contro luce cosa che ha soltanto peggiorato la qualità del video;

la questione sopra riportata è molto grave poiché la Federazione Italiana Rugby (FIR) e di conseguenza le squadre di Eccellenza, a cui sono stati decurtati sostanziali contributi nel corso degli ultimi anni, pagano una cifra considerevole per la trasmissione in diretta delle partite sulla Rai;

da notizie in possesso degli interroganti, l'incidente occorso denota una gestione a dir poco allegra dei palinsesti ma soprattutto uno scarsissimo rispetto delle migliaia di tifosi e di tutti gli abbonati Rai, rodigini e non, che attendevano con trepidante attesa la trasmissione delle competizioni rugbistiche;

a giudizio degli interroganti, quanto accaduto è gravissimo, inaccettabile e non deve ripetersi: chi si batte con forza affinché tutti paghino il canone deve anche essere in grado di garantire un servizio dignitoso e rispettoso delle esigenze dell'utente contribuente;

si chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ven-

gano tutelati gli utenti Rai appassionati di Sport, in modo particolare per gli amanti del rugby;

se sia a conoscenza del responsabile del ritardo nella messa in onda della partita di rugby suesposta e, in caso affermativo, se non ritenga di dover adottare nei confronti di questi, dei provvedimenti disciplinari esemplari;

se non ritenga gravissima la scelta adottata dalla Rai di privilegiare lo sport del volley, assai conosciuto e trasmesso su più reti, a discapito del rugby che, nel nostro Paese, è ancora in fase di implementazione. (393/1936)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

In linea generale, si pone in evidenza come l'attenzione dedicata dalla Rai al rugby (soprattutto quello nazionale) sia di tutto riguardo. Per quanto concerne specificamente il torneo di Eccellenza occorre sottolineare che negli ultimi tempi tale competizione è andata perdendo di significato considerato che le squadre italiane più forti partecipano esclusivamente a tornei internazionali; in tale quadro l'impegno Rai per cercare di sostenere l'interesse verso l'Eccellenza si è tradotto con la scelta di affiancare da quest'anno alla trasmissione delle partite del trofeo di Eccellenza anche quelle del torneo chiamato Pro12, dove sono iscritte due squadre italiane, peraltro in posizione piuttosto bassa di classifica.

Ciò premesso, si evidenzia come non ci sia weekend dove RaiSport non trasmetta rugby, a vario livello; peraltro si segnala che sono stati acquisiti anche i diritti del torneo Sei Nazioni per la categoria Under 20.

Nello specifico episodio del ritardo con cui lo scorso 6 gennaio è stata trasmessa su Rai Sport 2 la partita di rugby Calvisano-FermiCzRovigo, si segnala che tale problema è stato causato dal protrarsi della partita di pallavolo, che vedeva impegnata la Nazionale italiana ed era valida per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici, durata per ben due ore e venticinque minuti, molto più di quanto duri in media

una partita che pure arrivi come questa al quinto set. Si sottolinea che appena terminato il match, la linea è stata subito girata alla partita di rugby che ha potuto sfruttare interamente il tempo a sua disposizione (fino alle 16.55).

Per quanto concerne poi l'aspetto qualitativo delle riprese televisive, questo ha risentito notevolmente della infelice scelta della società ospitante di far posizionare le telecamere controsola, forse per evitare la vista di una tribuna desolatamente vuota in quanto ancora non agibile. Tale scelta è stata oggetto di una lettera di contestazione che il regista Rai di quella partita ha inviato alla Federazione Italiana Rugby, perché non solo ha determinato la scarsa qualità delle riprese ma anche comportato una visione solo parziale del campo di gioco (non si potevano vedere gli angoli del campo), nonché posizionato sfavorevolmente anche i cronisti.

VERDUCCI. — *Al Direttore Generale della Rai* — Premesso che:

i cittadini dei Comuni di Prata Sannita, Capriati al Volturno, Pratella, Valle Agricola, Fontegreca, Ciorlano, Letino, Gallo Matese e altri in Provincia di Caserta e precisamente della zona dell'alto casertano e dei monti del Matese, al confine con la Regione Molise, rilevano da diversi anni e lamentano disfunzioni nella ricezione del segnale della TV di Stato;

la carenza del servizio riguarda tutti i canali del digitale terrestre afferenti alla RAI — Radiotelevisione Italiana, a causa probabilmente della inadeguatezza e scarsa manutenzione delle antenne ripetitrici;

nonostante le sollecitazioni, i problemi nella ricezione dei canali RAI in tali aree permangono e nulla è stato fatto per rimediare a ciò;

considerato che:

la negazione del diritto all'informazione, ai programmi culturali e a quelli di intrattenimento a circa 12.000 cittadini

non è più tollerabile, tanto più se si considerano le nuove e giuste norme sul pagamento universale del canone RAI;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che a tutt'oggi, hanno impedito la soluzione dei gravi problemi di ricezione dei canali RAI nei comuni del territorio dei Monti del Matese in Provincia di Caserta;

se non si ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine per risolvere in maniera definitiva i gravi problemi di ricezione dei canali RAI in tali zone della Provincia di Caserta, consentendo ai cittadini ivi residenti di poter finalmente godere della visione integrale dei canali RAI. (394/1937)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

Per quanto concerne specificamente ciascuna località interessata dall'interrogazione la situazione di ricezione del segnale digitale terrestre è la seguente:

Prata Sannita (CE): il comune è servito totalmente ed in ottima qualità dall'impianto Rai di « Gallo Matese » (can. 5) che diffonde il MUX1.

Capriati a Volturno (CE): il comune è servito totalmente ed in ottima qualità dall'impianto Rai di « Gallo Matese » (can. 5) che diffonde il MUX1.

Pratella (CE): il comune è servito totalmente ed in ottima qualità, a seconda della zona, dagli impianti Rai di « Pratella » (can. 23) e di « Valle Agricola » (can. 9) che diffondono il MUX1.

Valle Agricola (CE): il comune è servito totalmente ed in ottima qualità dall'impianto Rai di « Valle Agricola » (can. 9) che diffonde il MUX1.

Fontegreca (CE): il comune è servito totalmente ed in ottima qualità dall'impianto Rai di « Gallo Matese » (can. 5) che diffonde il MUX1.

Ciorlano (CE): il comune è servito totalmente ed in ottima qualità dall'impianto Rai di « Gallo Matese » (can. 5) che diffonde il MUX1.

Letino (CE): il comune è servito totalmente ed in ottima qualità dall'impianto Rai di « Letino » (can. 6) che diffonde il MUX1.

Gallo Matese (CE): il comune è servito totalmente ed in ottima qualità dall'impianto Rai di « Gallo Matese » (can. 5) che diffonde il MUX1.

Dal quadro sopra descritto si evince che sia la zona dell'alto casertano che quella dei monti del Matese risultano perfettamente raggiunte dal segnale Rai del MUX1, e, in alcuni casi, nelle località in quota dei monti del Matese, la ricezione è garantita su tutti i MUX Rai (perché « in vista » dell'impianto Rai di « Monte Faito »); in tale quadro, pertanto, eventuali criticità di ricezione potrebbero riguardare i MUX tematici (MUX 2, 3, 4).

Sul tema si ritiene opportuno ricordare che l'articolo 6 del vigente Contratto di Servizio 2010-2012 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai stabilisce gli obblighi minimi di copertura per le diverse reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.

In linea prospettica, si segnala che – dopo la firma ad agosto del 2013 con MISE e AGCOM di uno specifico accordo procedimentale finalizzato, tra l'altro, a definire alcuni interventi necessari a « rimettere ordine » al sistema delle frequenze – sono in corso le attività di verifica sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento dell'accordo stesso. Tutto questo, peraltro, si inserisce in un contesto di fortissima evoluzione di tutto il sistema a livello europeo: entro il 2020 le frequenze della banda 700 verranno tolte alla televisione e assegnate agli operatori telefonici e questo costringerà tutto il sistema TV a rivedere non solo la pianificazione delle reti di diffusione ma anche le tecnologie trasmissive usate (con il passaggio al DVBT2).

Da ultimo, al fine di risolvere i problemi di copertura delle aree storicamente non servite, anche in parte, dai segnali terrestri, la Rai ha attivato la piattaforma satellitare gratuita Tivù Sat che replica sul satellite l'intera programmazione del servizio pubblico insieme ad altri canali nazionali ed esteri, garantendo la copertura totale del

territorio italiano. Per accedere a Tivù Sat è necessario dotarsi di parabola e decoder satellitare Tivù Sat, insieme al quale viene fornita una smart card che consente di vedere tutti i programmi senza il criptaggio tecnico usato per protezione dei diritti.

ROSSI. – *Al Presidente e al Direttore Generale della Rai – Premesso che:*

è notizia di questi giorni la nuova ripartizione dei diritti televisivi delle gare di Formula 1 per la prossima stagione;

tali notizie informano dei diritti acquisiti dalla Rai relativamente a 10 dirette televisive di Gran Premi che si svolgeranno in varie parti del mondo;

si chiede di sapere:

il costo dei diritti per i 10 Gran Premi acquistati dalla Rai;

gli altri costi previsti dalla Rai per viaggi dei telecronisti tecnici;

se detti costi, dei diritti e dei costi aggiuntivi, vengano inseriti nella contabilità della Rai come programmi di Servizio Pubblico oppure commerciali;

se siano previsti inserimenti pubblicitari nelle trasmissioni;

quanto si preveda di ricavare dai possibili spazi pubblicitari. (396/1939)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La programmazione relativa alla F1 – ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 del Contratto di servizio 2010-2012 – rientra nell'ambito del genere predeterminato « Informazione e programmi sportivi » di cui al punto d) del comma 2 del succitato articolo 9; in tale quadro, come previsto nello schema approvato dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 47 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, i relativi costi sono inseriti nell'Aggregato A del bilancio redatto con la contabilità separata.

Per quanto riguarda il tema degli inserimenti pubblicitari nelle trasmissioni di F1, l'offerta commerciale è in fase di predisposizione; il costo degli spazi sarà – come di consueto – inserito nei listini pubblicitari della concessionaria Rai Pubblicità disponibili anche sul sito della concessionaria stessa.

ANZALDI. – *Al presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:*

a giugno 2014 la Rai ha deciso di interrompere il contratto che la legava a YouTube, per gestire esclusivamente attraverso i propri portali i video dei canali del servizio pubblico;

il suddetto contratto, secondo quanto riferito da notizie di stampa, prevedeva per la Rai un incasso di circa settecentomila euro annui;

ove fosse confermata questa cifra, la Rai avrebbe avuto una perdita di incasso di oltre un milione di euro negli oltre diciotto mesi trascorsi dall'interruzione di quel contratto;

la Rai, in virtù del pagamento del canone, avrebbe, tra i suoi doveri, quello di raggiungere il maggior numero possibile di spettatori;

YouTube rappresenta la principale piattaforma online di diffusione video, utilizzata in particolare dai giovani;

secondo dati diffusi e, non smentiti dalla Rai i portali Rai.tv e Rainews sarebbero ben lontani dai volumi di traffico e di interesse dei principali siti di informazione, ancorché l'azienda possa contare su centinaia di giornalisti e una mole incredibile di materiali informativi prodotti;

si chiede di sapere:

quali benefici abbia portato all'azienda in questi diciotto mesi la scelta di uscire da YouTube;

se tale scelta abbia prodotto un aumento degli introiti per il sito della Rai;

se la perdita di oltre un milione di euro sia stata compensata attraverso l'incremento dei ricavi pubblicitari provenienti dai siti aziendali;

che cosa abbia fatto la Rai nel frattempo per valorizzare i suoi contenuti;

quali strategie la Rai abbia adottato sulla rete dopo la presentazione nelle settimane scorse della nuova direzione Rai Digital;

quanti soldi siano stati investiti sui portali dalla Rai e quali introiti abbiano prodotto. (397/1944)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

Il rapporto di collaborazione tra Rainet e Google-You Tube, sancito da un contratto firmato nell'ottobre del 2008, regolamentava il caricamento dei contenuti da parte di Rai e l'eventuale caricamento da parte dei utenti di clip video su contenuti RAI (UGC). A partire dal 2010 l'accordo è stato oggetto di diverse fasi di negoziazione spinte prevalentemente dall'interesse da parte di Google di allargare il perimetro di caricamento dei contenuti RAI, in termini qualitativi, sulla piattaforma You Tube. Nel corso del 2011, a seguito di alcuni mesi di trattativa, sono venute meno da parte di Google alcune condizioni fondanti per un esito positivo del rapporto contrattuale e pertanto si è interrotta la negoziazione per un'evoluzione dell'accordo che è poi definitivamente interrotto nel 2014.

Nel quadro sopra sinteticamente riepilogato la Rai ha ritenuto opportuno – all'interno di un più complessivo ridisegno delle proprie strategie editoriali – avviare un processo incentrato sulla possibilità di una piena valorizzazione dei propri contenuti. Più in particolare, sono stati effettuati interventi quali:

la razionalizzazione del numero dei portali da circa 600 a 200;

la creazione del portale unico dell'informazione RaiNews.it nel dicembre 2013 che pur lasciando in vita i siti identitari delle testate costituisce ora il punto unico di accesso e di riferimento dell'informazione Rai on-line;

la creazione del portale Rai.TV quale unico punto d'accesso per i generi diversi dall'informazione e snodo centrale per l'of-

ferta Rai con l'obiettivo di renderla sempre più di facile fruizione e quindi meglio organizzata ed articolata;

la spinta verso l'uniformità della grafica su tutta l'offerta web finalizzata a una maggiore riconoscibilità del brand Rai;

l'impegno per consentire ad ogni utente di personalizzare sempre più la sua esperienza di fruizione sui portali web Rai.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente	191
Audizione dell'on. Matteo Orfini e del prof. Fabrizio Barca (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	191

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che il deputato Gianfranco Sammarco, del gruppo Area Popolare (NCD-UDC), è stato designato dalla Presidente della Camera quale membro della Commissione, in sostituzione della deputata Dorina Bianchi.

Ricorda che il 22, 23 e 24 febbraio 2016, una delegazione della Commissione si recherà in missione a Lecce e che, in vista di tale missione, giovedì 18 febbraio alle ore 14 si svolgerà l'audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Comunica infine che è stato costituito il X Comitato « Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito », che sarà coordinato dal Sen. Vaccari.

Audizione dell'on. Matteo Orfini e del prof. Fabrizio Barca.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione di Matteo Orfini e di Fabrizio Barca, dedicata ad un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata a Roma a seguito dell'inchiesta sulla « Mafia capitale ».

Matteo ORFINI svolge una relazione.

Indi, Fabrizio BARCA svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Francesco D'UVA (M5S), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), Andrea VECCHIO (SCpI), Claudio FAVA (SI-SEL), Marco DI LELLO (MISTO), Ernesto CARBONE (PD)

e i senatori Stefano ESPOSITO (PD), Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), Luigi GAETTI (M5S), Elisa BULGARELLI (M5S), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'on. Matteo Orfini e il prof. Fabrizio Barca per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	193
Comunicazioni del Presidente	193
Variazione nella composizione della Commissione	193
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione dell'Amministratore delegato dell'Arca sgr SpA, Ugo Loser (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
AVVERTENZA	194

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, comunica che è pervenuta l'autorizzazione della Presidente della Camera e del Presidente del Senato in merito alla richiesta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione

del 21 gennaio 2016, di estendere la consulenza dello « Studio attuariale Orrù e associati », già finalizzata all'istruttoria sui bilanci consuntivi 2011-2013 e preventivi 2012-2014 degli Enti di previdenza e assistenza pubblici e all'approfondimento dei bilanci consuntivi 2009-2013 e tecnico-attuariali delle Casse privatizzate, all'analisi dei bilanci consuntivi 2014 e 2015 sia degli Enti di previdenza e assistenza pubblici che delle Casse privatizzate.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera, in data 16 febbraio 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il deputato Fabio MELILLI, in sostituzione del deputato Gian Piero SCANU, dimissionario.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione dell'Amministratore delegato dell'Arca sgr SpA, Ugo Loser.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente l'amministratore delegato e direttore generale di l'Arca sgr SpA dott. Ugo Loser, accompagnato dal dott. Antonio Barbieri Ripamonti, responsabile del servizio sviluppo previdenza complementare e istituzionali.

Svolge una relazione Ugo LOSER, *amministratore delegato e direttore generale di Arca sgr SpA*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Sergio PUGLIA (M5S), i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Ugo LOSER, *amministratore delegato e direttore generale di Arca sgr SpA* e Antonio BARBIERI RIPAMONTI, *responsabile del servizio sviluppo previdenza complementare e istituzionali di Arca sgr SpA*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare l'amministratore delegato di Arca sgr SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione del Comitato	195
Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione dell'Ambasciatore d'Austria in Italia, S.E. René Pollitzer (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	195

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.30.

Variazione nella composizione del Comitato.

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera, in sostituzione del deputato Ermini, dimissionario, ha chiamato a far parte del Comitato il deputato Falcone, al quale dà il benvenuto.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore d'Austria in Italia, S.E. René Pollitzer.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

René POLLITZER, *Ambasciatore d'Austria in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la presidente Laura RAVETTO, la senatrice Laura FASIOLO (PD), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), la deputata Maria Chiara GADDA (PD) e il deputato Massimo ARTINI (Misto-AL-P).

Risponde l'ambasciatore René POLLITZER, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Pollitzer, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Alberto Meoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Comunicazioni del Presidente	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Alberto Meoli.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Alberto Meoli, accompagnato dal capitano di corvetta (CP) Daniele Capobianco, capo servizio tecnico della Capitaneria di Porto di Gaeta, che ringrazia per la presenza.

Alberto MEOLI, *comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD), i deputati Piergiorgio CARRESCIA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Alberto MEOLI, *comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta*, risponde ai quesiti posti.

Daniele CAPOBIANCO, *capo servizio tecnico della Capitaneria di Porto di Gaeta*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti del contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.30, è ripresa alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, essendo pervenuto, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 163/2015, il prescritto nullaosta da parte della Presidente della Camera alla desecretazione dei resoconti stenografici delle audizioni del dottor Mauro Clerici, sostituto procuratore della Repubblica *pro tempore* presso il tribunale di Milano, e del dottor Maurizio Caporusco, sostituto procuratore della Repubblica *pro tempore* presso il tribunale di La Spezia, svoltesi il 14 giugno 2000 presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, i predetti documenti si intendono desecretati.

La Commissione concorda.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica inoltre che, secondo quanto stabilito nella medesima riunione, la Commissione si avvarrà della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito di Simonetta Tunesi, chimico ambientale; Alberto Maccabruni, geologo; Flavia Fioravanti, perito chimico; Giampaolo Ga-

leazzi, geologo; Antonello Talarico, consulente ambientale; Giuseppe Lanzetta, architetto. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

È stato inoltre stabilito che una delegazione della Commissione effettui una missione in Emilia Romagna dal 31 marzo al 1° aprile 2016 e una missione in Lombardia dal 28 al 29 aprile 2016 nel corso delle quali avranno luogo due convegni per dibattere i temi affrontati nella relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna).

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.00 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	198
Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale assistenza delle vittime arruolate nelle Forze armate e famiglie dei caduti, Falco Accame (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	198

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale assistenza delle vittime arruolate nelle Forze armate e famiglie dei caduti, Falco Accame.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, introduce i temi dell'audizione.

Falco ACCAME, *presidente dell'Associazione nazionale assistenza delle vittime arruolate nelle Forze armate e famiglie dei caduti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Donatella DURANTI (SI-SEL), Luigi LACQUANITI (PD), Gianluca RIZZO (M5S), Roberto CAPELLI (DeS-CD), Roberto SIMONETTI (LNA), Paola BOLDRINI (PD), ai

quali replica Falco ACCAME, *presidente dell'Associazione nazionale assistenza delle vittime arruolate nelle Forze armate e famiglie dei caduti*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, a conclusione dell'audizione, informa la Commissione che, nella serata di ieri, ha avuto modo di incontrare nel suo studio il Presidente dell'INPS, Tito Boeri, con il quale ha avuto un proficuo colloquio, volto ad instaurare un rapporto di leale e fattiva collaborazione fra la Commissione e l'Isti-

tuto, con riferimento alle prestazioni previdenziali da erogare nei confronti dei militari vittime di patologie riconducibili all'oggetto dell'inchiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Variazioni nella composizione della Giunta	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RGNR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: <i>a)</i> Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; <i>c)</i> Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; <i>d)</i> Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; <i>e)</i> Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; <i>f)</i> Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Fabio Bassan, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00851 Taranto, relativa alle iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (<i>SME Supporting factor</i>) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final).	
--	--

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 14.12 del Relatore</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	42

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Testo unificato C. 3317 Coscia e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	45

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	35
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato</i>)	46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Emendamenti C. 3119-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	58

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016. (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017). (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	62

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, sugli Stati generali dell'esecuzione penale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	56
ALLEGATO 3 (<i>Nota della Presidente della Commissione, onorevole Donatella Ferranti</i>)	64

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	67
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb. C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE:

Comunicazioni del presidente	73
------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio – Relazione favorevole</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	80

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica. (15258/15) (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	75
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	76
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	79

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Tullio Del Sette (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	84
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679- <i>novies</i> Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio	89

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (atto n. 252)	91
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 3119-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni – Parere su emendamenti</i>)	91
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. C. 3594 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e rinvio</i>)	94
AVVERTENZA	97

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela. Audizione dei rappresentanti di ASSORETI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	98
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	99
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
AVVERTENZA	123

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE, audizione della prof.ssa Monica Barni, della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con delega all'università, e del Dott. Raffaele Tangorra, Direttore Generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali	125
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 258 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	128

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Nuovo testo C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	129
Sull'ordine dei lavori	127

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (<i>Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine</i>)	130
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015. Atto n. 259 (<i>Esame e rinvio</i>)	130
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
ERRATA CORRIGE	135

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo. (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	146
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	147

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 142

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 149

RISOLUZIONI:

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni n. 7-00404 e n. 7-00846*) ... 143

7-00845 Ferro: Completamento della linea B1 della metropolitana di Roma (*Discussione e rinvio*) 144

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 152

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 155

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 157

ALLEGATO (*Parere approvato*) 161

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 65 (*Esame e rinvio*) 158

AUDIZIONE INFORMALE:

Audizione del professor Mario Padula nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (nomina n. 65) 160

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi 160

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 164

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 169

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	165
<i>ALLEGATO 2 (Subemendamenti agli emendamenti 6.1 e 10.10 del relatore)</i>	170
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i>	172

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), della dottoressa Lucia Bisceglia, coordinatrice regionale Registro Tumori Puglia, e del dottor Stefano Ferretti, responsabile registro tumori Area Vasta Emilia Centrale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori » (C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini)	168
---	-----

XIII Agricoltura**COMITATO DEI NOVE:**

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014) (approvato dal Senato). Emendamenti C. 3119-A	174
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale ghiaccio alimentare (INGA), sulle problematiche del settore	174
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014) (approvato dal Senato). Emendamenti C. 3119-A	174
---	-----

AVVERTENZA	174
-------------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**INCONTRI INFORMALI:**

Incontro con l'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Christopher Prentice	175
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	175
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	179

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	177
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	182
-----------------------------------	-----

Variazione nella composizione della Commissione	182
Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, e del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>) .	182
Comunicazioni del presidente	183
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione) (dal n. 393/1935 al n. 397/1944)</i>	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Comunicazioni della Presidente	191
Audizione dell'on. Matteo Orfini e del prof. Fabrizio Barca (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	193
Comunicazioni del Presidente	193
Variazione nella composizione della Commissione	193
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione dell'Amministratore delegato dell'Arca sgr SpA, Ugo Loser (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
AVVERTENZA	194
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazione nella composizione del Comitato	195
Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione dell'Ambasciatore d'Austria in Italia, S.E. René Pollitzer (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
AUDIZIONI:	
Audizione del comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Alberto Meoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Comunicazioni del Presidente	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI	

**ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI
NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI
DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	198
Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale assistenza delle vittime arruolate nelle Forze armate e famiglie dei caduti, Falco Accame (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	198

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,20



17SMC0006070